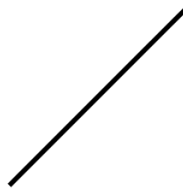


Kemon S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Adottato ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

INDICE

	Principi Generali	- Finalità del Modello - Struttura del Modello - Destinatari del Modello
	Parte Generale - Sezione Prima	La responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001
	Parte Generale - Sezione Seconda	- Descrizione della società - Assetto organizzativo e governance - Metologia di predisposizione del Modello - Codice Etico e procedure aziendali - ODV - Sistema Disciplinare - Diffusione del Modello - Aggiornamento del Modello - Certificazioni
Parte Speciale	- Reati in danno della PA - Delitti informatici e trattamento illecito dei dati - Delitti di criminalità organizzata, Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, Reati Transazionali - Falsità in strumenti o segni di riconoscimento Delitti contro l'industria e il commercio - Reati societari - Delitti contro la personalità individuale - Delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	- Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti - Delitti in materia di violazione del diritto di autore - Delitti di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria - Reati ambientali - Reato di impiego di lavoratori terzi privi di permesso di soggiorno - Reati di razzismo e xenofobia - Reati tributari - Contrabbando

INDICE DETTAGLIATO

Glossario

1. Premessa
2. I Principi Generali
 - 2.1. La finalità del Modello
 - 2.2. La struttura del Modello
 - 2.3. I destinatari del Modello

PARTE GENERALE

SEZIONE PRIMA

1. La responsabilità amministrativa degli enti: il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
 - 1.1 Il regime giuridico della responsabilità amministrativa degli enti
 - 1.2 Gli illeciti amministrativi ai sensi del decreto
 - 1.3 Le sanzioni applicabili all'ente
 - 1.4 Le Linee Guida di Confindustria
 - 1.5 L'esonero dalla responsabilità: il modello di organizzazione, gestione e controllo
 - 1.6 Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell'ente

SEZIONE SECONDA

1. Descrizione della Società
2. Assetto organizzativo e governance
 - 2.1. Strumenti di governance
 - 2.2. Sistema di controllo interno
3. Metodologia seguita per la predisposizione del modello
 - 3.1. Mappatura delle attività a rischio
 - a) Incontro preliminare e raccolta e analisi di tutta la documentazione societaria
 - b) Individuazione delle aree di rischio
 - c) Individuazione dei presidi esistenti per ciascuna area di rischio e confronto con i presidi ideali – individuazione del rischio residuo: Gap Analysis
4. Codice Etico e procedure aziendali interne
5. Organismo di Vigilanza
 - 5.1. Compiti e poteri dell'OdV
 - 5.2. Requisiti dell'OdV
 - 5.3. Modalità di nomina e revoca e durata in carica

6. Sistema disciplinare
 - 6.1. Premessa
 - 6.2. Soggetti Destinatari
 - 6.3. Condotte rilevanti
 - 6.4. Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti e dirigenti
 - 6.5. Sanzioni nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci
 - 6.6. Sanzioni nei confronti di consulenti, collaboratori, tirocinanti e soggetti terzi
 - 6.7. Criteri di commisurazione delle sanzioni
 - 6.8. Accertamento delle sanzioni
 - 6.9. Validità
 - 6.10. Normativa di riferimento
7. Diffusione del Modello
8. Aggiornamento del Modello
9. Certificazioni

PARTE SPECIALE

PARTE SPECIALE A

Reati in danno della Pubblica Amministrazione – artt. 24 e 25 del Decreto

PARTE SPECIALE B

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati – art. 24 bis del Decreto

PARTE SPECIALE C

Delitti di criminalità organizzata – art. 24 ter del Decreto

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico – art. 25 quater del Decreto

Reati Transazionali, contro il crimine organizzato, il traffico di migranti, l'intralcio alla giustizia – art. 10 L. 146/2006

PARTE SPECIALE D

Falsità in strumenti o segni di riconoscimento - Art. 25 bis (lettera F bis) del Decreto

Delitti contro l'industria e il commercio – art. 25 bis.1 del Decreto

PARTE SPECIALE E

Reati societari – art. 25 ter del Decreto

PARTE SPECIALE F

Delitti contro la personalità individuale – art. 25 quinquies del Decreto

PARTE SPECIALE G

Delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro – art. 25 septies del Decreto

PARTE SPECIALE H

Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti – art. 25 octies e 25octies.1 del Decreto

PARTE SPECIALE I

Delitti in materia di violazione del diritto di autore – art. 25 novies del Decreto

PARTE SPECIALE L

Delitti di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria – art. 25 decies del Decreto

PARTE SPECIALE M

Reati ambientali – art. 25 undecies del Decreto

PARTE SPECIALE N

Reato di impiego di lavoratori terzi privi di permesso di soggiorno – art. 25 duodecies del Decreto

PARTE SPECIALE P

Reati di razzismo e xenofobia - art. 25 terdecies del Decreto

PARTE SPECIALE Q

Reati tributari - art. 25 quinquiesdecies del Decreto

PARTE SPECIALE R

Contrabbando – art. 25 sexiesdecies del Decreto

Glossario

AD	Amministratore Delegato
ASL	Azienda Sanitaria Locale
art./artt.	Articolo, articoli
Attività sensibili	Attività per le quali è stato rilevato un rischio di potenziale commissione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231
c.c.	Codice civile
CCNL	Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile alla Società
CDA	Consiglio di Amministrazione
Codice Etico	Documento che contiene i principi generali di comportamento, le raccomandazioni, gli obblighi e/o i divieti, a cui i Destinatari devono attenersi.
c.p.	Codice penale
c.p.c.	Codice di procedura civile
c.p.p.	Codice di procedura penale
Decreto	d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o d.lgs. 231/2001
Destinatari	componenti degli organi sociali, dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti occasionali e continuativi, soggetti terzi
d.l.	Decreto Legge
d.lgs.	Decreto Legislativo

DVR	Documento di valutazione dei rischi
Ente	Kemon S.p.A.
Flusso informativo	Trasferimento di informazioni rilevanti e/o utili per il corretto controllo e monitoraggio dell'attività aziendale
Funzione aziendale	Articolazione organizzativa della Società
IDL	Istruzione di lavoro ossia Informazione solitamente ad uso monodipartimentale. Fornisce precise disposizioni sulle modalità di esecuzione (il come) di determinate operazioni standard, previste all'interno di un processo o di un'attività da compiere, elencando sia le eventuali attrezzature da impiegare che i metodi da applicare. Le IDL sono tenute a disposizione dei Collaboratori dei pertinenti "centri di utilizzazione" (strutture operative indicate nelle relative prime pagine) chiamati a svolgere correttamente le attività definite dalle IDL stesse.
L.	Legge
Linee Guida	Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231
Modello	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231
Organigramma	Rappresentazione delle funzioni aziendali con evidenza dei componenti di ciascuna funzione, ordinati gerarchicamente.
Organi sociali	Consiglio di Amministrazione ed Collegio Sindacale della Società.
Organismo di Vigilanza (o Organismo o O.d.V.)	Organismo nominato ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 avente il compito di

	vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello, nonché sull'aggiornamento dello stesso.
P.A.	Pubblica Amministrazione
Partner	Soggetti con cui la Società possa entrare in contatto nello svolgimento di relazioni d'affari
PGS	Procedura Generale di Sistema ossia Procedura distribuita alle Funzioni che sono chiamate alla puntuale applicazione della stessa nello svolgimento delle attività relative al processo da questa definito. Stabilisce cosa deve essere fatto, quando, dove, come e chi deve operare
POS	Procedura Operativa Standard ossia Procedura distribuita alle Funzioni che sono chiamate alla puntuale applicazione della stessa nello svolgimento delle attività da questa definite. Stabilisce le responsabilità e disciplina le attività al fine di coordinare le azioni mirate ad assicurare l'efficace funzionamento di un processo e/o la realizzazione di un prodotto/servizio conforme ai requisiti specificati o attesi. Nella sostanza definiscono cosa deve essere fatto, quando, dove, come (salvo che questo non venga codificato in altra documentazione di sistema) e chi deve operare
process owners o key officers	risorse aziendali cui è affidata la gestione di specifici processi aziendali e dei meccanismi di controllo esistenti

Reati presupposto	Fattispecie di reato suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa della Società ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231
risk assessment	Identificazione dei processi aziendali e individuazione delle aree aziendali nel cui ambito possono potenzialmente essere commessi i reati di cui al Decreto
SGI	Sistema di Gestione Integrato
Sistema Disciplinare	Insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione delle regole procedurali e di comportamento previste dal Modello
Società	Kemon S.p.A.
Soggetti in posizione apicale	Persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso (art. 5, comma 1, lett. a), del Decreto);
Soggetti sottoposti	Persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (art. 5, comma 1, lett. b), del Decreto).
Soggetti terzi	partner commerciali, consulenti, professionisti e fornitori di beni e servizi, e ogni altra controparte che intrattenga con la Società rapporti contrattualmente regolati.
T.U.	Testo Unico

1. Premessa: Kemon S.p.A.

Kemon S.p.A. (di seguito: “Kemon”, o anche la “Società”) svolge la propria attività in Italia nel settore dello sviluppo e produzione di prodotti tricologici per uso professionale (coloranti fluidi ed in crema, permanenti, shampoo, trattanti, gel e lacche senza gas ed aerosol) a marchio proprio e per marchi di terzi (private label), occupandosi altresì della commercializzazione, in Italia e all'estero, di relativi articoli accessori o promozionali a marchio proprio e per marchi di terzi (private label) e dell'erogazione di servizi di comunicazione pubblicitaria nonché di formazione professionale per acconciatori.

Sin dalle sue origini, risalenti al 1959, Kemon promuove la salvaguardia delle risorse naturali e della biodiversità con l'obiettivo di minimizzare l'impatto dei processi produttivi nei confronti dell'ambiente e della salute e sicurezza dei lavoratori, tenendo conto dello sviluppo della ricerca scientifica e delle best practices in materia.

Allo scopo di garantire elevati standard qualitativi, produttivi e di sostenibilità ambientale, Kemon ha intrapreso dal 1998 un percorso di certificazione aziendale ai sensi delle normative ISO, in relazione al sistema di gestione per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (dal 2014), al sistema di gestione ambientale (2007), al sistema di gestione della qualità dei prodotti e dei servizi forniti (dal 1998) e al rispetto delle linee guida sulle pratiche di buona fabbricazione (GMP) cosmetiche (2013).

Nell'ambito di tale politica aziendale volta ad assicurare condizioni di correttezza, trasparenza e sicurezza nella conduzione di tutte le attività aziendali, in relazione alle esigenze di tutela connesse alla normativa sulla responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato, la Società ha ritenuto opportuno dotarsi di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito: “il Modello”) ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito: “il Decreto”) e successive modifiche.

In data 11/05/2023 il Consiglio di Amministrazione di Kemon ha adottato la prima versione del proprio Modello, che sarà sottoposto ad un processo di verifica periodica ed aggiornamento sia in ragione di successivi interventi legislativi e/o nuovi orientamenti giurisprudenziali, sia in ragione di significativi cambiamenti nell'organizzazione o nell'attività della Società.

Per la predisposizione del proprio Modello, la Società ha espressamente tenuto conto: delle disposizioni del Decreto; della relazione ministeriale accompagnatoria e del decreto ministeriale 26 giugno 2003 n. 201 recante il regolamento di esecuzione del Decreto; delle linee guida predisposte da Confindustria; della dottrina e della giurisprudenza formatesi ad oggi.

2. I Principi Generali

2.1. La finalità del Modello

Con l'adozione del presente Modello, Kemon si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- radicare nei destinatari il rispetto dei valori etici, dei ruoli, delle modalità operative, delle procedure aziendali (di cui lo stesso Modello, allegati compresi, diviene parte integrante), così determinando in loro la consapevolezza del dovere di conoscenza e osservanza delle disposizioni ivi contenute;
- informare i destinatari che la commissione anche tentata di un reato – anche se effettuata a vantaggio o nell'interesse della Società - rappresenta una violazione del Modello e del Codice Etico della stessa e costituisce un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei confronti dell'autore del reato, ma anche nei confronti della Società, con la conseguente applicazione alla medesima delle relative sanzioni;
- consentire alla Società, attraverso un'azione di monitoraggio sulle aree a rischio e sulle attività sensibili rispetto alla potenziale commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto e all'implementazione di strumenti ad hoc, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi;
- ribadire che la Società ripudia comportamenti illeciti, di qualsiasi tipologia ed indipendentemente dalla finalità.

2.2. La struttura del Modello

Il presente documento si compone di una Parte Generale e di una Parte Speciale.

La Parte Generale ha ad oggetto:

- (Sezione Prima) la descrizione della disciplina contenuta nel Decreto, la descrizione degli illeciti amministrativi che determinano la responsabilità amministrativa in capo ad un ente, le possibili sanzioni e le condizioni per l'esenzione della responsabilità;
- (Sezione Seconda) la struttura organizzativa e di governance della Società e le attività svolte per la costruzione, diffusione e aggiornamento del Modello; i principi di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, la definizione di un sistema sanzionatorio dedicato al presidio delle violazioni del Modello, l'indicazione degli obblighi di comunicazione del Modello e di formazione del personale.

L'aggiornamento dell'elenco dei reati sarà alla data di approvazione del Modello, salvo successive implementazioni.

La Parte Speciale ha ad oggetto l'indicazione delle attività sensibili ai sensi del Decreto – cioè delle attività per le quali, in esito alle analisi svolte, è stato rilevato un rischio di potenziale commissione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa di cui al Decreto – e l'insieme di regole e di principi di controllo e di comportamento ritenuti idonei a prevenire o mitigare gli illeciti.

La Società ha adottato un proprio Codice Etico che ha lo scopo di esprimere principi di “deontologia aziendale” ossia comportamenti che la Società intende rispettare e far rispettare nello svolgimento dell'attività aziendale.

Costituiscono inoltre parte integrante del Modello i seguenti documenti:

- Allegato 1: Codice Etico
- Allegato 2: Regolamento aziendale
- Allegato 3: Elenco Documentazione di sistema (Cfr. pivot)
- Allegato 4: Organigramma aziendale

Tali atti e documenti sono reperibili, secondo le modalità previste per la loro diffusione, all'interno dell'azienda (anche in versione telematica).

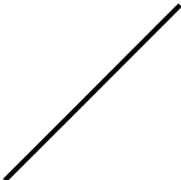
2.3. I destinatari del Modello

Le regole contenute nel Modello si applicano ai seguenti destinatari:

- tutti i componenti degli organi sociali (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale), nonché qualsiasi altro soggetto in posizione apicale, per tale intendendosi qualsiasi persona che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione;
- i dirigenti;
- i dipendenti, inclusi i lavoratori a termine o a tempo parziale, i collaboratori, coloro che, pur non facendo parte del personale, hanno una mansione da svolgere sotto la direzione ed il controllo di soggetti apicali o coloro che comunque agiscano in nome e per conto della Società, tramite rapporti di agenzia, rappresentanza, distribuzione commerciale ovvero rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- i consulenti occasionali e continuativi (inclusi i lavoratori con contratto di somministrazione lavoro e gli stagisti); i soggetti Terzi quali partner commerciali, consulenti, professionisti e fornitori di beni e servizi, e ogni altra controparte che intrattenga con la Società rapporti contrattualmente regolati.

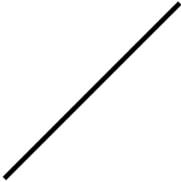
I Soggetti Terzi sono vincolati al rispetto delle prescrizioni dettate dal Decreto e dei principi etici e comportamentali adottati dalla Società attraverso il Codice Etico mediante la sottoscrizione di

apposite clausole contrattuali, che consentano alla Società, in caso di inadempimento, di risolvere unilateralmente i contratti stipulati e di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente patiti (ivi compresa l'eventuale applicazione di sanzioni ai sensi del Decreto).



PARTE GENERALE

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
Adottato ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231



PARTE GENERALE

SEZIONE PRIMA

1. La responsabilità amministrativa degli enti: il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1.1. Il regime giuridico della responsabilità amministrativa degli enti

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, in parziale attuazione della legge delega 29 settembre 2000, n. 300, disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

In particolare, la normativa si applica agli enti forniti di personalità giuridica e alle Società e associazioni, anche prive di personalità giuridica, in relazione ad alcuni reati commessi o tentati nell'interesse o a vantaggio di queste:

- a) dai cd. soggetti in posizione apicale: persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso (art. 5, comma 1, lett. a), del Decreto);
- b) dai cd. soggetti sottoposti, ovvero persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (art. 5, comma 1, lett. b), del Decreto).

La Relazione Illustrativa al Decreto individua la “*nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di temperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia*”.

Il Decreto ha dunque introdotto una responsabilità amministrativa distinta e autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica, apicale o sottoposta, che ha commesso il reato (art. 8 del Decreto) e sussiste anche quando l'autore del reato non è imputabile o non è stato identificato (ad esempio i casi di “imputazione soggettivamente alternativa”, vale a dire quelle situazioni nelle quali il reato è senz'alcun dubbio riconducibile ai soggetti in posizione di vertice, ma – in concreto – non è agevolmente riscontrabile la prova della responsabilità individuale).

La responsabilità disciplinata dal Decreto è, comunque, caratterizzata da alcuni punti di contatto con il modello sanzionatorio penale, quali il rispetto del principio di legalità (art. 2 del Decreto¹), l'afflittività delle sanzioni applicabili, nonché la circostanza che la responsabilità dell'ente venga accertata nell'ambito di un procedimento penale e sia, pertanto, assistita dalle garanzie proprie del processo penale (art. 34 e 36 del Decreto). Il Decreto prevede espressamente che all'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili (art. 35 del Decreto).

Ai sensi dell'art. 39 del Decreto, l'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo, costituendosi tramite deposito nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità:

- a) la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante;
- b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
- c) la sottoscrizione del difensore;
- d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.

L'ampliamento della responsabilità in capo all'ente mira a coinvolgere, nella punizione di determinati reati commessi nell'interesse o a vantaggio della Società, il patrimonio e gli interessi economici societari attraverso l'applicazione di sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva.

Il "vantaggio" sussiste quando l'ente ha tratto – o avrebbe potuto trarre – dal reato un risultato positivo, economico o di altra natura (ad es. risparmio sui costi d'impresa, miglioramento della propria posizione sul mercato, occultamento di una situazione di crisi finanziaria). L'"interesse" sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire l'ente, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato realmente conseguito.

La responsabilità amministrativa degli enti si applica alle categorie di reati espressamente contemplate nel Decreto.

Ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'ente, oltre all'esistenza dei richiamati requisiti che consentono di collegare oggettivamente il reato all'ente, il legislatore impone l'accertamento della colpevolezza dell'ente. Siffatto requisito soggettivo si identifica con una colpa da organizzazione, intesa come violazione di regole autoimposte dall'ente medesimo a prevenire le specifiche ipotesi di reato.

¹ L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

La responsabilità dell'ente può sussistere anche laddove il dipendente autore dell'illecito abbia concorso nella sua realizzazione con soggetti estranei all'organizzazione dell'ente medesimo, in particolare nel caso di rapporti connessi ad appalti e nel caso di contratti di partnership.

Nella scelta dei propri partner commerciali la Società dovrà considerare in via preliminare taluni indici di valutazione previsti per legge (ad es. il possesso della certificazione antimafia o l'inserimento nelle c.d. *white list* previste dalla legge n. 190/2012² e disciplinate dal DPCM del 18 aprile 2013, entrato in vigore il 14 agosto 2013). Diversamente sussiste il rischio di accertamento di una ipotesi concorsuale in ordine a gravi reati presupposto³, anche nella particolare ipotesi del cd. concorso dell'extraneus nel "reato proprio" (ovverosia il reato commesso da chi rivesta una particolare qualifica soggettiva) ascrivibile al partner commerciale.

La responsabilità dell'impresa può ricorrere anche se il delitto presupposto si configura nella forma del tentativo (art. 26 del Decreto), vale a dire quando il soggetto agente compie atti idonei in modo non equivoco a commettere il delitto e l'azione non si compie o l'evento non si verifica (art. 56 c.p.). In tal caso, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà. Inoltre, l'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento. L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per su conto. Si tratta di un'ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, comma 4, c.p.

La Società è perseguibile ai sensi del Decreto anche nel caso di reato presupposto commesso all'estero (art. 4 del Decreto). In particolare, gli enti aventi la sede principale⁴ nel territorio dello Stato rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli da 7 a 10 c.p., purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a

² In attuazione di questa disciplina, presso le Prefetture è stato istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List"). L'iscrizione nell'elenco, che è di natura volontaria, soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio dell'attività per cui è stata disposta l'iscrizione ed è valida per dodici mesi, salvi gli esiti delle verifiche periodiche. Le attività imprenditoriali iscrivibili nell'elenco prefettizio sono espressamente individuate nell'art. 1, co. 53 della legge n. 190/2012: a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporto per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri. L'iscrizione è soggetta alle seguenti condizioni: i) assenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67, d. lgs. n. 159/2011; ii) assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa di cui all'art. 84, co. 3, d. lgs. n. 159/2011.

³ art. 110 c.p. "Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita". art. 113 c.p. "Nel delitto colposo, quando l'evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso".

⁴ Si intende la sede effettiva ove si svolgono le attività amministrative e di direzione, eventualmente anche diversa da quella in cui si trova l'azienda o la sede legale (enti dotati di personalità giuridica), ovvero il luogo in cui viene svolta l'attività in modo continuativo (enti privi di personalità giuridica).

richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso.

1.2. Gli illeciti amministrativi ai sensi del decreto

Le fattispecie di reato (cd. reati presupposto) suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa della Società sono soltanto quelle espressamente indicate dal legislatore all'interno del Decreto. Il legislatore, anche in applicazione di successive direttive comunitarie, ha nel corso degli anni notevolmente ampliato il catalogo dei Reati sottoposti all'applicazione del Decreto, che oggi comprende, in particolare:

- reati contro la Pubblica Amministrazione (richiamati dagli artt. 24 e 25 del Decreto);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (richiamati dall'art. 24 bis del Decreto);
- delitti di criminalità organizzata (richiamati dall'art. 24 ter del Decreto);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (richiamati dall'art. 25 bis del Decreto);
- delitti contro l'industria e il commercio (richiamati dall'art. 25 bis.1 del Decreto);
- reati societari (richiamati dall'art. 25 ter del Decreto);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (richiamati dall'art. 25 quater del Decreto);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (richiamati dall'art.25 quater.1 del Decreto);
- delitti contro la personalità individuale (richiamati dall' art. 25 quinquies del Decreto);
- abusi di mercato (richiamati dall'art. 25 sexies del Decreto);
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (richiamati dall'art. 25 septies del Decreto);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (richiamati dall'art. 25 octies e 25octies.1 del Decreto);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (richiamati dall'art. 25 novies del Decreto);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (richiamato dall'art. 25 decies del Decreto);
- reati ambientali (richiamati dall'art. 25 undecies del Decreto);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (richiamato dall'art. 25 duodecies del Decreto);
- reati di razzismo e xenofobia (richiamato dall'art. 25 terdecies del Decreto)
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco e di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (richiamato dall'art. 25 quaterdecies del Decreto)

- reati tributari (richiamato dall'art. 25 quinquiesdecies del Decreto)
- contrabbando (richiamato dall'art. 25 sexiesdecies del Decreto)
- delitti contro il patrimonio culturale (richiamati dall'art. 25 septiesdecies del Decreto);
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici – (richiamati dall'art. 25 duodevices del Decreto);
- reati transnazionali (richiamati dall'art. 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146⁵)

1.3. Le sanzioni applicabili all'ente

Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto è articolato in quattro tipologie di sanzioni cui può essere sottoposto l'Ente in caso di condanna definitiva:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca del profitto;
- pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni pecuniarie vengono comminate in ogni caso di condanna definitiva. La determinazione della misura della sanzione, a norma dell'art. 10 del Decreto, è calcolata tramite un complesso sistema di quote determinate dal Giudice nel numero (a seconda della fattispecie, della gravità del reato, del grado di responsabilità dell'ente, dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire ulteriori illeciti) e nell'ammontare (a seconda delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente) entro i limiti fissati dalla legge (art. 11 del Decreto). Il numero di quote non può mai essere inferiore a cento e superiore a mille e l'importo di una singola quota va da un minimo di 258,00 euro ad un massimo di 1.549,00 euro, salvo i casi di riduzione della sanzione nei quali la singola quota è pari a 103,00 euro.

Per ogni specie di Reato il Decreto prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a un determinato numero di quote. Sono inoltre previsti meccanismi di aumento della sanzione sino a dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'ente.

Le sanzioni interdittive consistono nelle seguenti misure:

⁵ Ratifica della Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001. Ai fini della qualificabilità di una fattispecie criminosa come "reato transnazionale", è necessaria la sussistenza delle condizioni indicate dal legislatore. In particolare: 1. nella realizzazione della fattispecie, deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato; 2. il fatto deve essere punito con la sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione; 3. è necessario che la condotta illecita sia, alternativamente: - commessa in più di uno Stato; - commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; - commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo debbano avvenire in un altro Stato; - commessa in uno Stato, ma in essa sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del Reato;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, soltanto se espressamente previste per il reato per cui l'ente viene condannato e solo nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) che l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e, al contempo, che il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale o, se commesso da soggetti sottoposti, che la commissione del reato sia stata agevolata da carenze del Modello organizzativo;

ovvero, in alternativa,

- b) che vi sia stata reiterazione del reato.

La tipologia e la durata delle sanzioni interdittive (che comunque non può essere inferiore ai tre mesi, né eccedere i due anni) sono stabilite tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente e dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Esse possono essere applicate anche in via cautelare, prima della sentenza di condanna, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo di ulteriore commissione di illeciti della stessa natura di quello per cui si procede. Le misure cautelari non possono avere durata superiore a un anno. Anche in sede cautelare è possibile che in luogo delle sanzioni interdittive si disponga il commissariamento dell'ente per tutto il tempo della durata della sanzione che sarebbe stata applicata.

Nella scelta della sanzione interdittiva applicabile il giudice deve attenersi agli stessi criteri per le misure pecuniarie. In particolare, è richiesto che la sanzione interdittiva abbia il carattere della specificità, ossia abbia ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente.

Fra le varie misure interdittive, quella della sospensione dall'esercizio dell'attività non può essere comminata se non quando l'irrogazione di ogni altra sanzione risulti inadeguata. È anche possibile che più sanzioni interdittive vengano applicate congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3 del Decreto).

Nei casi in cui sussistono i presupposti per comminare una sanzione interdittiva che comporta l'interruzione dell'attività dell'ente, se l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può comportare un grave pregiudizio per la collettività, ovvero se l'interruzione dell'attività, date le dimensioni dell'ente e le condizioni economiche del territorio sul quale si trova, può avere rilevanti ripercussioni sull'occupazione, è previsto che il giudice possa, in luogo della sanzione interdittiva, disporre che l'attività dell'ente continui sotto la guida di un commissario per un periodo pari alla durata della sanzione che sarebbe stata inflitta.

Le misure interdittive sono, in linea di principio, temporanee. Tuttavia, nel caso in cui una stessa persona giuridica venga condannata per almeno tre volte nei sette anni successivi all'interdizione temporanea dall'attività, e se ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità, il Decreto prevede la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Le sanzioni interdittive non si applicano se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente ha riparato le conseguenze del reato, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto. In particolare, a tal fine, occorre che l'ente abbia:

- a) risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia adoperato in tal senso;
- b) adottato e attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) messo a disposizione il profitto conseguito.

La confisca del prezzo o del profitto del reato è sempre disposta in caso di condanna. Quando non è possibile eseguire la confisca dei beni che hanno costituito il prezzo o il profitto del reato (confisca ordinaria), la stessa può avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente (confisca per equivalente).

La pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali, per estratto o per intero, indicati dal giudice a spese dell'ente condannato, unitamente all'affissione nel comune dove l'ente ha la sede principale, può esser disposta dal giudice nei casi in cui viene irrogata una sanzione interdittiva.

Presso il Casellario Giudiziale Centrale è istituita l'Anagrafe Nazionale delle Sanzioni Amministrative ove sono iscritte le sentenze e/o i decreti di condanna degli enti, divenuti irrevocabili.

1.4. Le Linee Guida di Confindustria

Nella predisposizione del modello, Kemon ha tenuto conto, oltre che della disciplina di cui al d.lgs. n. 231/01, anche dei principi espressi da Confindustria nelle Linee Guida approvate, nella loro ultima versione, dal Ministero della Giustizia.

L'art. 6, co. 3, d.lgs. n. 231/01 statuisce che “i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”.

In data 7 marzo 2002, Confindustria ha elaborato e comunicato al Ministero le “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001”, riferite ai soli reati contro la Pubblica Amministrazione, nelle quali esplicita i passi operativi che la Società dovrà compiere per attivare un sistema di gestione dei rischi coerente con i requisiti imposti dal D.lgs. 231/2001.

In data 3 ottobre 2002, Confindustria ha approvato l'Appendice integrativa alle suddette Linee Guida con riferimento ai reati societari, introdotti dal d.lgs. n. 61/2002.

In data 24 maggio 2004, Confindustria ha comunicato al Ministero della Giustizia, dopo aver recepito le osservazioni formulate da quest'ultimo, il nuovo testo delle Linee Guida. Il Ministero della Giustizia ha giudicato le Linee Guida, così integrate, “idonee al raggiungimento dello scopo fissato dall'art. 6, comma 3, del d.lgs. 231/2001”.

A seguito dei numerosi interventi legislativi che hanno esteso l'ambito applicativo a ulteriori fattispecie di reato, è stata elaborata in data 31 marzo 2008 e successivamente approvata dal Ministero della Giustizia il 2 aprile 2008, una versione aggiornata delle Linee Guida di Confindustria.

Da ultimo, Confindustria ha completato i lavori di aggiornamento delle Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. n. 231/2001. La nuova versione adegua il precedente testo del 2008 alle novità legislative, giurisprudenziali e della prassi applicativa. Il documento è stato sottoposto al vaglio del Ministero della Giustizia che il 21 luglio 2014 ne ha comunicato l'approvazione definitiva.

1.5. L'esonero dalla responsabilità: il modello di organizzazione, gestione e controllo

La responsabilità amministrativa è esclusa nel caso in cui l'Ente si sia dotato, prima della commissione dei reati previsti dal Decreto, di un efficace modello di organizzazione, gestione e

controllo (in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione) idoneo a prevenirne la commissione ed effettivamente attuato nelle procedure aziendali e nel sistema di controllo interno (art. 6 comma 1 lett. a) del Decreto).

L'idoneità viene attestata valutando sia la presenza dei contenuti essenziali nel modello adottato sia il suo funzionamento.

L'adeguata organizzazione e l'efficace attuazione del Modello rappresenta pertanto il requisito indispensabile per negare la "colpa" dell'Ente e, conseguentemente, escludere l'applicazione delle sanzioni a carico dello stesso. L'adozione del Modello in seguito alla commissione del reato (purché prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado), può determinare una riduzione della sanzione pecuniaria e l'esclusione delle sanzioni interdittive; se adottato in seguito all'applicazione di una misura cautelare, possono comportarne la sospensione a norma dell'art. 49 del Decreto.

Nel caso di reati commessi da soggetto in posizione apicale, l'onere della prova in capo all'Ente al fine di usufruire della causa di non punibilità è più severo, dovendo dimostrare:

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso l'organo dirigente, prima della commissione del fatto, un Modello Organizzativo idoneo a prevenire Reati della fattispecie verificatasi;
- b) di aver affidato a un Organismo interno (di seguito, Organismo di Vigilanza, o O.d.V.), dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento;
- c) che le persone che hanno commesso il Reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello;
- d) che non vi sia omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza (di cui alla precedente lett. b);

Nel caso di reati commessi da soggetto in posizione subordinata l'ente è chiamato a risponderne solo qualora si accerti che la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione e vigilanza. Tuttavia è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire Reati della fattispecie verificatasi.

Il vantaggio esclusivo dell'agente (o di un terzo rispetto all'ente) esclude la responsabilità dell'Ente, versandosi in una situazione di assoluta e manifesta estraneità del medesimo alla commissione del reato (art. 5, comma 2, del Decreto).

I requisiti dell'efficacia del Modello sono disciplinati dall'art. 6, comma 2, del Decreto che statuisce che il Modello deve soddisfare le seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i Reati previsti dal Decreto attraverso la mappatura del rischio aziendale;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati;
- d) istituire un organismo di vigilanza e prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- e) introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (in G.U. 15/03/2023, n. 63) ha sostituito, con l'art. 24 comma 5, il comma 2-bis dell'art. 6: «2-bis. I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e).».

Ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (Norme transitorie e di coordinamento), la suddetta modifica **avrà effetto dal 15 luglio 2023** (co.1).

Alle segnalazioni o alle denunce all'autorità giudiziaria effettuate precedentemente all'entrata in vigore del decreto, nonché a quelle effettuate fino al 14 luglio 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 6, commi 2bis, 2ter e 2quater d.lgs. 231/2001 (co.1 ult. parte).

Per i soggetti del settore privato con dipendenti a contratto di lavoro determinato o indeterminato, fino a 249, l'obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna ai sensi del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 **si attua a decorrere dal 17 dicembre 2023**. Fino a tale data, si continua ad applicare l'art. 6 d.lgs. 231/2001, nella formulazione vigente fino all'entrata in vigore del presente decreto.

L'effettività del Modello è invece legata alla sua efficace attuazione che ai sensi dell'art. 7 comma 4 del Decreto richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del Modello);
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Si rileva, inoltre, che, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 81/2008 (c.d. Testo Unico della sicurezza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di seguito anche "TUS"), il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità

amministrativa ai sensi del Decreto deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il modello deve, altresì, prevedere:

- a) idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra elencate;
- b) per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
- c) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- d) un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate;
- e) il riesame e l'eventuale modifica del modello quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

1.6. Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell'ente

Innanzitutto, l'art. 27, comma 1, del Decreto, ha introdotto una forma di tutela a favore dei soci di Società di persone e degli associati ad associazioni, prevedendo che dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune, laddove la nozione di patrimonio deve essere riferita alle Società e agli enti con personalità giuridica, mentre la nozione di "fondo comune" concerne le associazioni non riconosciute.

In tal modo, si scongiura il rischio che i soci e gli associati possano essere chiamati a rispondere con il loro patrimonio personale delle obbligazioni derivanti dalla comminazione all'ente delle sanzioni pecuniarie.

Al comma 2 è previsto che i crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.

Il Decreto agli artt. 28-33 disciplina il regime della responsabilità dell'ente anche in relazione alle vicende modificative quali la trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda.

La Relazione illustrativa al Decreto afferma "Il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato". Il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte: da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'ente; dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi.

In caso di trasformazione, l'art. 28 del Decreto prevede che resta ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di fusione, l'ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del Decreto). L'ente risultante dalla fusione, infatti, assume tutti i diritti e obblighi delle Società partecipanti all'operazione (art. 2504-bis, primo comma, c.c.) e, facendo proprie le attività aziendali, accorpa altresì quelle nel cui ambito sono stati posti in essere i reati di cui le Società partecipanti alla fusione avrebbero dovuto rispondere.

L'art. 30 del Decreto prevede che, nel caso di scissione parziale, la Società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto. Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente. Tale limite non si applica alle Società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato. Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 del Decreto prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che l'ente abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 17 comma 1 lett. b), che l'ente abbia risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso (art. 17 comma 1 lett. a), e che l'ente abbia messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca (art. 17 comma 1 lett. c).

L'art. 32 del Decreto consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art. 20 del Decreto, in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione.

Tuttavia, rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.

Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 del Decreto), modellata sulla generale previsione dell'art. 2560 c.c.; il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni: (i) è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente; (ii) la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza. Al contrario, resta esclusa l'estensione al cessionario delle sanzioni interdittive inflitte al cedente.

SEZIONE SECONDA

1. Descrizione della Società

Kemon svolge la propria attività in Italia nel settore dello sviluppo, realizzazione e distribuzione di prodotti (coloranti fluidi ed in crema, permanenti, shampoo, trattanti, gel e lacche senza gas ed aerosol) nonché erogazione di servizi destinati al mercato cosmetico nazionale ed estero occupandosi altresì della commercializzazione, in Italia e all'estero, di relativi accessori a marchio proprio e del produttore e dell'erogazione di servizi di comunicazione pubblicitaria e di formazione professionale per acconciatori.

La sede legale e lo stabilimento produttivo dell'Azienda sono ubicati in Via E. Mattei, 35 - San Giustino (PG). Presso l'unità locale PG/7 di Via Colombo, 9 – San Giustino (PG) sono ubicate le attività logistiche.

Nel complesso la struttura in oggetto risulta essere collocata all'interno di un lotto completamente urbanizzato e recintato.

Lo Stabilimento è ubicato in pianura (circa 315 mt s.l.m.) nella Z.I. Altomare, del Comune di San Giustino (PG).

Le proprietà Kemon in area Via Mattei/Via Colombo si estendono su 46.000 mq. Su questi l'edificabilità potenziale è di 23.000 mq. I dati delle superfici coperte aziendali attuali sono (verificare i dati inseriti):

- Produzione: 2.300 mq
- Uffici: 1.300 mq
- Magazzini: 4.300 mq
- Totale aree coperte: 7.900 mq

I restanti 38.100 mq sono adibiti a parcheggi, piazzali e aree verdi.

Alla data di approvazione del presente Modello è in corso di completamento l'opera di ampliamento dell'opificio industriale di Via Mattei, 35 con il progetto c.d. "K3" che porterà ad un incremento di 6.000 mq circa (su due livelli).

L'impatto visivo è tale da non creare disturbo al paesaggio in cui è insediato. Lo Stabilimento confina con altri insediamenti industriali e artigianali, tra i quali uno stabilimento per la lavorazione / verniciatura del legno, una cartotecnica, piccoli insediamenti per la lavorazione del legno e meccanica. Nelle vicinanze non sono presenti ospedali / case di riposo, scuole, parchi pubblici e impianti sportivi e/o ricreativi.

L'area nella quale è esteso il Sito è caratterizzata da diversi litotipi (tra i quali: detrito di falda, conoide di deiezione, alluvioni terrazzate, formazioni marnoso – arenarie). L'indagine idrogeologica individua l'acquifero a una profondità compresa tra i 15 e i 25 metri dal p.c. La Z.I. Altomare ricade nella fascia a vulnerabilità degli acquiferi molto elevata.

1.1. Assetto organizzativo e governance

L'assetto organizzativo è formalizzato e rappresentato graficamente dall'organigramma aziendale (allegato al presente Modello e soggetto ad aggiornamento periodico). La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 4 membri cui spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nei limiti previsti dallo Statuto. Al Presidente e AD Giuliano Nocentini, e all'AD Antonella Nocentini spetta la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione e nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Il Collegio Sindacale, nominato dall'assemblea e composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, ha compiti di vigilanza sull'osservanza della legge.

1.2. Strumenti di governance

La Società è dotata dei seguenti sistemi di governo dell'organizzazione aziendale:

- Sistema di deleghe e procure⁶ elaborate sulla base di una mappatura delle funzioni aziendali (job description) a cura della funzione HR e di una società di consulenza.
- Codice Etico e Regolamento Aziendale
- Sistema di Gestione Integrato per la Qualità, l'Igiene, l'Ambiente e la Salute e Sicurezza
- Corpo procedurale interno, costituito da procedure operative standard, procedure generali di sistema, istruzioni di lavoro e comunicazioni interne volte a regolamentare in modo chiaro ed efficace i processi rilevanti della Società.

Le regole, le procedure e i principi contenuti nella documentazione sopra elencata, pur non essendo riportati dettagliatamente nel presente Modello, costituiscono uno strumento a presidio di comportamenti illeciti in generale, inclusi quelli di cui al Decreto che fa parte del più ampio sistema di organizzazione, gestione e controllo che il Modello intende integrare e che tutti i soggetti destinatari sono tenuti a rispettare, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società.

La Società è dotata di un sistema di emissione e gestione della documentazione descrittiva e attuativa di sistema di origine interna e cioè:

- Procedure Generali di Sistema (PGS)
- Procedure Operative Standard (POS)
- Istruzione di Lavoro (IDL)

⁶ In particolare, si intende per delega, un atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso del sistema di comunicazioni organizzative; per procura, un negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

- Istruzioni di Taratura (IDT)
- Metodi di Prova Kemon (MPK)
- Matrici inerenti la modulistica di sistema

Ogni documento emesso è chiaramente redatto in un fascicolo composto da copertina, pagine successive ed eventuali allegati secondo matrici prestabilite, in modo da garantire coerenza, conformità e intelligibilità.

2. Sistema di controllo interno

Le componenti del sistema di controllo sono ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- separazione delle funzioni;
- documentazione dei controlli.

3. Metodologia seguita per la predisposizione del modello mappatura delle attività a rischio

La elaborazione del presente Modello ha preso l'avvio dall'analisi del sistema di governance, della struttura organizzativa e del sistema di controllo interno, ed ha tenuto in espressa considerazione le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza, unitamente a quelle espresse dalle Associazioni di Categoria.

Il processo di elaborazione si è sviluppato in diverse fasi.

- 1) individuazione della mappa delle attività a rischio ossia delle attività svolte dalla Società nel cui ambito possono potenzialmente essere commessi i reati di cui al Decreto secondo quanto espressamente previsto dall'art. 6, c. 2, lett. a) del Decreto,
- 2) analisi del sistema di controllo interno a presidio dei rischi individuati e adozione di un Codice Etico e specifici presidi, finalizzati a governare i suddetti rischi secondo quanto richiesto dall'art. 6 c. 2 lett. b) del d.lgs. 231/01.

Si è poi provveduto ai sensi degli artt. 6 c. 2 lett. d) e lett. e) del Decreto a:

- 3) definire i compiti dell'Organismo di Vigilanza preposto al presidio della effettiva applicazione del Modello e alla verifica in termini di adeguatezza ed efficacia,
- 4) delineare un apparato sanzionatorio in relazione alle violazioni del Modello,
- 5) definire le modalità di diffusione del Modello a tutti i destinatari anche attraverso la formazione del personale,
- 6) definire le modalità di aggiornamento del Modello.

3.1. Mappatura delle attività a rischio

Per attività a rischio si intendono quelle nel cui ambito possono potenzialmente essere commessi i reati di cui al Decreto. La relativa mappatura ha tenuto in debito considerazione la storia e l'evoluzione della Società, i settori in cui opera, la struttura organizzativa di cui la Società è dotata con riferimento ai rischi reato in concreto ipotizzabili.

Tale procedura è stata svolta con l'ausilio di professionisti esterni alla Società con competenze legali (diritto penale, societario, commerciale), contabili, tributarie e si è articolata nelle seguenti sub-fasi:

a) Incontro preliminare e raccolta e analisi di tutta la documentazione societaria

Preliminarmente, il gruppo di professionisti esterni ha partecipato ad un incontro presso la sede aziendale con la Dirigenza e con il referente del Progetto, indicato dalla Società, al fine di pianificare le attività da svolgersi per la redazione del Modello.

Successivamente, la Società ha provveduto a fornire ai professionisti incaricati tutta la documentazione societaria rilevante. A titolo esemplificativo, statuto, organigrammi aziendali, incarichi, manuale del sistema di gestione integrato, manuale della sicurezza, documento di valutazione dei rischi in relazione a tutti i reparti, schede infortuni, polizze assicurative, documentazione relativa alla formazione, procedure operative interne e istruzioni di lavoro in relazione a ciascuna attività, planimetrie.

Tale documentazione è stata sottoposta ad una prima analisi al fine di verificarne la completezza ed al fine di comprendere il modello di business aziendale.

b) Individuazione delle aree di rischio

b.1) Risk assessment preliminare e interviste

Tale fase ha comportato l'identificazione dei processi aziendali e l'individuazione delle aree aziendali nel cui ambito possono potenzialmente essere commessi i reati di cui al Decreto, nonché dei ruoli di responsabilità esistenti all'interno di ciascuna area (anche al fine di valutare sovrapposizioni o carenze organizzative).

A fronte di tale classificazione, sono state identificate le risorse aziendali con una conoscenza approfondita dei citati processi aziendali e dei meccanismi di controllo esistenti (cd. key officers o process owners).

È stato, dunque, pianificato un piano di interviste al fine di costruire un Modello il più possibile aderente agli specifici ambiti operativi e alla struttura organizzativa della Società, con riferimento ai rischi di reato in concreto prospettabili.

Le interviste sono state condotte con l'obiettivo di individuare i processi e le attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto nonché i presidi già esistenti atti a mitigare i predetti rischi.

Le interviste hanno avuto l'ulteriore scopo di sensibilizzare rispetto alle previsioni di cui al d.lgs. 231/2001, rispetto alle attività necessarie per adeguare la Società al predetto Decreto, nonché all'importanza del rispetto delle regole interne adottate dalla Società per la prevenzione dei reati, non solo a tutela della Società ma anche di tutti i dipendenti in posizione apicale e/o subordinata.

Sono stati sottoposti ad interviste sia i soggetti apicali che i soggetti sottoposti alla sorveglianza degli apicali, al fine di ottenere riscontri orizzontali (tra soggetti di pari livello) e trasversali (tra apicali e sottoposti) tramite questionari (specificamente costruiti sulla base delle attività svolte da ciascuna funzione individuate attraverso l'analisi della documentazione societaria) somministrati presso la sede societaria.

b.2) Individuazione dei profili di rischio concreto

In esito alla mappatura dei processi aziendali, con evidenza dei sottoprocessi e dei relativi Responsabili preposti, è stato individuato il profilo di rischio attraverso l'elencazione dei potenziali reati associabili alla determinata area di attività e alla indicazione di quelle che potrebbero essere le modalità di commissione dei reati stessi.

Tale mappatura è stata raccolta in un documento excel di sintesi, condiviso e approvato dai vertici aziendali e rimane a disposizione dell'OdV per l'attività di controllo ad esso affidata. Si specifica inoltre che la mappatura fotografa la situazione esistente al momento di redazione del Modello, ed eventuali modifiche nei processi aziendali determineranno l'aggiornamento successivo della mappatura al fine di ricomprendere nuovi eventuali rischi-reato.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto si riportano le attività aziendali individuate come a rischio (con diverso indice di probabilità e diverso indice di impatto – cd. Magnitudo del rischio), ovvero nel cui ambito potrebbero essere presenti rischi potenziali di commissione delle fattispecie di reato previste dal Decreto:

- gestione dei rapporti e adempimenti con Enti pubblici, Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico servizio
- gestione di procedimenti giudiziari e accordi transattivi
- gestione di beni mobili e immobili legati all'attività aziendale
- gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi
- gestione dei rapporti con fornitori o potenziali fornitori, italiani ed esteri
- gestione degli affidamenti in appalto di lavori, servizi e forniture a Società italiane o estere

- gestione dei flussi monetari e finanziari (entrata e uscita)
- gestione dei conferimenti di incarichi professionali e di consulenza, in Italia e all'estero
- gestione delle regalie/donazioni/sponsorizzazioni
- gestione dei rimborsi spese
- gestione delle spese di rappresentanza
- gestione dell'organizzazione di viaggi, eventi congressuali, fiere e altre iniziative – anche all'estero - rivolte ai clienti, ai fornitori e a qualsiasi altro soggetto
- gestione dei sistemi informativi
- selezione e gestione dei rapporti con sales manager, collaboratori esterni e partner commerciali
- gestione delle attività di vendita e dei rapporti commerciali con clienti o potenziali clienti, italiani ed esteri
- gestione della fiscalità, anche tramite consulenti esterni
- gestione del personale (compresa fase di selezione e assunzione)
- attività di definizione e attuazione delle politiche commerciali
- attività di ricerca e sviluppo per la ideazione e realizzazione di prodotti/servizi
- attività inerenti il marketing, la diffusione di informazioni e/o pubblicità dei prodotti e servizi offerti dalla Società
- attività di etichettatura
- gestione delle schede tecniche
- gestione delle non conformità
- attività di sorveglianza in ordine al diritto d'uso di marchi e brevetti
- Contabilità, bilancio e operazioni sul patrimonio e sul capitale
- gestione della tesoreria e della cassa
- predisposizione della documentazione societaria
- predisposizione delle comunicazioni a soci e/o terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società
- comunicazione, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee
- gestione dei conflitti d'interesse
- valutazione dei rischi aziendali
- gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- gestione della manutenzione degli immobili
- gestione degli adempimenti in materiale ambientale

In tali aree, si ritengono rilevanti i rischi (con diversa magnitudo) di commissione di alcune fattispecie di reato (legate all'attività svolte direttamente dalla Società o – indirettamente - dal contatto con clienti e fornitori) previste dal Decreto:

- Reati in danno della Pubblica Amministrazione – artt. 24 e 25 del Decreto
- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati – art. 24 bis del Decreto
- Delitti di criminalità organizzata – art. 24 ter del Decreto
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico – art. 25 quater del Decreto
- Reati Transazionali, contro il crimine organizzato, il traffico di migranti, l'intralcio alla giustizia – art. 10 L. 146/2006
- Falsità in strumenti o segni di riconoscimento - Art. 25 bis (lettera F bis) del Decreto
- Delitti contro l'industria e il commercio – art. 25 bis.1 del Decreto
- Reati societari – art. 25 ter del Decreto
- Delitti contro la personalità individuale – art. 25 quinquies del Decreto
- Delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro – art. 25 septies del Decreto
- Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio – art. 25 octies e 25octies.1 del Decreto
- Delitti in materia di violazione del diritto di autore – art. 25 novies del Decreto
- Delitti di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria – art. 25 decies del Decreto
- Reati ambientali – art. 25 undecies del Decreto
- Reato di impiego di lavoratori terzi privi di permesso di soggiorno – art. 25 duodecies del Decreto
- Reati di razzismo e xenofobia - art. 25 terdecies del Decreto
- Reati tributari – art. 25 quinquiesdecies del Decreto
- Contrabbando - art. 25 sexiesdecies del Decreto

Relativamente agli altri reati ed illeciti (e tipicamente quelli in materia di Società quotate, in materia di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo, in materia di beni culturali e paesaggistici) si ritiene che la specifica attività svolta dalla Società non presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa. È pertanto stimato esaustivo il richiamo ai principi contenuti sia nel Modello che nel Codice Etico, ove si vincolano gli esponenti aziendali, i collaboratori ed i partners commerciali al rispetto dei valori di solidarietà, tutela della personalità individuale, correttezza, moralità e rispetto delle leggi.

c) Individuazione dei presidi esistenti per ciascuna area di rischio e confronto con i presidi ideali – individuazione del rischio residuo: Gap Analysis

Durante tale fase sono stati identificati e analizzati i meccanismi di controllo vigenti nelle aree sopra individuate (sub b) e soprattutto individuate le eventuali carenze di controllo e/o eventuali lacune organizzative dei processi vigenti nelle aree sensibili individuate nella fase di risk assessment (sub b) rispetto alle disposizioni del Decreto, alla Linee guida di Confindustria e agli orientamenti giurisprudenziali.

In particolare, lo scopo è stato quello di accertare l'esistenza di regole generali a presidio delle attività a rischio, l'esistenza di procedure specifiche che regolino lo svolgimento delle attività a rischio e che introducano attività di monitoraggio delle stesse, l'attuazione concreta delle procedure e del principio di segregazione dei compiti (l'esistenza, quindi, di livelli autorizzativi a garanzia del controllo sui processi decisionali).

È stata dunque effettuata una analisi comparativa tra il sistema esistente (*as is*) ed il sistema ideale ai sensi del Decreto (*to be*) confluito in un documento di sintesi, condiviso con i vertici aziendali ed i key officers, avente ad oggetto le azioni di miglioramento del sistema interno.

4. Codice Etico e procedure aziendali interne

Il Codice Etico prevede una serie di regole deontologiche di carattere generale relative all'intera operatività aziendale, diversamente dal Modello Organizzativo che, invece, è specificamente orientato a prevenire la commissione dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001, attraverso la previsione di regole di comportamento specifiche.

I due documenti sono comunque strettamente correlati, essendo il Codice Etico parte integrante del Modello.

Integrano, inoltre, il Modello tutte le procedure aziendali di volta in volta implementate che, direttamente o indirettamente, siano finalizzate a regolamentare l'attività svolta nelle aree sensibili, rafforzandone i meccanismi di controllo (preventivo o successivo).

5. Organismo di Vigilanza

L'articolo 6 del Decreto prevede che l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati-presupposto se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- a) adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- b) affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (di seguito "l'Organismo di vigilanza" o "l'OdV").

In ossequio al principio di effettività, l'OdV deve essere posto nelle condizioni di assolvere realmente ai complessi e delicati compiti di cui la legge lo investe.

La Società ha optato per una composizione plurisoggettiva dell'OdV.

5.1. Compiti e poteri dell'OdV

Ai sensi degli art. 6 e 7 del Decreto, l'OdV svolge le seguenti attività:

- vigila sull'**effettività** del modello, cioè sulla coerenza tra i comportamenti concreti e il modello istituito;
- valuta l'**adeguatezza** del modello, ossia la sua reale - non già meramente formale - capacità di prevenire i comportamenti vietati;
- analizza il **mantenimento** nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello;
- segnala all'organo dirigente, ai fini degli opportuni provvedimenti, quelle **violazioni** accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'ente;
- cura il necessario **aggiornamento** in senso dinamico del modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti, attraverso suggerimenti e proposte di adeguamento del modello - rivolte al CdA o alle singole funzioni aziendali a seconda della rilevanza e della tipologia di intervento suggerito – successivamente oggetto di follow-up.

I suggerimenti e proposte di adeguamento si rendono necessari in caso di:

- significative violazioni delle prescrizioni del Modello stesso;
- rilevanti modificazioni dell'assetto interno della Società, delle attività d'impresa o delle relative modalità di svolgimento;
- modifiche normative;
- predisporre, su base almeno semestrale, una relazione informativa riguardante le attività di verifica e controllo compiute e l'esito delle stesse (che trasmette agli organi dirigenti e al collegio sindacale).

L'organo dirigente vigila sull'adeguatezza dell'intervento dell'OdV, poiché ad esso compete la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del Modello organizzativo.

Tutte le riunioni dell'OdV sono oggetto di verbalizzazione e ne è garantita la conservazione.

L'OdV può contare sui flussi informativi derivanti dalle strutture aziendali a rischio reato, ha libero accesso a tutta la documentazione societaria ritenuta necessaria per lo svolgimento dei suddetti compiti e può avvalersi dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni.

Quanto alla disciplina dei flussi informativi, è previsto che siano obbligatoriamente trasferite delle funzioni aziendali competenti all'OdV informazioni/documentazione riguardanti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al decreto 231;

- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;
- reportistica relativa ad eventuali accessi/ispezioni/verifiche da parte della P.A.;
- tentativi di concussione/induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità da parte di un P.U. o di minacce da parte di terzi finalizzate ad impedire una testimonianza davanti all'Autorità Giudiziaria o incidere sulla genuinità di testimonianza davanti all'Autorità Giudiziaria;
- conflitti di interesse nell'ambito dei rapporti con la P.A. o con l'Autorità Giudiziaria o nell'ambito delle operazioni o transazioni societarie;
- richieste rivolte ai destinatari del presente Modello, da altri destinatari del Modello o da soggetti terzi nell'ambito dell'attività commerciale, finalizzate ad instaurare un rapporto associativo con finalità delittuose;
- operazioni in cui siano coinvolti soggetti i cui nominativi sono contenuti nelle c.d. "Liste Paesi" nelle c.d. "Liste Nominative", o che siano notoriamente controllati da soggetti contenuti nelle liste medesime;
- eventi dannosi/incidenti rilevanti ai fini dell'applicazione della normativa ambientale e dell'apertura e chiusura di procedimenti relativi a violazioni in materia ambientale;
- reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (attinente in particolare ai piani di formazione e alle spese annuali in formazione; programma, scadenziario ed esiti dell'audit interno e del riesame della direzione; incidenti e quasi incidenti; non conformità).

Inoltre, ciascun destinatario del presente Modello può trasferire all'OdV notizie afferenti ad anomalie e comportamenti non in linea con le norme di comportamento previste dal presente Modello e dal Codice Etico, idonee ad integrare le fattispecie di reato indicate e descritte nel presente Modello.

Al fine di garantire la riservatezza delle suddette segnalazioni, l'OdV dispone di una casella di posta elettronica ordinaria dedicata.

L'OdV può richiedere informazioni in ogni momento al fine di confermare la sussistenza della non rilevanza attribuita a determinate categorie di reato indicate in calce al presente Modello.

5.2. Requisiti dell'OdV

Autonomia ed indipendenza

- autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza o condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente e, in particolare, dell'organo dirigente;
- assenza di condizionamenti a livello economico e personale o situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale;
- assenza di sovrapposizione tra figura del controllato e del controllore;
- assenza di attribuzione di compiti operativi ai componenti che li rendano partecipi delle decisioni dell'attività dell'ente tale da pregiudicarne la serenità di giudizio al momento delle verifiche.

Il requisito dell'indipendenza è valutato nella sua globalità nel caso in cui l'OdV abbia composizione collegiale mista (membri interni ed esterni all'ente).

Professionalità

La scelta dei componenti deve avvenire verificando il possesso di specifiche competenze professionali idonee a garantire l'efficacia dei poteri di controllo e del potere propositivo ad esso demandati.

Per quanto concerne la salute e sicurezza sul lavoro, l'Organismo di vigilanza dovrà avvalersi di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti (RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ASPP - Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, RLS - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, MC - Medico Competente, addetti primo soccorso, addetto emergenze in caso d'incendio), comprese quelle previste dalle normative di settore quali, ad esempio, il già citato decreto 81 del 2008.

Continuità d'azione

Tale requisito è garantito dalla presenza di componenti interni, i quali possono offrire un contributo assiduo, dalla durata dell'incarico.

5.3. Modalità di nomina e revoca e durata in carica

I componenti dell'OdV sono nominati dal CdA, restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

I componenti sono revocati dal CdA laddove venga meno anche solo uno tra i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, onorabilità⁷.

⁷ la carica di membro dell'Organismo di Vigilanza non può essere ricoperta da coloro che, salvi gli effetti della riabilitazione, sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ovvero sono stati condannati con sentenza irrevocabile per un qualsiasi reato, oppure siano stati radiati da albi professionali per motivi disciplinari.

6. Sistema disciplinare

6.1.1. Premessa

L'individuazione di un sistema disciplinare è uno degli elementi essenziali del Modello Organizzativo ex d.lgs. 231/01, (di seguito Modello), al fine di accertare e perseguire le violazioni dei principi, delle regole e delle procedure previste dal Modello stesso, nonché dei principi comportamentali contenuti nel Regolamento Aziendale attualmente vigente, considerati anch'essi come disposizioni impartite dal datore di lavoro così come previsto dall'art. 2104 c.c.

Data la gravità delle conseguenze per la Società in caso di comportamenti illeciti di dipendenti, dirigenti, amministratori, sindaci, consulenti, collaboratori, tirocinanti e soggetti terzi, qualsiasi inosservanza del Modello configura violazione dei doveri di diligenza e di fedeltà (artt. 2104, 2105 e 2106 c.c.) e, nei casi più gravi, lede il rapporto di fiducia instaurato con la Società.

L'applicazione delle sanzioni ai sensi del presente sistema disciplinare prescinde dall'apertura e dall'esito del procedimento penale avviato dall'Autorità Giudiziaria, laddove la condotta tenuta dal soggetto costituisca una fattispecie di reato perseguibile in base alle disposizioni normative vigenti.

6.1.2. Soggetti Destinatari

Il presente sistema disciplinare trova applicazione nei confronti della Direzione Aziendale, dei soci, dei dipendenti (dirigenti, quadri ed impiegati), dei consulenti esterni, dei collaboratori, dei tirocinanti e dei terzi in genere che abbiano in corso rapporti contrattuali con la Società.

Tutti i destinatari devono essere adeguatamente informati circa l'esistenza ed il contenuto del presente documento.

Tale compito viene affidato alla Direzione Aziendale di concerto con l'Organismo di Vigilanza (OdV).

6.1.3. Condotte rilevanti

Deve essere considerata violazione del Modello, ogni tipologia di condotta, commissiva od omissiva (anche colposa), in grado di ledere l'efficacia del Modello stesso, quale strumento di prevenzione del rischio di commissione dei reati rilevanti ai fini del d.lgs. 231/01.

Pertanto, per violazione o inosservanza del Modello, si intende:

- la violazione dei principi espressi dal Codice Etico che prevedono per lo più divieti di carattere generale, sanzionate da norme penali conoscibili da chiunque;
- la violazione di quanto previsto dai protocolli e dalle procedure facenti parte integrante del Modello organizzativo;
- la violazione delle disposizioni contenute nella normativa ambientale e dalla normativa prevista in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.lgs. 81/2008 applicabili

alla realtà aziendale, con particolare riferimento alla mancata osservanza degli adempimenti richiesti e richiamati all'interno dei documenti SGI;

- qualsiasi violazione degli obblighi informativi verso l'OdV, commessa dai soggetti apicali e/o dal personale operante nella Società. Si precisa che costituisce violazione dei suddetti obblighi informativi anche la mancata trasmissione in tutto o in parte e/o l'invio non veritiero di documentazione, dati, informazioni, richieste dallo stesso OdV o previste dal Modello, dai protocolli, dalle procedure vigenti.

Sussiste per chiunque l'obbligo di segnalare il presunto verificarsi di situazioni anomale o atipiche nello svolgimento delle normali attività, avendo cura di seguire la via gerarchica riferendo al responsabile della funzione di riferimento, salvo che tale responsabile sia coinvolto nella violazione. Sarà onere del ricevente, comunicare all'OdV la segnalazione pervenuta.

In particolare, si ricorda che il Modello organizzativo prevede la tempestiva trasmissione delle seguenti informazioni:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al d.lgs. 231/2001, avviate anche nei confronti di ignoti;
- rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito delle attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti nei confronti dei dipendenti), ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione dei procedimenti disciplinari;
- ogni eventuale modifica e/o integrazione al sistema di deleghe e procure;
- ogni eventuale modifica dell'assetto organizzativo della Società;
- ogni eventuale emanazione, modifica e/o integrazione alle procedure operative rilevate ai fini del d.lgs. 231/2001;
- la trasmissione di ogni altra informazione, dato o documento richiesto dai singoli protocolli e/o dallo stesso OdV, nelle forme da questo stabilite;
- la mancata partecipazione e frequenza ai corsi di formazione in materia di d.lgs. 231/01,;
- la violazione di qualsiasi altra regola e/o principio espresso nel Modello organizzativo.

Le sanzioni disciplinari di cui al presente Sistema saranno applicate a prescindere dall'accertamento dall'eventuale responsabilità di carattere penale e nel pieno rispetto della Legge 20 maggio 1970 n. 300, dei CCNL vigenti e delle procedure aziendali. Come anticipato, attraverso l'adozione del presente sistema disciplinare si è inteso sanzionare la violazione dei protocolli e delle procedure interne riferibili alle attività aziendali nel cui ambito può annidarsi il rischio di commissione di illeciti penali previsti da d.lgs. 231/2001, nonché la violazione

dei principi etici condivisi dalla Società. In tal senso, per una più adeguata personalizzazione della sanzione si è proceduto secondo i criteri che di seguito saranno riportati.

Poiché ciascuna violazione si materializza secondo aspetti peculiari e spesso irripetibili, si è ritenuto opportuno individuare taluni parametri che possono oggettivamente guidare l'applicazione della sanzione disciplinare. Tali parametri, formulati sulla base di una natura oggettiva, non consentono valutazioni discrezionali e tengono soprattutto conto delle specifiche modalità realizzative della violazione e di eventuali precedenti disciplinari dell'interessato. Quanto agli aspetti connessi alla intenzionalità della violazione ovvero al grado della colpa, anche in tali casi questi dovranno essere desunti da circostanze del caso concreto di cui inevitabilmente dovrà darsi atto nella motivazione del provvedimento con cui viene applicata la sanzione.

Pertanto, le violazioni vengono suddivise in:

- violazione lieve/mancanza lieve: ogni violazione che non abbia prodotto danni e/o pregiudizi di qualunque tipo, compreso il pregiudizio all'immagine dell'ente e non abbia prodotto conseguenze nei rapporti con gli altri esponenti dell'ente stesso.
- violazione grave /mancanza grave: ogni violazione di una o più regole o principi previsti nel Modello, nel Codice Etico, nelle Procedure e degli obblighi informativi all'OdV, tale da esporre le Società al rischio di applicazione di una sanzione prevista dal d.lgs. n. 231/01.
- violazione gravissima: ogni violazione di una o più regole o principi previsti nel Modello, nel Codice Etico, nelle Procedure e degli obblighi informativi all'OdV, tale da esporre le Società al rischio di applicazione di una sanzione prevista dal d.lgs. n. 231/01 e da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.

Nella valutazione della lieve, grave o gravissima irregolarità dovranno essere considerati i seguenti parametri:

- intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione (es. essersi attivati per neutralizzare gli sviluppi negativi della condotta);
- gravità del danno o del pericolo cagionato alla Società;
- sussistenza o meno di precedenti disciplinari del trasgressore, nei limiti consentiti dalla legge;
- mansioni del lavoratore;
- posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

6.1.4. Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti e dirigenti

Ai dipendenti che violano il Modello, ferma restando la preventiva contestazione e la procedura prevista dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, sono irrogabili le sanzioni previste dai Contratti Collettivo Nazionale di Lavoro applicati ("CCNL Chimici" e "CCNL Dirigenti Industria") e nel rispetto del principio di gradualità della sanzione e di proporzionalità alla gravità dell'infrazione. In particolare, le mancanze del lavoratore possono dar luogo all'adozione, a seconda della loro gravità, di uno dei seguenti provvedimenti disciplinari:

- rimprovero inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
- rimprovero inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto;
- multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione;
- sospensione della retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 8;
- licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.

Ai fini del rispetto del Modello Organizzativo, il suddetto procedimento e le relative sanzioni saranno applicabili altresì ai lavoratori con qualifica dirigenziale.

Detti provvedimenti saranno adottati dalla Società tramite il responsabile della funzione HR, nelle forme previste dal CCNL vigente e in conformità alle disposizioni di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

Copia degli atti relativi ai procedimenti disciplinari aperti su segnalazione o raccomandazione dell'Organismo di Vigilanza deve essere fornita, senza ritardo, all'Organismo di Vigilanza stesso.

6.1.5. Sanzioni nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci

Dovranno essere irrogate sanzioni disciplinari nei seguenti casi:

- violazione dei principi espressi dal Codice Etico che prevedono per lo più il divieto di condotte che sono direttamente sanzionate da norme penali conoscibili da chiunque;
- violazione di quanto previsto dai protocolli e dalle procedure facenti parte integrante del Modello organizzativo (Modello organizzativo – Parte speciale);
- violazione delle norme previste dalla normativa ambientale e dalla normativa prevista in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.lgs. 81/2008 applicabili alla realtà aziendale, con particolare riferimento alla mancata osservanza degli adempimenti richiesti e richiamati all'interno del "Protocollo integrato in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro" ed ai principi, regole e procedure contenute nel Sistema di Gestione della Sicurezza della Società che si richiama integralmente;
- qualsiasi violazione degli obblighi informativi verso l'OdV.

Costituisce violazione dei suddetti obblighi informativi, la mancata trasmissione in tutto o in parte e/o invio non veritiero di documentazione, dati, informazioni, richieste dallo stesso OdV o previste dal Modello organizzativo, dai protocolli, dalle procedure.

In particolare, si ricorda che il Modello organizzativo prevede nella parte generale la tempestiva trasmissione delle seguenti informazioni:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al d.lgs. 231/2001, avviate anche nei confronti di ignoti;
- notizie relative all'effettiva attuazione del Modello, evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti nei confronti dei dipendenti), ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione dei procedimenti disciplinari;
- ogni eventuale modifica e/o integrazione al sistema di deleghe e procure;
- ogni eventuale modifica dell'assetto organizzativo della Società;
- ogni eventuale emanazione, modifica e/o integrazione alle procedure operative rilevate ai fini della 231/2001;
- la trasmissione di ogni altra informazione, dato o documento richiesto dai singoli protocolli e/o dallo stesso OdV, nelle forme da questo stabilite;
- ogni altra informazione, dato o documento a disposizione dei consiglieri e/o dei sindaci che possano essere rilevanti ai fini dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001 e del Modello organizzativo della Società;
- la mancata partecipazione e frequenza ai corsi di formazione in materia di d.lgs.231/01, ivi compresa la mancata compilazione del questionario di valutazione di fine corso;
- la violazione di qualsiasi altra regola e/o principio espresso nel Modello organizzativo;
- ogni altra violazione grave tale da configurare un notevole inadempimento ovvero tali da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia instaurato con la Società;
- non curanza delle proposte dell'OdV di aggiornare/modificare il Modello organizzativo. Per "non curanza" si intende, la mancata trattazione della segnalazione di aggiornamento/modifica del Modello organizzativo;
- coinvolgimento in procedimenti penali per i reati per cui è prevista la responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001.

Nell'ipotesi di violazioni commesse dagli Amministratori, l'OdV renderà edotta l'Assemblea dei soci per il tramite del Collegio Sindacale affinché adotti i seguenti provvedimenti:

- sospensione temporanea dell'incarico;
- revoca dell'incarico.

Nell'ipotesi di violazioni commesse dal Collegio sindacale, l'OdV renderà edotto il Consiglio d'amministrazione o uno dei suoi componenti affinché adotti i seguenti provvedimenti:

- sospensione temporanea dell'incarico;
- revoca dell'incarico.

La sanzione verrà scelta e commisurata dall'Assemblea dei soci/Consiglio di Amministrazione in relazione alla gravità del fatto in concreto verificatosi ed al pregiudizio che potrebbe derivarne alla Società.

Per la definizione di violazione lieve/grave/gravissima e per la determinazione dei criteri di valutazione della gravità si veda la sezione Condotte Rilevanti del presente documento.

6.1.6. Sanzioni nei confronti di consulenti, collaboratori, tirocinanti e soggetti terzi

Qualsiasi condotta posta in essere da soggetti con rapporto libero professionale (soggetto alle previsioni degli artt. 2229 ss. c.c. nonché alle specifiche normative di settore), consulenti, collaboratori, tirocinanti e terzi che intrattengono rapporti con la Società, in contrasto con le regole che compongono il Modello e poste da questa a presidio del rischio di commissione di un reato sanzionato dal D.lgs. 231/2001, potrà determinare, come previsto da specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, negli accordi e nei contratti, l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

Tali comportamenti verranno integralmente valutati dall'OdV che, sentito il parere del Responsabile della Funzione che ha richiesto l'intervento del professionista e previa diffida dell'interessato, riferirà tempestivamente e per iscritto all'Alta direzione e, nei casi ritenuti più gravi, anche al Collegio Sindacale.

È compito dell'Alta direzione, individuare e valutare l'opportunità dell'inserimento delle suddette clausole nei contratti che regolamentano il rapporto con detti soggetti nell'ambito delle attività aziendali potenzialmente esposte alla commissione dei reati di cui al D.lgs. 231/2001.

6.1.7. Criteri di commisurazione delle sanzioni

La valutazione circa l'entità delle infrazioni commesse spetta all'OdV che dovrà darne tempestiva comunicazione all'Alta Direzione e, contestualmente, formulare un parere sulla base delle seguenti circostanze:

- i tempi e le modalità concrete di realizzazione dell'infrazione;
- la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;
- l'entità del danno o del pericolo come conseguenza dell'infrazione per la Società e per tutti i dipendenti ed i portatori di interesse della stessa;
- la prevedibilità delle conseguenze;
- le circostanze nelle quali l'infrazione ha avuto luogo.

Si segnala che la recidiva costituisce un'aggravante e comporta l'applicazione di una sanzione più grave.

6.1.8. Accertamento delle sanzioni

Con riferimento alla procedura di accertamento delle violazioni, è necessario che venga mantenuta la distinzione tra i soggetti legati all'Organizzazione aziendale da un vincolo di subordinazione e gli altri soggetti, comunque destinatari delle disposizioni del Modello e del relativo sistema disciplinare.

Per i primi, viene fatta salva l'applicazione del procedimento disciplinare come disciplinato dall'art. 7 della Legge 300 del 1970 e delle particolarità eventualmente previste dai CCNL vigenti in azienda.

Tuttavia, viene previsto il necessario coinvolgimento dell'OdV nelle fasi di accertamento delle infrazioni e di applicazione delle successive sanzioni, laddove le violazioni interessino le disposizioni che compongono il Modello.

Per gli altri soggetti, il procedimento disciplinare sarà interamente gestito dall'Alta Direzione, che avvierà il procedimento su segnalazione dell'OdV.

6.1.9. Validità

Il presente sistema disciplinare entra in vigore dalla data di adozione da parte del C.d.A., ed ha scadenza illimitata, fatta salva ogni esigenza di revisione che possa emergere dalle attività di Riesame annuale. Qualunque sua variazione e/o integrazione dovrà essere approvata dall'Alta direzione.

6.1.10. Normativa di riferimento

- Art. 7 della Legge n. 300/1970 – Statuto dei lavoratori;
- Contratti Collettivi di Lavoro applicabili ai lavoratori del Settore e/o Comparto;
- Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n° 196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” (testo unico della privacy) e successivi aggiornamenti;
- Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231- “Responsabilità amministrativa degli Enti” e successive modifiche e/o integrazioni;
- Decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81;
- D.lgs. n. 231/07;
- Regolamento aziendale;
- Documentazione di sistema rilevante;
- Linee Guida di settore.

7. Diffusione del Modello e del codice etico

Tutti i destinatari del presente Modello sono tenuti a prenderne visione e ad adeguarsi alle regole ivi previste (anche contestualmente all'assunzione o al passaggio a nuove mansioni/funzioni o alla stipula dei relativi contratti), con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento dei destinatari nelle attività sensibili indicate in ciascuna parte speciale del presente Modello.

La diffusione del Modello e del codice etico avviene mediante pubblicazione integrale, unitamente alla documentazione richiamata dal Modello, in apposita sezione della intranet aziendale, accessibile a tutti i dipendenti, grazie alla quale è possibile tracciare la presa visione

Per i neo assunti è fornita l'informativa all'atto di sottoscrizione del contratto nel quale è inserita specifica clausola che impone la conoscenza ed il rispetto delle regole di cui al Modello e al codice etico.

La Società promuove la conoscenza e la comprensione del Modello anche attraverso la formazione mirata (in seguito, "formazione 231"), nell'ambito della gestione della formazione e della qualificazione del personale interno. La formazione 231 si compone di una parte generale e di una parte specifica, differenziata nei contenuti e nelle modalità, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, della funzione di rappresentanza della Società.

Nei rapporti con terzi (fornitori, collaboratori esterni, consulenti etc...) è fornita l'informativa all'atto di sottoscrizione del contratto o dell'incarico nel quale è inserita specifica clausola che impone la conoscenza ed il rispetto delle regole di cui al Modello e del Codice Etico.

8. Aggiornamento del Modello

Il Modello, e tutta la documentazione ivi richiamata, è costantemente aggiornata a cura della Società, anche sulla base delle indicazioni fornite dall'O.d.V. e/o dal Consiglio di Amministrazione.

9. Certificazioni

Storico delle certificazioni

- **agosto 1998** il sistema qualità della Kemon è certificato come conforme ai requisiti della Norma UNI EN ISO 9002:1994 (Certificato SGS ICS, N°98.167)
- **novembre 2003** il Sistema di Gestione per la Qualità viene adeguato ai requisiti della Norma UNI EN ISO 9001:2000 (Certificato SGS Italia S.p.A., N°IT98/0167).
- **giugno 2007** il Sistema di Gestione Ambientale di Kemon è certificato come conforme ai requisiti della Norma UNI EN ISO 14001:2004 (Certificato SGS, N°IT07/0910).
- **ottobre 2007** Kemon ottiene la certificazione Eco Bio Cosmesi rilasciata da Ente ICEA, per i prodotti Villa Lodola interamente biologici, appartenenti alla linea Actyva: certificato N° IT 084 BC.
- **luglio 2013** Kemon ottiene il certificato di conformità ai requisiti della Norma ISO 22716:2007 Guidelines on Good Manufacturing Practices (Certificato SGS FR13/012182).
- **luglio 2014** Kemon ottiene la certificazione aziendale secondo i requisiti della Norma BS OHSAS 18001:2007
- **Luglio 2019** il Sistema di Gestione Ambientale viene adeguato ai requisiti della Norma UNI EN ISO 14001:2015.

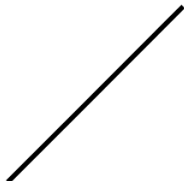
- **settembre 2020** il Sistema di Gestione per la salute e sicurezza sul lavoro viene adeguato ai requisiti della Norma UNI ISO 45001:2018 (Certificato IT 14/0657)

Certificazioni attive alla data di approvazione del presente Modello

- ISO 9001
- ISO 22716
- ISO 14001
- ISO 45001

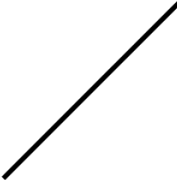
Certificazioni di prodotto attive alla data di approvazione del presente Modello

- ICEA Cosmos Organic
- ICEA Vegetarian / Vegan (applicabile solo vegan)
- Disciplinari Love Nature e Green & Clean
- ISO 16128



PARTE SPECIALE

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
Adottato ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231



PARTE SPECIALE - Indice

PARTE SPECIALE A

Reati in danno della Pubblica Amministrazione – artt. 24 e 25 del Decreto

PARTE SPECIALE B

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati – art. 24 bis del Decreto

PARTE SPECIALE C

Delitti di criminalità organizzata – art. 24 ter del Decreto

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico – art. 25 quater del Decreto

Reati Transazionali, contro il crimine organizzato, il traffico di migranti, l'intralcio alla giustizia – art. 10 L. 146/2006

PARTE SPECIALE D

Falsità in strumenti o segni di riconoscimento - Art. 25 bis (lettera F bis) del Decreto

Delitti contro l'industria e il commercio – art. 25 bis.1 del Decreto

PARTE SPECIALE E

Reati societari – art. 25 ter del Decreto

PARTE SPECIALE F

Delitti contro la personalità individuale – art. 25 quinquies del Decreto

PARTE SPECIALE G

Delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro – art. 25 septies del Decreto

PARTE SPECIALE H

Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti – art. 25 octies e 25octies.1 del Decreto

PARTE SPECIALE I

Delitti in materia di violazione del diritto di autore – art. 25 novies del Decreto

PARTE SPECIALE L

Delitti di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria – art. 25 decies del Decreto

PARTE SPECIALE M

Reati ambientali – art. 25 undecies del Decreto

PARTE SPECIALE N

Reato di impiego di lavoratori terzi privi di permesso di soggiorno – art. 25 duodecies del Decreto

PARTE SPECIALE P

Reati di razzismo e xenofobia - art. 25 terdecies del Decreto

PARTE SPECIALE Q

Reati tributari - art. 25 quinquiesdecies del Decreto

PARTE SPECIALE R

Contrabbando - art. 25 sexiesdecies del Decreto

PARTE SPECIALE A

Reati in danno della Pubblica Amministrazione – artt. 24 e 25 del Decreto

Premessa

L'art. 24 del Decreto rubricato "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture" prevede che:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli **articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640 bis e 640 ter** se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
- 2bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del **delitto di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898**.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

L'Art. 25 del Decreto rubricato "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione e abuso d'ufficio" prevede che:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli **articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale**, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'UE, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli **articoli 314, primo comma, 316 e 323 c.p.**
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli **articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale**, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei **delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale**, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli **articoli 320 e 322-bis**.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

I reati-presupposto

GRUPPO A – art. 24 del Decreto

- **Art. 316-bis c.p. Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea**

Il reato sussiste se un soggetto riconducibile alla Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, dopo che la Società ha ricevuto dallo Stato, dalla Comunità europea o da un altro ente pubblico fondi o agevolazioni destinati alla realizzazione di un progetto di interesse pubblico, non spende quanto ricevuto per attuare il progetto cui le somme erano destinate. Il reato è commesso soltanto se alla scadenza del termine entro cui le somme avrebbero dovuto essere spese per la finalità di interesse pubblico queste non risulteranno spese per tale finalità. Nel caso in cui, invece, le somme ricevute vengano spese per altre finalità ma, prima della scadenza del termine, venga impiegata una somma equivalente per realizzare il progetto pubblico, è esclusa la responsabilità penale. La procedibilità è d'ufficio.

- **Art. 316-ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato**

Il reato sussiste se un soggetto riconducibile alla Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, presenti documenti o dichiarazioni falsi o che attestino il falso oppure ometta di riferire informazioni dovute e così facendo la Società ottenga dallo Stato, dalla Comunità europea o da un altro ente pubblico un finanziamento, un mutuo agevolato o un contributo che altrimenti non avrebbe ottenuto. La condotta è penalmente rilevante soltanto se l'erogazione ottenuta supera i 3.999, 96 €; se è pari o inferiore a tale cifra si applica soltanto una sanzione amministrativa e la Società non è responsabile ai sensi del d.lgs. n. 23/2001.

Perché sussista il reato di cui all'art. 316-ter è necessario che la presentazione del documento o della dichiarazione falsa o attestante il falso non costituisca un artificio o un raggirio: in tal caso si applicherà l'art. 640-bis, c.p. Si applica sicuramente l'art. 316-ter se il soggetto si limiti ad omettere di riferire l'informazione rilevante, dato che la mera omissione non può costituire artificio o raggirio. Tenzialmente, neanche la semplice esposizione di dati falsi costituisce raggirio integrante la truffa di cui all'art. 640-bis c.p., ed è punita a norma di questa disposizione. La procedibilità è d'ufficio.

- **Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture.**

Il reato sussiste se un soggetto riconducibile alla Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, commetta una frode nell'esecuzione di contratti di fornitura o nell'adempimento di obblighi derivanti da contratti di fornitura conclusi con lo Stato, con un altro ente pubblico, con imprese esercenti servizi pubblici o di pubblicità necessità oppure con l'Unione Europea. La frode può

consistere in una qualunque esecuzione sleale degli obblighi contrattuali che comporti un inadempimento in malafede delle obbligazioni assunte. Il reato è perseguibile d'ufficio.

- **Art. 640, co. 2, n. 1 c.p. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea**

Il reato sussiste se un soggetto riconducibile alla Società induce taluno in errore tramite artifici (ovverosia simulando ciò che non esiste o dissimulando ciò che esiste) o raggiri (artifici verbali) e, così facendo, faccia ottenere alla Società un profitto ingiusto in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea. Il profitto ingiusto non deve consistere nell'indebita percezione di un'erogazione pubblica. In tal caso, si realizzerà il reato descritto all'articolo successivo.

- **Art. 640-bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**

Il reato sussiste se un soggetto riconducibile alla Società attua artifici o raggiri (v. artt. precedenti) grazie ai quali, causando l'errore di taluno, la Società ottenga dallo Stato, dalla Comunità europea o da un altro ente pubblico un finanziamento, un mutuo agevolato o un contributo che altrimenti non avrebbe ottenuto. Il reato è perseguibile d'ufficio.

- **Art. 640-ter c.p. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico**

Il reato sussiste se un soggetto riconducibile alla Società fa ottenere alla stessa un ingiusto profitto in danno dello Stato o di un altro ente pubblico, inducendo taluno in errore tramite l'alterazione di un sistema informatico o la modificazione abusiva (eseguita senza averne diritto) del contenuto o della destinazione di dati, informazioni o programmi informatici. Per il reato in esame, si procede a querela di parte, salvo che per i casi previsti dal comma 3.

Il D. Lgs. 184/2021 è intervenuto modificando il testo del delitto di "Frode informatica", di cui all'art. 640-ter, introducendo una nuova circostanza aggravante nel caso in cui dalla alterazione del sistema informatico derivi un trasferimento "di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale".

- **Art. 2, l. 898 del 23 dicembre 1986 Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.**

Il reato sussiste se un soggetto riconducibile alla Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, consegue indebitamente, mediante esposizione di dati o notizie falsi, per sé, per la Società o per altri, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni per un valore pari o superiore a € 5.000,00 a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo, oppure le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, per un valore superiore a € 5.000,00, o ancora, sempre per un valore superiore a € 5.000,00 le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria. Se il soggetto non si limita a esporre dati e

notizie falsi ma attua artifici o raggiri per conseguire i contributi di cui sopra (anche per un valore inferiore a 5.000,00 €) ricorre il più grave reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640-bis, c.p. (ad es., nel caso in cui oltre a riportare un dato falso il soggetto produca consapevolmente un documento falsificato a supporto del dato stesso).

GRUPPO B – art. 25 del Decreto

- **Art. 357 c.p. Nozione del pubblico ufficiale**

Ai fini delle disposizioni richiamate dall'art. 25 del d.lgs. 231/2001, per pubblico ufficiale si intende un soggetto che:

- 1) esercita una pubblica funzione giudiziaria o comunque svolge una mansione ausiliaria o collaborativa rispetto all'autorità giurisdizionale (ad es. giudici ordinari e amministrativi, magistrati onorari, ufficiali giudiziari, messi di conciliazione, consulenti tecnici e ausiliari della polizia giudiziaria, operatori amministrativo addetto al rilascio di certificati presso la cancelleria di un tribunale, custodi di cose pignorate o commissionari per la vendita delle stesse, assistenti e agenti del corpo di polizia penitenziaria)

oppure

- 2) esercita una pubblica funzione legislativa (ad es., parlamentari, consiglieri comunali)

oppure

- 3) esercita una pubblica funzione amministrativa, per tale intendendosi una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico o atti autoritativi e all'interno della quale gli sia attribuito il potere di manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione, tramite atti certificativi, deliberativi o autoritativi o di partecipare (anche tramite attività a carattere accessorio, consultivo o sussidiario) all'esercizio da parte della Pubblica Amministrazione di poteri certificativi, deliberativi o autoritativi.

A titolo meramente esemplificativo, sono individuati quali soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione:

- lo Stato;
- le Regioni;
- le Province;
- i Comuni;
- i Ministeri;
- gli Enti Pubblici non economici (INPS, INAIL, ISTAT)
- altri Enti Pubblici (ASL, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, ARPA ecc.).

- **Art. 358 c.p. Nozione della persona incaricata di pubblico servizio**

Ai fini delle disposizioni richiamate dall'art. 25 del d.lgs. 231/2001, per incaricato di pubblico servizio si intende un soggetto che svolge attività disciplinate da norme di diritto pubblico o atti autoritativi e, da un lato, non abbia (o non partecipi all'esercizio dei) poteri autoritativi, deliberativi e certificativi della pubblica funzione mentre, dall'altro, non svolge mere mansioni di ordine né fornisca prestazione d'opera meramente materiale ma detiene un potere decisionale autonomo (non sono incaricati di pubblico servizio, ad es., addetti al recapito pacchi postali, operatori Enel incaricati del distacco dei fili conduttori in derivazione all'utenza del privato, portieri degli ospedali).

- **Art. 314 co. 1, c.p. Peculato.**

Il reato sussiste se un soggetto riconducibile alla Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, induce, collabora o costringe un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ad appropriarsi del denaro o di un'altra cosa mobile altrui di cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio medesimo abbia il possesso o la disponibilità per ragioni di servizio o comunque dovute alle competenze del suo ufficio o servizio pubblico. La Società è responsabile soltanto se dal fatto deriva un'offesa agli interessi finanziari dell'Unione Europea. Il reato è procedibile d'ufficio.

- **Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui.**

Il reato sussiste se un soggetto riconducibile alla Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, induce, collabora o costringe un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ad accettare o tenere per sé denaro o altra cosa mobile che gli siano stati consegnati per errore. Affinché siano integrati gli estremi del reato di cui all'art. 316 c.p. e la Società sia responsabile è necessario che:

- 1) l'errore del soggetto che consegna il bene non sia stato provocato con l'inganno dal pubblico ufficiale, dall'incaricato di pubblico di servizio o da un soggetto che agisce previo accordo o su comando degli stessi;
- 2) il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio deve sapere che la cosa gli è stata consegnata per errore e che non gli spetta;
- 3) il bene deve essere stato consegnato al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio per ragioni di servizio o comunque dovute alle competenze del suo ufficio o servizio pubblico;
- 4) dal fatto sia derivata un'offesa agli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Il reato è procedibile d'ufficio.

- **Artt. 318 e 321 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione**

Il reato sussiste se un soggetto riconducibile alla Società dà, a un pubblico ufficiale o a un terzo, o promette al pubblico ufficiale di dare, al pubblico ufficiale o a un terzo, denaro o altra utilità affinché lo stesso pubblico ufficiale compia un atto conforme ai suoi doveri d'ufficio che va nell'interesse o a vantaggio della Società. Affinché sussista il reato è necessario che il pubblico ufficiale, almeno, accetti l'offerta.

- **Artt. 319, 319-bis e 321 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**

Il reato sussiste se un soggetto riconducibile alla Società dà a un pubblico ufficiale o a un terzo, o promette al pubblico ufficiale di dare, denaro o altra utilità affinché lo stesso pubblico ufficiale compia un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio che va nell'interesse o a vantaggio della Società. Affinché sussista il reato è necessario che il pubblico ufficiale, almeno, accetti l'offerta.

La sanzione per la Società è aumentata se il fatto riguarda il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi e la Società ne ricava un profitto di rilevante entità.

- **Artt. 319-ter e 321 c.p. Corruzione in atti giudiziari**

Il reato sussiste se un soggetto riconducibile alla Società tiene una delle condotte descritte ai due articoli precedenti per favorire la Società o danneggiare una parte, sempre a vantaggio della Società, in un processo civile, penale o amministrativo. In tutti i casi, si procede d'ufficio.

- **Art. 319-quater, co. 2 c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità**

Il reato sussiste se un soggetto riconducibile alla Società si lascia indurre, nell'interesse o a vantaggio della Società, da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio a promettergli o a dare indebitamente, al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio o a un terzo, denaro o altra utilità. La procedibilità è d'ufficio.

- **Artt. 320 e 321 c.p. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio**

Il reato sussiste se un soggetto riconducibile alla Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, commette i fatti descritti agli artt. 318 e 319 c.p. nei confronti di un incaricato di pubblico servizio.

- **Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione**

Il reato sussiste se un soggetto riconducibile alla Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, commette i fatti descritti agli artt. 318 e 319 c.p. ma il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta. Il reato è perseguibile d'ufficio.

- **Art. 317 c.p. Concussione**

Il reato sussiste se un soggetto riconducibile alla Società dà, al pubblico ufficiale o un terzo, o promette al pubblico ufficiale di dare, allo stesso pubblico ufficiale o a un terzo, denaro o utilità perché costretto dallo stesso pubblico ufficiale tramite un uso distorto del potere pubblico o la minaccia di usare il potere pubblico in danno della Società. Il reato è perseguibile d'ufficio.

- **Art. 322-bis c.p. Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi della Comunità europea o di funzionari della Comunità europea e degli Stati esteri**

Il reato sussiste se i fatti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319 quater, co. 2, 320 e 322 c.p. sono commessi dando, offrendo o promettendo il denaro o altra utilità a 1) membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) funzionari o agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) membri e addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 6) persone che esercitando funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione Europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione; 7) giudici, procuratori, procuratori aggiunti, funzionari e agenti della Corte penale internazionale, persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, membri e addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Il reato sussiste, inoltre, se i fatti di cui agli artt. 319-quater, co. 2 e 322 sono commessi dando, offrendo o promettendo denaro o altra utilità a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.

- **Art. 323 c.p. Abuso d'ufficio.**

Il reato sussiste se un soggetto riconducibile alla Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, induce, collabora o costringe un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio a procurare intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale a sé o ad altri, dal quale derivi un'offesa o ad arrecare un ingiusto danno patrimoniale ad altri con una delle seguenti condotte:

1) esercitando in violazione di norme di legge o di regolamento le proprie funzioni pubblici o i servizi pubblici cui è tenuto per il proprio ruolo nella Pubblica Amministrazione

oppure

2) omettendo di astenersi dal compiere un atto amministrativo se in conflitto di interessi (perché sono coinvolti anche gli interessi proprio o di un prossimo congiunto)

oppure

3) omettendo di astenersi dal compimento dell'atto quando – comunque – la legge imporrebbe l'astensione.

La Società è responsabile soltanto se dal fatto deriva un'offesa agli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Il reato è perseguibile d'ufficio.

- **Art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite.**

Il reato sussiste se un soggetto riconducibile alla Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, per sé, per altri o per la Società, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio oppure per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, in relazione al compimento di un atto conforme (art. 318 c.p.) o contrario (art. 319 c.p.) ai doveri del suo ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Il reato è perseguibile d'ufficio.

Processi e attività sensibili

La Società non esercita una pubblica funzione come descritta dall'art. 357 c.p., non partecipa a gare di appalto pubblico, non stipula contratti pubblici, non è fornitore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici. Pertanto si ritiene che la Società non sia altamente esposta al rischio di commissione di reati in danno della Pubblica Amministrazione.

Tuttavia, la Società richiede contributi pubblici e l'attività in concreto svolta comporta contatti con soggetti esercenti una funzione pubblica o un pubblico servizio. In particolare, sono state individuate le seguenti attività sensibili (dirette e strumentali):

- gestione dei rapporti e adempimenti con Soggetti Pubblici, Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico servizio per l'ottenimento di autorizzazioni, certificazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali, per adempimenti, verifiche e ispezioni, in materia ambientale, sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, edilizia, urbanistica, fiscale, previdenziale (ad es. Ministero della Salute, INPS, INAIL, Ministero dell'Interno/VVF, Comuni, Regioni, ARPA, ASL, Ispettorato del Lavoro, GdF, NAS, Vigili del Fuoco, Garante privacy, Agenzia delle Entrate, Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche, ecc.),
- gestione di procedimenti giudiziari,
- gestione di beni mobili e immobili legati all'attività aziendale,
- approvvigionamento di beni e servizi,
- gestione dei flussi monetari e finanziari (entrata e uscita),
- gestione dei rimborsi spese,
- gestione delle spese di rappresentanza,
- gestione dei conferimenti di incarichi professionali e di consulenza, in Italia e all'estero,
- gestione delle regalie/donazioni/sponsorizzazioni,
- gestione dell'organizzazione di viaggi, eventi congressuali, fiere e altre iniziative – anche all'estero - rivolte ai clienti, ai fornitori e a qualsiasi altro soggetto,
- gestione del personale (compresa la fase di selezione e assunzione),
- gestione dei sistemi informativi.

Principi generali e norme specifiche di comportamento nelle aree a rischio reato

Tutti i destinatari del presente Modello sono innanzitutto tenuti a rispettare le regole di comportamento previste dal Codice Etico nonché le procedure operative di sistema e le istruzioni di lavoro aziendali volte a garantire la trasparenza, la correttezza e l'imparzialità nel processo di approvvigionamento, di assunzione del personale, ed in relazione a ogni eventuale rapporto con la P.A. (intesa in senso lato e comprendente anche la P.A. di Stati esteri) ed interazione con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

I destinatari del Modello, al fine di individuare la natura pubblica o meno dell'ente devono valutare in concreto la natura, le attività e le funzioni attribuite ai soggetti con i quali si trovano ad interagire, da interpretare estensivamente secondo un principio di prudenza⁸.

⁸ Ad es. tenere in considerazione se l'ente sia finanziato in via maggioritaria dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti Locali, da altri enti pubblici od organismi di diritto pubblico o che la gestione dello stesso sia sottoposta ad un regime di controllo pubblico, di carattere funzionale o strutturale; se l'ente derivi dalla trasformazione di un ente pubblico economico fino a quando sussista una partecipazione maggioritaria pubblica al capitale azionario; se l'ente possa compiere atti in deroga al diritto comune o goda di istituti di privilegio (in tal senso può essere un indicatore la sottoposizione alla normativa in materia di Appalti Pubblici), se i soggetti attivi operanti per l'ente siano incaricati di servizi pubblici essenziali (es. sanità; igiene pubblica; protezione civile;

E' fatto divieto a tutti i destinatari di porre in essere o collaborare alla realizzazione delle condotte descritte nella fattispecie sopra elencate ed in particolare di offrire o ricevere regalie eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia e/o la cui finalità non sia quella di promuovere l'immagine dell'azienda (i beni devono essere di modico valore non eccedenti 100,00 euro, oppure deve trattarsi di beni prodotti in azienda o servizi offerti in azienda), anche tramite agenti o collaboratori esterni alla Società; oppure di sostenere spese di rappresentanza di ammontare eccessivo in occasioni di incontri con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

E' fatto divieto di promettere o elargire denaro o accordare vantaggi di altra natura quali ad esempio promesse di assunzione o promesse di consulenze e/o altri servizi in favore di rappresentanti della P.A. (o loro parenti, affini, amici) che possano avvantaggiarli a titolo personale.

E' fatto divieto di elargire compensi in favore di consulenti esterni, partner commerciali o fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contratto in relazione al tipo di incarico, all'attività svolta o ai beni e servizi acquistati.

Tutti i destinatari del presente modello devono impegnarsi a rendere dichiarazioni assolutamente veritiere ai rappresentanti della P.A.

Tutti i destinatari del presente modello devono impegnarsi a fornire documenti assolutamente veritieri, laddove richiesto per ottenere licenze, permessi, autorizzazioni.

Tutti i destinatari del presente modello devono impegnarsi a segnalare all'OdV, direttamente o tramite il proprio responsabile, eventuali ipotesi di conflitto di interessi con la P.A. o altre criticità.

Presidi specifici di prevenzione nelle aree a rischio reato

In generale, l'organizzazione societaria prevede che:

- i rapporti con la P.A. nelle aree sensibili siano gestiti da almeno due soggetti all'interno dell'azienda (di cui uno è individuato come responsabile e soggetto di riferimento per l'OdV), fatti salvi impedimenti o casi straordinari che impediscano la partecipazione di un secondo soggetto.
- tutti i soggetti che intrattengono rapporti con la P.A. per conto della Società siano in possesso di apposita autorizzazione scritta (delega o procura) ed i soggetti che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società siano stati appositamente incaricati con delega formale.
- le comunicazioni con la P.A. siano inoltrate preferibilmente per iscritto, garantendo la tracciabilità di ciascuna comunicazione.

raccolta e smaltimento dei rifiuti; dogane; approvvigionamento di energie, risorse naturali e beni di prima necessità nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti; trasporti pubblici urbani ed extraurbani, autoferrotranviari, ferroviari aerei, aeroportuali e marittimi; servizi di supporto ed erogazione in merito all'assistenza e la previdenza sociale; poste, telecomunicazioni e informazione radiotelevisiva pubblica).

Nello specifico, l'organizzazione societaria garantisce che:

- la competente funzione operi un costante controllo dei flussi finanziari aziendali (in entrata e in uscita), ed in particolare delle fatture passive, nonché delle spese di trasferta e di rappresentanza,
- vi sia tracciabilità di offerte/regalie o di spese sostenute dalla Società in occasioni di incontri con rappresentanti della P.A., in modo da garantire gli eventuali successivi controlli,
- non vi sia identità soggettiva tra coloro che attuano le decisioni e gestiscono i rapporti con rappresentanti della P.A. e coloro che sono tenuti a svolgere controlli previsti dalla legge o dalle procedure aziendali interne,
- qualunque accesso di rappresentanti della P.A. in azienda sia registrato in apposito archivio (orario ingresso, uscita, referente aziendale, report, elenco documentazione ricevuta o consegnata, firme),
- alle ispezioni tributarie, giudiziarie, amministrative, ambientali partecipino i soggetti a ciò espressamente delegati,
- la procedura di assunzione del personale, regolata da apposita procedura operativa standard (POS 38), anche attraverso l'uso di specifico software HR, segua criteri di selezione oggettivi (professionalità, competenza) e trasparenti, coinvolga le diverse funzioni aziendali che intervengono nel processo di richiesta di nuovo personale e di valutazione dello stesso, e venga archiviata la documentazione rilevante (per almeno 3 anni),
- i contratti di lavoro siano sottoscritti solo da soggetti muniti di apposita procura,
- gli incarichi conferiti a consulenti esterni siano redatti in forma scritta – verificati da almeno due soggetti appartenenti alla Società - specificando la natura dell'incarico, il compenso pattuito, e contengano un'apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello,
- i contratti stipulati con partner commerciali o fornitori siano redatti in forma scritta – verificati da almeno due soggetti appartenenti alla Società, specificando la natura della prestazione o del rapporto, le condizioni economiche coerenti con il mercato di riferimento, e contengano un'apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello,
- nella scelta di fornitori vengano richieste almeno due offerte, salvo in casi essenziali,
- vi sia la tracciabilità del processo decisionale in merito alla scelta dei fornitori, compresa la valutazione delle offerte economiche ed il possesso dei requisiti in relazione al tipo di prestazione, ed inoltre in costanza di rapporto sia garantito il monitoraggio delle prestazioni ed il perdurante possesso dei requisiti,

- non vengano effettuati pagamenti in contanti o in natura, salvo autorizzazione e tracciabilità,
- vi sia la tracciabilità e archiviazione di tutta la documentazione prodotta e trasmessa all'autorità,
- sia regolamentata attraverso specifica procedura la gestione del flusso delle fasi, attività e comportamenti da attuare in occasione della concessione di lavori in appalto, al fine di assicurare il rispetto di tutte le norme di sicurezza e di tutela dell'ambiente, ivi compresa la qualificazione e verifica di idoneità dell'Appaltatore,
- l'OdV abbia libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritenga rilevante al fine di monitorare le attività sensibili individuate nella presente sezione di parte speciale.

Inoltre, è fatto obbligo a Tutti i destinatari del presente Modello di informare tempestivamente il proprio Responsabile (nel caso di dipendente interno) o al soggetto referente interno (nel caso di soggetto terzo) ed attivare il flusso informativo verso l'OdV:

- nel caso di tentata concussione/induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità da parte di un P.U. o nel caso di minaccia da parte di terzi finalizzata ad impedire una testimonianza davanti all'Autorità Giudiziaria o incidere sulla genuinità di testimonianza davanti all'Autorità Giudiziaria,
- nel caso di insorgenza di conflitto di interesse nell'ambito dei rapporti con la P.A. o con l'Autorità Giudiziaria.

PARTE SPECIALE B

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati – art. 24 bis del Decreto

Premessa

In data 5 aprile 2008 è entrata in vigore la Legge n. 48, recante la ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, con la quale sono state apportate modifiche al codice penale in materia di reati informatici ed è stata introdotto nel D.lgs. n. 231/01 l'art. 24 bis per la punibilità dell'Ente in relazione ai delitti informatici e al trattamento illecito dei dati.

L'art. 24 bis del Decreto rubricato "Delitti informatici e trattamento illecito di dati" prevede che:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli **articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale**, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli **articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale**, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli **articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale**, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e **dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105**, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

I reati-presupposto

- **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)**

La fattispecie si sostanzia nella condotta di colui il quale si introduce abusivamente in un sistema informatico protetto da misure di sicurezza o vi permane contro la volontà espressa o tacita del titolare dello ius excludendi.

La procedibilità è d'ufficio, anziché a querela di parte, nel caso sussistano circostanze aggravanti in ragione della qualifica del soggetto agente, delle modalità d'azione e delle conseguenze della condotta.

- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617 quater c.p.)**

La fattispecie contempla la condotta di colui che, in modo fraudolento, intercetta le comunicazioni relative ad un sistema informatico, le impedisce o le interrompe. Rileva, inoltre, il comportamento di chi riveli il contenuto delle informazioni suddette mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

La procedibilità è d'ufficio, anziché a querela di parte, ove la condotta fosse posta in essere con abuso della qualità di operatore del sistema.

- **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche e telematiche (617 quinquies c.p.).**

La fattispecie si sostanzia nella condotta di chi, installa apparecchiature al fine di idonee ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ai sistemi informatici o telematici o intercorrenti tra più sistemi, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna o installa apparecchiature o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche. Il bene giuridico tutelato in tale ipotesi consiste nella libertà e riservatezza delle comunicazioni. Si procede d'ufficio.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)**

La fattispecie contempla la condotta di chi distrugge, deteriora, altera ovvero elimina informazioni, dati o programmi informatici appartenenti ad altri.

La condotta deve ritenersi integrata anche quando l'alterazione dello stato del sistema è recuperabile solo attraverso un intervento postumo comunque non reintegrativo dell'originaria configurazione dell'ambiente.

La procedibilità è d'ufficio nel caso in cui il fatto sia commesso con violenza o minaccia o nell'abuso della qualità di operatore del sistema.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635 ter c.p.).**

La fattispecie contempla l'ipotesi di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)**

La fattispecie punisce la condotta di chi distruggendo, cancellando, deteriorando ovvero alterando informazioni o, ancora, attraverso l'introduzione o trasmissione di dati, informazioni o programmi distrugge danneggia o rende inservibili i sistemi telematici o informatici altrui.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.).**

La fattispecie punisce la condotta di chi distruggendo, deteriorando, cancellando, alterando o sopprimendo informazioni, dati o programmi distrugge, danneggia, rende del tutto inservibili ovvero ostacola gravemente il funzionamento di sistemi informatici di pubblica utilità.

In tutti i casi, si procede d'ufficio.

- **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.).**

La fattispecie punisce la condotta di chi, abusivamente, ottiene, detiene, produce, diffonde, riproduce, importa, comunica, o consegna o mette in altro modo a disposizione codici, parole chiave o ulteriori mezzi idonei a garantire l'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza. Il reato risulta integrato anche nel caso in cui il soggetto agente fornisca indicazioni o istruzioni adeguate allo scopo predetto. La procedibilità è d'ufficio.

- **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.).**

La fattispecie punisce la condotta di chi, allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, o, ancora, col fine di favorire l'interruzione totale o parziale o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente produce, si procura, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o mette a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Al fine di integrare il delitto è richiesto il dolo specifico costituito dall'obiettivo di danneggiare o di favorire l'interruzione o il funzionamento del sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o programmi contenuti in esso.

La procedibilità è d'ufficio.

- **Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)**

La condotta punita è costituita dalle ipotesi di falsità, materiale o ideologica, commesse su atti pubblici, certificati, autorizzazioni, scritture private o atti privati, da parte di un rappresentante della Pubblica Amministrazione ovvero da un privato nelle ipotesi in cui le stesse ineriscano un documento informatico di efficacia probatoria.

- **Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).**

La condotta censurata dalla norma si sostanzia nel comportamento di colui che, prestando servizi di certificazione di firma elettronica, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ovvero di arrecare un danno a terzi. Si procede d'ufficio.

- **Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (Art. 1 D.L 105/2019⁹)**

La norma punisce chiunque, fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici impiegati (art. 1 comma 2 lett. b), o ai fini delle comunicazioni preventive al Centro di valutazione e certificazione nazionale o CVCN (art. 1 comma 6 lett. a), o per lo svolgimento di specifiche attività ispettive e di vigilanza (comma 6 lett. c) ovvero omettere di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto¹⁰.

Le seguenti fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. 231/2001 (come sopra delineate):

- **Codice Penale, art. 615-quater, “Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici o telematici”;**
- **Codice Penale, art. 615-quinquies, “Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico”;**
- **Codice Penale, art. 617-quater, “Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche”;**
- **Codice Penale, art. 617-quinquies, “Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche”.**

⁹ Il Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105, recante "Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica" è stato convertito in legge con modificazioni (legge 18 novembre 2019 n. 133 in vigore dal 21 novembre 2019), introducendo una modifica all'art. 24 bis comma 3 del d.lgs. 231/2001. La ratio della novella legislativa risiede nella necessità di predisporre adeguate misure di sicurezza a fronte della realizzazione di complessi impianti tecnologici e di telecomunicazione con infrastrutture diffuse sul territorio; nonché di individuare organi, procedure e sicurezze, anche con riferimento alla nuova tecnologia 5G, sia sotto il profilo dell'analisi del rischio che della capacità di impedire l'interruzione delle comunicazioni.

¹⁰ Sia gli enti pubblici e privati da inserire nel "perimetro di sicurezza nazionale cibernetica" sia le procedure di sicurezza sono demandate alla normativa regolamentare di attuazione da emanarsi con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR). Pertanto, si tratta di fattispecie penale "in bianco" che rinvia alla emananda normativa extrapenale, sia per l'individuazione del soggetto attivo del "reato proprio" (pur avendo il legislatore utilizzato il pronome "chiunque") riguardante solo chi operi all'interno del "perimetro di sicurezza nazionale cibernetica", sia per le precise modalità delle procedure e, quindi, della condotta illecita.

tengono conto delle modifiche introdotte dalla Legge 23 Dicembre, 2021, n.238, “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. (22G00004)”.

Processi e attività sensibili

In generale sono aree a rischio tutte quelle che, per lo svolgimento dell'attività aziendale, utilizzano strumenti informatici. Il rischio concerne tutte le funzioni aziendali stante l'utilizzo quotidiano degli strumenti informatici da parte di tutti i dipendenti e vertici aziendali ed in particolare da parte della funzione IT e di quelle che possono in linea teorica accedere a sistemi informatici altrui. Tuttavia, l'accesso a sistemi informativi altrui è sporadico (limitato ad alcuni rapporti con la P.A.) dunque l'ipotesi di abuso nell'interesse o a vantaggio della Società è remota. Allo stato, si ritiene non rilevante il rischio in relazione alla fattispecie di recente introduzione di cui all'art. 24 bis comma 3 del Decreto.

La Società ha in dotazione il sistema SAP del quale utilizza i seguenti moduli che soddisfano le esigenze delle diverse aree aziendali e sono utilizzati dalle funzioni di riferimento:

- SD (Sales & Distribution);
- QM (Quality Management);
- FI (Financial);
- CO (Controlling);
- MM (Materials Management);
- PP (Production Planning).

Per le altre funzioni/processi aziendali si utilizzano altri strumenti fuori dalla suite SAP, quali ad esempio:

- PITECO (soluzione per la gestione della tesoreria e flussi contabili);
- EASYSTOR (soluzione WMS di Incas) per la gestione logistica integrata con l'ERP aziendale;
- BOARD (soluzione BI di Board International) per la reportistica, analisi dati e simulazioni aziendali;
- Teamsystem HR (soluzione HR di Teamsystem S.p.A.) per la gestione delle risorse umane;
- TNS (di Sarce) per la gestione delle trasferte;
- Lotus Notes: gestione posta, documentale, workflow;
- KSFA: software custom per forza vendita (Kemon Sales Force Automation);
- CARL SOURCE (di CARL Berger-Levrault) per la gestione della manutenzione ed asset management.

Sono stati individuati le seguenti attività sensibili:

- gestione sistemi informativi:
 - accesso degli utenti agli strumenti informativi aziendali (in sede e da remoto)
 - gestione della creazione e archiviazione di documenti elettronici
 - tutela della integrità dei dati
 - gestione della sicurezza informatica a livello fisico
 - gestione dei malfunzionamenti di sistema
 - gestione dell'attività di manutenzione di sistema
 - gestione dell'attività di sviluppo di nuovi sistemi informativi
 - gestione dei servizi in outsourcing
 - inserimento dati nei sistemi informativi della P.A.

Principi generali e specifici di comportamento nelle aree a rischio reato

Tutti i dipendenti e i soggetti in grado di accedere ai sistemi informativi aziendali e coinvolti, direttamente o indirettamente, nel trattamento dei dati personali, nella misura necessaria alle funzioni svolte, sono tenuti ad osservare tutte le norme poste dalla legge e dalle procedure aziendali interne in merito alla sicurezza dei sistemi informativi e al trattamento dei dati personali, nonché ad astenersi dal porre in essere o anche solo collaborare alla realizzazione di condotte che integrino le fattispecie di reato previste nella presente sezione di parte speciale.

Le lettere e i contratti di nomina dei responsabili e le lettere di incarico o di designazione degli incaricati della gestione e manutenzione del sistema informativo e dei soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nel trattamento dei dati personale devono essere raccolte dalla Società affinché essa disponga di un quadro chiaro delle responsabilità ed autorità attribuite, anche ai fini dei controlli svolti dall'OdV.

L'OdV deve avere libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritenga rilevante al fine di monitorare le attività sensibili individuate nella presente sezione di parte speciale.

Nei contratti con i terzi (ad esempio Collaboratori, Consulenti, Fornitori, ecc.), soprattutto in relazione all'affidamento in outsourcing di attività concernenti i sistemi informatici, sono inserite apposite clausole che impongano il rispetto della normativa di settore, il rispetto del Decreto e che regolino le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello.

E' fatto divieto di rendere pubbliche informazioni relative alle credenziali personale di accesso a dati e sistemi; di porre in essere comportamenti che mettano a repentaglio la riservatezza di dati sensibili; di installare programmi, anche se attinenti all'attività aziendale, senza previa comunicazione alla funzione IT; di utilizzare connessioni alternative a quelle messe a disposizione a livello aziendale; di accedere senza autorizzazione ai sistemi informativi di terzi o di alternarne il funzionamento per ottenere o modificare dati o programmi.

Presidi specifici di prevenzione nelle aree a rischio reato

La Società, oltre ad essere dotata di Codice Etico contenente regole generali di comportamento (parte integrante del presente Modello), è altresì dotata di un Regolamento Aziendale che contiene criteri per l'uso degli strumenti informatici e di comunicazione che il personale incaricato, dipendente e collaboratore, ha ricevuto in dotazione ed utilizza nello svolgimento della prestazione lavorativa a garanzia tanto del diritto della Società di proteggere la propria competitività aziendale quanto il diritto alla riservatezza e alla dignità del lavoratore.

Tale regolamento prevede un dettagliato elenco di definizioni al fine di garantire la intelligibilità dello stesso da parte di tutti i destinatari (interni ed esterni all'azienda).

Sono altresì espressamente disciplinati:

- l'uso degli elaboratori elettronici e personal computer sia fissi che portatili,
- l'uso delle applicazioni di rete del dominio,
- l'uso della rete internet e dei relativi servizi,
- l'uso della posta elettronica,
- l'uso dei supporti magnetici,
- la protezione antivirus,
- la gestione delle parole chiave,
- l'uso della linea telefonica fissa, sim aziendale o cellulare,
- l'osservanza delle disposizioni in materia di riservatezza nel trattamento di dati personali,
- le sanzioni disciplinari per mancata osservanza del regolamento.

Le specifiche regole ivi previste, cui si fa rinvio, devono considerarsi parte integrante del presente Modello. Stesso dicasi per le regole relative alla sicurezza informatica previste dal Regolamento aziendale. Tutti i destinatari del presente modello sono dunque tenuti ad osservare rigorosamente quanto ivi previsto.

La Società è dotata di un sistema di autorizzazione (ossia di un insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente), di regole per la creazione/modifica/cancellazione degli utenti o delle credenziali di accesso, per la gestione dei back-up dei dati presenti sui server di rete, di regole per garantire la riservatezza dei dati all'interno della rete.

Il citato regolamento prevede un sistema di divieti espressi che garantiscano l'uso degli elaboratori elettronici, delle applicazioni di rete del dominio, della rete internet e dei relativi servizi (compresa la posta elettronica), esclusivamente in relazione allo svolgimento delle mansioni e prestazioni professionali.

La Società registra i serial number delle apparecchiature consegnate ai singoli collaboratori per smartphone, tablet, notebook oltre che eventuali videoproiettori e stampanti.

Al momento della consegna della strumentazione, nel caso di personale interno, gli asset assegnati sono registrati nel modulo di asset management di INAZ (gestionale HR); nel caso di

personale esterno, viene fatto firmare un contratto di comodato d'uso con il dettaglio della strumentazione consegnata ed il relativo regolamento di utilizzo.

La Società si è dotata di una specifica procedura operativa standard per la gestione dei notebook dei telefoni e relativo materiale hardware (stampante, pen drive) in dotazione a tutta la rete vendita.

La Società garantisce la messa in sicurezza della sala macchine contenente i server fisici tramite limitazione degli accessi solo ed esclusivamente al personale autorizzato al fine di prevenire accessi abusivi, danni e interferenze.

La Società svolge la propria attività di trattamento dei dati personali in conformità al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 anche sotto il profilo dell'adozione delle misure di sicurezza (artt. 31 e ss. d.lgs. 196/2003 e relativo Allegato B-Disciplinare Tecnico di Materia di Misure Minime di Sicurezza).

Il Disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B al D.Lgs.196/2003 (c.d. "codice della privacy") individua le misure di sicurezza che devono essere adottate in via preventiva da tutti coloro che trattano dati personali, per ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Per trattamento si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modifica, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati personali, anche se non contenuti in una banca dati (art. 4 D.Lgs.196/2003, co.1, lett. b)

Per dato personale si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero d'identificazione personale (art. 4 D.Lgs.196/2003, co.1, lett. c).

La Società effettua delle verifiche periodiche, assolutamente anonime, sul corretto utilizzo del sistema informatico, secondo le norme regolamentari. In caso di mancata osservanza del Regolamento sono previste sanzioni disciplinari.

L'OdV vigila sull'aggiornamento del regolamento informatico, verificando altresì periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore raccomandando se del caso le opportune modifiche nel caso in cui i privilegi di accesso non corrispondano ai poteri conferiti a livello di organigramma.

L'OdV è inoltre incaricato di esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli opportuni accertamenti.

PARTE SPECIALE C

Delitti di criminalità organizzata – art. 24 ter del Decreto

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico – art. 25 quater del Decreto

Reati Transazionali, contro il crimine organizzato, il traffico di migranti, l'intralcio alla giustizia – art. 10 L. 146/2006

Premessa

L'Art. 24 ter del Decreto rubricato "Delitti di criminalità organizzata" prevede che:

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli **articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 c.p.**, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai **delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309**, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica a sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

L'Art. 25 quater del Decreto rubricato "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico" prevede che:

1. In relazione alla commissione dei **delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione nazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

I reati-presupposto

Gruppo A – art. 24 ter del Decreto

Gruppo A.1. Reati previsti dal Codice penale

- **Art. 416 c.p. e art. 10, l. 16 marzo 2006, n. 146. Associazione per delinquere anche transnazionale.**

Il reato sussiste se un soggetto riconducibile alla Società, nell'interesse o a vantaggio della Società fa nascere, organizza o semplicemente partecipa a un'associazione (ovverosia un'unione di almeno tre persone, stabile e dotata di un'organizzazione anche rudimentale) finalizzata alla commissione di più delitti.

Le pene e la sanzione per la Società sono aumentate se l'associazione ha luogo in più di uno Stati; ha luogo soltanto in uno Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato oppure se ha luogo in uno Stato ma ha effetti sostanziali in un altro Stato.

- **Art. 416, co. 6 c.p. Associazione per delinquere finalizzata al traffico di esseri umani**

Le pene e la sanzione per la Società sono aumentate se i delitti alla cui commissione è finalizzata l'associazione sono la riduzione o il mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.), la tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto o vendita di schiavi (art. 602 c.p.) o favoreggiamento dell'immigrazione clandestina con almeno due delle seguenti modalità: 1) il fatto riguarda

l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; 2) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale, 3) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale, 4) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti, 5) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti (art. 12, co. 3-bis, d.lgs 286 del 1998).

- **Artt. 416-bis. e 10, l. 16 marzo 2006, n. 146. Associazione mafiosa anche transnazionale**

Il reato sussiste se un soggetto riconducibile alla Società fa nascere, organizza, dirige o semplicemente partecipa a un'associazione di tipo mafioso, nell'interesse o a vantaggio della Società. L'associazione è di tipo mafioso se possiede una capacità intimidatoria capace di generare negli altri una condizione di assoggettamento e omertà della quale coloro che fanno parte dell'associazione usufruiscono per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, oppure per impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Il reato sussiste anche se l'associazione mafiosa è straniera.

Le pene e la sanzione per la Società sono aumentate anche se l'associazione mafiosa ha luogo in più di uno Stato; ha luogo soltanto in uno Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; ha luogo in uno Stato ma ha effetti sostanziali in un altro Stato.

- **Art. 416-ter. Scambio elettorale politico-mafioso**

Il reato sussiste se un soggetto riconducibile alla Società accetta la promessa da parte di qualcuno di procurare voti a lui o a un terzo ricorrendo alla condizione di assoggettamento generata dalla capacità intimidatoria di un'associazione di tipo mafioso oppure se è lo stesso soggetto riconducibile all'ente a proporre a un candidato in una competizione elettorale o a un suo sostenitore il procacciamento di voti ricorrendo alla condizione di assoggettamento di cui sopra. Il tutto deve avvenire sempre nell'interesse o a vantaggio della Società.

- **Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di estorsione**

Il reato sussiste se un soggetto riconducibile alla Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, sequestra una persona per ottenere, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Le suddette fattispecie sono procedibili d'ufficio.

Gruppo A.2. Reati previsti da Leggi speciali

- **Art. 74, d.p.r. 309 del 9 ottobre 1990. Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope, anche transnazionale**

Il reato sussiste se un soggetto riconducibile alla Società fa nascere, organizza, dirige o semplicemente partecipa, nell'interesse o a vantaggio della Società, a un'associazione transnazionale con le caratteristiche di quella di cui all'art. 416 c.p. ma finalizzata al traffico, alla vendita o all'acquisto di sostanze stupefacenti nonché al traffico, alla vendita o all'acquisto illegittimo dei precursori di droghe (sostanze normalmente utilizzate per fini leciti ma che possono avere una funzione cruciale nella produzione, fabbricazione e preparazione illecita di droghe: ad es., efedrina, safrolo o acidi lisergici).

Le pene e la sanzione per la Società sono aumentate anche se l'associazione ha luogo in più di uno Stato; ha luogo soltanto in uno Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; ha luogo in uno Stato ma ha effetti sostanziali in un altro Stato.

- **Artt. 1-9 della l. n. 895 del 2 ottobre 1967 nel testo attualmente in vigore. Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110**

Il reato sussiste se un soggetto riconducibile alla Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa,

- 1) illegalmente fabbrica, introduce nello Stato, mette in vendita, cede, detiene o porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, esplosivi, armi clandestine o più armi comuni da sparo;
oppure
- 2) fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento, addestra taluno o fornisce istruzioni in qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali;
oppure
- 3) trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'autorità, di consegnare armi o parti di esse, munizioni, esplosivi, aggressivi chimici e congegni micidiali da lui detenuti legittimamente sino al momento della emanazione dell'ordine;

oppure

- 4) fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti al fine di incutere pubblico timore, di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica.

I reati non sussistono se le condotte hanno a oggetto armi da bersaglio da sala, ad aria compressa o a emissione di gas.

Gruppo B – art. 25 quater

Gruppo B.1 Reati previsti dal Codice penale

- **Art. 270 c.p. Associazioni sovversive**

Il reato sussiste se un soggetto riconducibile alla Società dà inizio, organizza, dirige o partecipa, nell'interesse o a vantaggio della Società, a un'associazione, stabile e avente almeno un'organizzazione rudimentale, volta a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre oppure a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato.

- **Art. 270-bis c.p. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico**

Il reato sussiste se un soggetto riconducibile alla Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, dà inizio, organizza, dirige o partecipa a un'associazione, stabile e avente almeno un'organizzazione rudimentale, il cui obiettivo è il compimento di atti di violenza finalizzati a intimidire la popolazione, costringere i poteri pubblici a fare o a non fare qualcosa (finalità terroristiche) o destabilizzare o distruggere delle fondamentali strutture politiche, economiche e sociali del Paese, di uno Stato estero, di un'istituzione o di un organismo internazionale (fini eversivi).

In tutti i casi, si procede d'ufficio.

- **Art. 270-bis.1 c.p. Circostanze aggravanti e attenuanti**

Questa disposizione attribuisce una conformazione «aggravata» a tutti i reati commessi «per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo». Dato che l'art. 25-quater del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 stabilisce che la Società è responsabile per la commissione di qualunque dei «delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali», dal combinato degli artt. 270-bis.1 c.p. e 25-quater d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 deriva che la Società sarà

sanzionata (con le sanzioni previste dallo stesso art. 25-quater) ogniqualvolta un soggetto a essa riconducibile commetta un delitto qualsiasi di quelli previsti dal codice penale o da leggi speciali, perseguendo scopi di terrorismo o eversivi (v. definizione offerta sub art. precedente) e nell'interesse o a vantaggio della Società stessa.

- **Art. 270-ter c.p. Assistenza agli associati**

Il reato sussiste se un soggetto riconducibile alla Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, dà rifugio, fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione a una persona che partecipa a una delle associazioni descritte nel commento ai due articoli precedenti. Il reato non sussiste se ciò è fatto per permettere alla persona aiutata di sottrarsi alle ricerche dell'Autorità o a eluderne le investigazioni, trattandosi in quel caso di favoreggiamento personale, reato che non fa parte di questa lista. Si procede d'ufficio.

- **Art. 270-quater c.p. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale**

Il reato sussiste se un soggetto riconducibile alla Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, arruola, con finalità terroristiche (intimidire la popolazione, costringere i poteri pubblici a fare o a non fare qualcosa), una o più persone per il compimento di atti di violenza o sabotaggio dei servizi pubblici essenziali. Si procede d'ufficio.

- **Art. 270-quinquies c.p. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale**

Il reato sussiste se un soggetto riconducibile alla Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, armi da fuoco o altre armi, sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica e metodo per il compimento di atti di violenza o di sabotaggio dei servizi pubblici essenziali, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Il reato sussiste anche se il soggetto riconducibile alla Società riceve, nell'interesse o a vantaggio della Società, l'addestramento appena descritto, nonché se il soggetto riconducibile alla Società dopo aver appreso le tecniche appena descritte, attua, sempre nell'interesse o a vantaggio della Società, comportamenti finalizzati univocamente alla commissione di reati con finalità di terrorismo. Si procede d'ufficio.

- **Art. 270-quinquies.1 c.p. Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo.**

Il reato sussiste se un soggetto riconducibile alla Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, raccoglie, eroga, mette a disposizione, deposita o custodisce beni o denaro, in qualunque modo realizzati, che sa essere destinati al compimento di atti di terrorismo.

- **Art. 270-quinquies. 2 c.p. Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro.**

Il reato sussiste se un soggetto riconducibile alla Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo. Si procede d'ufficio.

- **Art. 270-sexies. Condotte con finalità di terrorismo**

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

- **Art 280 c.p. Attentato con finalità terroristiche o di eversione**

Il reato sussiste se un soggetto riconducibile alla Società attenta alla vita o all'incolumità di una persona per finalità terroristiche o di eversione (v. artt. precedenti) e nell'interesse o a vantaggio della Società.

- **Art. 280-bis c.p. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi**

Il reato sussiste se un soggetto riconducibile alla Società compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, tramite l'uso di dispositivi micidiali o esplosivi (in quanto idonei a causare ingenti danni materiali), nell'interesse o a vantaggio della Società.

- **Art. 280-ter c.p. Atti di terrorismo nucleare**

Il reato sussiste se un soggetto riconducibile alla Società procura a sé o ad altro materiale radioattivo, crea un ordigno nucleare o ne viene in possesso, utilizza materia radioattiva o utilizza o danneggia un impianto nucleare così che rilasci – o rischi di rilasciare – materia radioattiva, per finalità di terrorismo e nell'interesse o a vantaggio della Società.

In tutti i casi si procede d'ufficio.

- **Art. 289-bis c.p. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione**

Il reato sussiste se un soggetto riconducibile alla Società sequestra una persona per fini terroristici o eversivi e nell'interesse o a vantaggio della Società. Si procede d'ufficio.

- **Art. 302 c.p. Istigazione a commettere uno dei delitti previsti dai capi I e II**

Il reato sussiste se un soggetto riconducibile alla Società istiga qualcuno a commettere un delitto contro la personalità dello Stato (tra cui, ad esempio, i sei precedentemente descritti) nell'interesse o a vantaggio della Società. Si procede d'ufficio.

- **Art. 304 c.p. Cospirazione politica mediante accordo**

Il reato sussiste se un soggetto riconducibile alla Società si accorda con una o più altre persone per commettere un delitto contro la personalità dello Stato nell'interesse o a vantaggio della Società. Si procede d'ufficio.

- **Art. 305 c.p. Cospirazione politica mediante associazione**

Il reato sussiste quando un soggetto riconducibile alla Società dà inizio od organizza, nell'interesse o a vantaggio della Società, un'associazione (coi caratteri di quella descritta sub art. 416) avente il fine di commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato.

- **Art. 306 c.p. Banda armata: formazione e partecipazione**

Il reato sussiste se un soggetto riconducibile alla Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, forma o partecipa a una banda armata, che non necessariamente deve contare più di due persone ma deve comunque essere dotata di un'organizzazione elementare, per commettere un delitto contro la personalità dello Stato.

- **Art. 307 c.p. Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata**

Il reato sussiste se un soggetto riconducibile alla Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, dà rifugio, fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a una persona che partecipa a una banda armata di cui all'articolo precedente.

In tutti i casi si procede d'ufficio.

Gruppo B.2 Reati previsti da Leggi speciali

- **art. 1 della L. 6 febbraio 1980, n. 15**

La disposizione prevede come circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato il fatto che il reato stesso sia stato "commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico". Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal Codice penale o dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, può diventare, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell'art. 25-quater, presupposto per l'affermazione della responsabilità dell'ente.

- **Art. 1, l. 10 maggio 1976, n. 342**

Il reato sussiste se un soggetto riconducibile alla Società, minacciando o ingannando qualcuno oppure applicando violenza su qualcosa o qualcuno, commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo nell'interesse o a vantaggio della Società.

- **Art. 2, l. 10 maggio 1976, n. 342**

Il reato sussiste se un soggetto riconducibile alla Società danneggia o altera le modalità d'uso di installazioni a terra relative alla navigazione aerea, al fine di dirottare o distruggere un aereo nell'interesse o a vantaggio della Società.

- **l. 28 dicembre 1989, n. 422, Artt. 3 e 5, in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.**

Il reato se un soggetto riconducibile alla Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa,

- 1) ricorrendo alla violenza su cose o persone o alla minaccia verso qualcuno, s'impadronisce di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa;
oppure
- 2) distrugge o danneggia la nave o il suo carico ovvero l'installazione;
oppure
- 3) distrugge o danneggia gravemente attrezzature o servizi di navigazione marittima, o ne altera gravemente il funzionamento;
oppure
- 4) comunica intenzionalmente false informazioni attinenti alla navigazione;
oppure
- 5) commette atti di violenza contro una persona che si trova a bordo della nave o della installazione e, da una delle precedenti condotte, deriva un pericolo per la sicurezza della navigazione o dell'installazione fissa;
oppure
- 6) minaccia di tenere una delle condotte descritte ai nn. 2), 3) e 5).

Per «installazione fissa» si intende qualunque isola ufficiale, installazione o struttura ancorata permanentemente al fondo marino per l'esplorazione o la coltivazione delle risorse o per altri fini economici.

- **Art. 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999**

Ai sensi del citato articolo 2, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli

o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

(a) un atto che costituisca reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero (b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione inter-nazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa. Perché un atto possa comportare una delle suddette fattispecie non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b). Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.

Commette altresì un reato chiunque:

- (a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;
- (b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;
- (c) contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune.

Tale contributo deve essere intenzionale e:

- (i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione di un reato sopra descritto; o (ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato sopra descritto.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, i reati di terrorismo si configurano come reati dolosi. Pertanto, affinché si possano configurare le fattispecie di reato in esame, è necessario che l'agente abbia coscienza del carattere terroristico dell'attività e abbia l'intento di favorirla.

Sarebbe altresì configurabile il perfezionamento della fattispecie criminosa, qualora il soggetto agisca a titolo di dolo eventuale. In tal caso, l'agente dovrebbe prevedere ed accettare il rischio del verificarsi dell'evento, pur non volendolo direttamente. La previsione del rischio del verificarsi dell'evento e la determinazione volontaria nell'adottare la condotta criminosa devono comunque desumersi da elementi univoci e obiettivi.

In relazione ai reati sopra esplicitati, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le operazioni finanziarie o commerciali poste in essere con:

- persone fisiche e giuridiche residenti nei Paesi a rischio individuati nelle c.d. "Liste Paesi" e/o con persone fisiche o giuridiche collegate al terrorismo internazionale riportati nelle c.d. "Liste Nominative", entrambe rinvenibili nel sito Internet dell'Ufficio Italiano dei Cambi o pubblicate da altri organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti; o
- Società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopraindicati.

Gruppo C

Reati transnazionali di cui all'art. 10 della l. 146/2006

La l. 146/2006, all'art. 3, definisce il c.d. "reato transnazionale" come quel reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

L'art. 10 della l. 146/2006 ha espressamente previsto la Responsabilità amministrativa degli Enti per i reati transnazionali, nell'accezione di cui al citato articolo 3, prevedendo le seguenti pene:

- Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli **articoli 416 e 416-bis** del codice penale, dall'articolo **291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43**, e dall'**articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309**, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote. Nei casi di condanna per uno di tali delitti si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei predetti reati indicati, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
- Nel caso di reati concernenti il **traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286**, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.
- Nel caso di **reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale**, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

Tra i succitati reati, alcuni sono già inseriti nel novero dei reati presupposti dal D.Lgs. 231/2001 quali reati "nazionali", altri sono esclusi e dunque rimangono rilevanti ai fini della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 solo se commessi con modalità "**transazionali**". In particolare,

A) Sono reati presupposto, sia nella veste transazionale che in quella nazionale (ed infatti sono formalmente richiamati dal D.Lgs. 231/2001), i seguenti delitti:

- art. 377 bis, quale reato presupposto dall'art. 25 decies;
- articoli 416, 416 bis c.p. e 74 D.P.R. 309/1990, quali reati presupposti dall'art. 24 ter;

B) Sono reati presupposto, ove siano commessi con modalità cd. "transazionale" ex art. 3 della Legge 146/2006 (ed infatti non sono formalmente richiamati dal D.Lgs. 231/2001), i seguenti delitti:

- art. 291 quater di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43;
- art. 12 commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, del T.U. di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286;
- art. 378 c.p.

– **Associazione per delinquere transnazionale (art. 416 cod. pen.)**
vedi sopra (gruppo A.1)

– **Associazione mafiosa transnazionale (art. 416 bis cod. pen.)**
vedi sopra (gruppo A.1)

– **Associazione per delinquere transnazionale finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (291 quater T.U. D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)**

Il reato sussiste se un soggetto riconducibile alla Società fa nascere, organizza, dirige o semplicemente partecipa, nell'interesse o a vantaggio della Società, a un'associazione con le caratteristiche di quella di cui all'art. 416 c.p. ma finalizzata all'introduzione, alla vendita, al trasporto, all'acquisto o alla detenzione nel territorio dello Stato italiano di tabacco lavorato estero di contrabbando.

– **Associazione transnazionale finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 T.U. D.P.R. 309/90)**
vedi sopra (gruppo A.2)

– **Traffico di migranti transnazionale (art. 12 commi 3, 3bis, 3 ter, 5 – T.U. D.Lgs. 286/98)**

La fattispecie punisce la condotta di per chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni dello stesso Testo Unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. È previsto un aumento di pena se:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
- c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.
- c-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

È prevista la punibilità anche per coloro che, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del Testo Unico.

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci (art. 377 bis cod. pen.)**

vedi PARTE SPECIALE SEZIONE L.

- **Favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.)**

La norma punisce la condotta di chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa. Si procede d'ufficio.

Processi e attività sensibili

Per quanto riguarda le fattispecie di cui alla presente sezione di parte speciale, se ne ritiene scarsamente probabile la commissione, trattandosi di condotte del tutto estranee all'attività tipica aziendale e contrarie ai valori etici e morali posti a fondamento dell'agire societario. Inoltre, in ragione della specifica attività svolta, la Società intrattiene rapporti di lunga durata con clienti diretti e fornitori, nella maggior parte dei casi ben rinomati nel settore, con garanzia di affidabilità circa le referenze e la conformità alla legge.

La Società inoltre privilegia la scelta di fornitori locali o comunque con sede su territorio nazionale. Tuttavia, in ragione dei rapporti lavorativi e commerciali tra personale societario e realtà esterne, private e pubbliche, non è possibile escludere il presentarsi di occasioni per la commissione di reati anche in forma associata e/o transnazionale. Circostanza che – data la gravità della tipologia di reati – induce la Società a mantenere una particolare attenzione nelle seguenti attività sensibili:

- selezione e gestione dei rapporti con sales manager, collaboratori esterni e partner commerciali,
- gestione dei rapporti con fornitori o potenziali fornitori, italiani o esteri,

- gestione delle attività di vendita e dei rapporti commerciali con clienti o potenziali clienti, italiani ed esteri,
- gestione della fiscalità, anche tramite consulenti esterni,
- gestione del personale (compresa fase di selezione e assunzione),
- gestione dei flussi finanziari con soggetti italiani o esteri (in entrate e uscita),
- gestione dei conferimenti di incarichi professionali e di consulenza, in Italia e all'estero,
- gestione delle regalie/donazioni/sponsorizzazioni.

Principi generali e norme specifiche di comportamento nelle aree a rischio reato

La Società è dotata di Codice Etico contenente regole generali di comportamento (parte integrante del presente Modello cui si fa rinvio) che si ritiene idoneo a fronteggiare il rischio di comportamenti atti ad integrare le fattispecie previste nella presente sezione di parte speciale.

E' fatto divieto a tutti i destinatari del Modello di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino fattispecie di reato sopra elencate.

Inoltre, i destinatari del presente Modello devono porre particolare attenzione nei casi di operazioni commerciali e/o finanziarie di qualsiasi tipo con persone fisiche e giuridiche residenti nelle zone e nei Paesi a rischio individuati nelle c.d. "Liste Paesi" e/o con persone fisiche o giuridiche collegate al terrorismo internazionale riportati nelle c.d. "Liste Nominative", entrambe rinvenibili nel sito Internet dell'Ufficio Italiano dei Cambi o pubblicate da altri organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti; o Società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopraindicati.

Nei contratti con i terzi (ad esempio Collaboratori, Consulenti, Fornitori, ecc.) devono essere contenute apposite clausole che impongano il rispetto del Decreto e che regolino le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello e nel codice etico. Deve essere verificata la titolarità in capo alla controparte delle eventuali autorizzazioni o licenze che dovessero essere necessarie in base alla natura della prestazione cui è tenuta e deve essere conservata la documentazione in apposito archivio ad opera della funzione coinvolta, al fine di permettere la tracciabilità del rapporto e i controlli successivi.

Nel caso in cui un dipendente nell'ambito dell'attività aziendale o un soggetto terzo nell'ambito del rapporto commerciale con la Società venisse contattato da soggetti interessati ad instaurare un rapporto associativo con finalità delittuose è fatto obbligo di informare tempestivamente il proprio responsabile (nel caso di dipendente interno) o il soggetto referente aziendale (nel caso di soggetto terzo) ed attivare il flusso informativo verso l'OdV.

Presidi specifici di prevenzione nelle aree a rischio reato

In generale, la Società ha adottato un sistema di controllo delle decisioni assunte nello svolgimento dell'attività di impresa in termini di tracciabilità e trasparenza (es. verbalizzazione delle riunioni, sistema di reportistica costantemente aggiornata e archiviata a livello informatico); tramite meccanismi di separazione dei ruoli e coinvolgimento di più funzioni a livello decisionale, nonché tramite un sistema di flussi informativi nei confronti dell'OdV.

Inoltre, nei rapporti con terzi la Società si è dotata di specifiche procedure operative di sistema che i destinatari del presente Modello sono tenuti ad osservare:

- in relazione alla gestione degli approvvigionamenti di beni o servizi, comprensivo di rapporti di valutazione sui fornitori, viste di controllo all'avvio della produzione, audit a seconda del tipo di bene o servizio;
- in relazione alla gestione del processo di acquisizione degli Ordini relativi ai prodotti, articoli/accessori e servizi.

Quanto ai presidi specifici volti a prevenire la commissione delle condotte sopra elencate, la Società impone che:

- le transazioni finanziarie presuppongano la conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma, e presuppongano l'esistenza di un documento giustificativo (es. fattura, nota spese, etc..) nel quale vi sia corrispondenza tra soggetto beneficiario, importo, tempistiche,
- siano evitati o comunque limitati i pagamenti in forma anticipata,
- siano evitati pagamenti in contanti o in natura, salvo autorizzazione e tracciabilità,
- le operazioni di rilevante entità siano concluse con persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli e accertamenti (ad esempio, verifica della assenza dalle liste nominative, referenze personali, etc..),
- nel caso in cui nell'operazione siano coinvolti soggetti i cui nominativi sono contenuti nelle liste, o che siano notoriamente controllati da soggetti contenuti nelle liste medesime, le operazioni siano automaticamente sospese o interrotte, per essere sottoposte alla valutazione da parte dell'OdV
- i dati raccolti, relativamente ai rapporti con clienti e collaboratori esterni, siano completi ed aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei soggetti, che per una valida valutazione del loro profilo.

Sul punto, la Società si è anche dotata di specifiche istruzioni di lavoro in relazione alla gestione dei pagamenti ai fornitori e gestione delle fatture estere con entrata materiali e/o servizi che i destinatari del presente Modello sono tenuti ad osservare.

Nell'ambito del processo di assunzione del personale, la Società – tramite la funzione risorse umane – conserva una scheda personale del dipendente (compresa una autocertificazione circa i carichi pendenti e/o l'esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a carico) in apposito archivio al fine di permettere la tracciabilità della selezione e i controlli successivi.

PARTE SPECIALE D

**Falsità in strumenti o segni di riconoscimento - Art. 25 bis (lettera F bis) del Decreto
Delitti contro l'industria e il commercio – art. 25 bis.1 del Decreto**

Premessa

L'art. 25 bis del Decreto rubricato "Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento" alla lettera F bis prevede "per i delitti di cui agli **articoli 473 e 474**, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote".

L'art. 25 bis.1 del Decreto rubricato "Delitti contro l'industria e il commercio" prevede che:

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli **articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater** la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli **513-bis e 514** la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

I reati-presupposto

GRUPPO A – art. 25 bis lettera F bis del Decreto

- **Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)**

La fattispecie punisce la condotta di chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, nonché brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

Ai fini dell'integrazione del reato è necessario che la materiale contraffazione sia tale da ingenerare confusione nel consumatore e da nuocere al generale affidamento, risolvendosi in un segno distintivo similare che non emerga in via analitica, ma in via globale e sintetica.

La figura dell'utilizzatore informato, che costituisce parametro di riferimento al fine della valutazione dell'offensività della condotta, consiste in una figura intermedia tra il soggetto competente in materia e il consumatore, che pur indentificandosi in un soggetto dotato di buona conoscenza, non sia in grado di differenziare i marchi in conflitto.

La procedibilità è d'ufficio.

- **Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)**

La fattispecie punisce la condotta, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473 c.p.

Nonché punisce la condotta di chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma, fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato.

Il bene giuridico tutelato consiste nella protezione del consumatore e nella fede pubblica, nella sua dimensione commerciale. Il reato è procedibile d'ufficio.

GRUPPO B – art. 25 bis.1

- **Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.).**

La fattispecie sanziona la condotta di chi usa violenza sulle cose ovvero adopera mezzi fraudolenti al fine di impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. La norma prevede la procedibilità a querela della persona offesa.

- **Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.).**

La fattispecie sanziona la condotta di colui che, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. Qualora gli atti suddetti riguardino un'attività finanziaria in tutto o in parte involgente lo Stato o altri enti pubblici, la pena risulta aumentata. Il delitto è procedibile d'ufficio.

- **Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)**

La fattispecie sanziona la condotta di chi cagiona un nocumento all'industria nazionale ponendo in vendita o mettendo in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi che siano alterati o contraffatti.

- **Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)**

La fattispecie sanziona la condotta di chi, nell'esercizio di una attività commerciale ovvero di uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra. Risulta censurata, altresì, la condotta di colui che consegna una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita, per origine, provenienza ovvero qualità o quantità.

- **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)**

La fattispecie sanziona la condotta di chi pone in vendita o mette in circolazione opere dell'ingegno ovvero prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, idonei a indurre in inganno il compratore sull'origine, la provenienza o la qualità dell'opera o del prodotto. In tutti i casi, si procede d'ufficio.

- **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)**

Il reato si configura nell'ipotesi in cui taluno, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, adopera o fabbrica industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. La fattispecie risulta, altresì, integrata nell'ipotesi in cui taluno introduca nel territorio dello Stato, detenga per la vendita, ponga in vendita con offerta diretta ai consumatori o metta in circolazione i beni suindicati al solo fine di trarne profitto.

Si procede a querela di parte.

In ragione dell'attività svolta dalla Società, in relazione all'art. 25 bis del Decreto sussiste un rischio-reato solo in relazione alle fattispecie di cui alla lettera F bis, mentre in relazione all'art. 25 bis.1, non sussiste alcun rischio-reato in relazione alle fattispecie di cui all'art. art. 516 c.p. (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine) né di cui all'art. articolo 517 quater c.p. (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari).

Processi e attività sensibili

In relazione a tali categorie di reati si ritiene sussistente un rischio di bassa intensità, limitato alle seguenti attività sensibili:

- attività di definizione e attuazione delle politiche commerciali,
- attività di ricerca e sviluppo per la ideazione e realizzazione di prodotti/servizi,
- gestione delle attività inerenti il marketing, la diffusione di informazioni e/o pubblicità dei prodotti e servizi offerti dalla Società,
- attività di etichettatura,
- gestione degli approvvigionamenti,
- gestione delle schede di sicurezza,
- gestione delle non conformità,
- attività di sorveglianza in ordine al diritto d'uso di marchi e brevetti.

Principi generali di comportamento nelle aree a rischio reato

Ai destinatari del presente modello è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino fattispecie di reato sopra elencate.

La Società garantisce agli acquirenti dei propri prodotti e/o servizi il diritto di ricevere tutte le informazioni necessarie per compiere una scelta consapevole al momento dell'acquisto; inoltre fa della correttezza commerciale un proprio obiettivo primario e strategico, impegnandosi ad immettere sul mercato prodotti e/o ad erogare servizi con una informazione aderente alle caratteristiche del prodotto/servizio a tutela dei consumatori e del sistema degli scambi commerciali.

La Società rifiuta e mira a prevenire le pratiche fraudolente o ingannevoli e ogni altro tipo di pratica in grado di ledere la buona fede ed indurre in errore il consumatore e vieta qualsiasi tipo di pratica commerciale scorretta e/o ingannevole, anche in forma omissiva e/o aggressiva.

A tal fine, la Società ha implementato la documentazione descrittiva ed attuativa del Sistema di Gestione Integrato il cui scopo è quello di disporre di uno strumento di prevenzione e di dare evidenza delle proprie capacità di fornire prodotti e servizi rispondenti ai requisiti/aspettative di ciascun Cliente e a quelli cogenti applicabili. Ai fini del conseguimento di tale obiettivo, basa la propria attività sull'analisi del rischio (cfr. documento di valutazione del rischio).

La documentazione descrittiva e attuativa del SGI è parte integrante del presente Modello, dunque, tutti i destinatari del presente Modello sono tenuti a rispettare le regole ivi previste.

Presidi specifici di prevenzione nelle aree a rischio-reato

Kemon ha sviluppato il proprio SGQ in conformità ai requisiti della Norma ISO 9001 (tramite certificazione rilasciata da organismo di parte terza), con esclusione di alcuni requisiti della ISO 9001 poiché ritenuti non pertinenti al campo di applicazione del SGQ stabilito dalla stessa, tenendo conto, in tutto o in parte, di quelli delle norme e/o dei regolamenti che seguono:

UNI EN ISO 9000:2015	Sistemi di gestione per la qualità - Fondamenti e vocabolario
UNI EN ISO 9001:2015	Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti
UNI EN ISO 22716:2008	Cosmetici - Pratiche di buona fabbricazione (GMP) - Linee guida sulle pratiche di buona fabbricazione

Sono considerati rilevanti ai fini della corretta implementazione del SGQ anche le prescrizioni cogenti applicabili al prodotto e/o servizio fornito/erogato dalla Società. L'individuazione delle prescrizioni legali applicabili in conformità al Regolamento Cosmetico UE N.1223/2009 e dalle fonti d'informazione utilizzate da Kemon (consultazione in internet, Associazione Industriali, Società di consulenza, autorità nazionali ed europee).

L'insieme delle normative vigenti relative al prodotto è disponibile/consultabile nell'Elenco Norme Vigenti su Prodotti Cosmetici Mod. 23, aggiornato dalle funzioni COO/UTN.

La Società ha identificato e analizzato i principali fattori esterni e interni che possono influire sulla capacità aziendale di rispettare i requisiti della Norma ISO 9001 e quelli cogenti applicabili al prodotto e/o servizio fornito/erogato dalla Società.

La conduzione del SGQ è compito dell'Alta Direzione che per renderne efficace l'esercizio (cioè assicurare che i suoi processi producano gli output attesi) ha:

- Stabilito la struttura organizzativa necessaria per una corretta implementazione/mantenimento e miglioramento del SGQ. Tale struttura è rappresentata dall'organigramma (disponibile in azienda, reso noto a tutto il personale mediante l'esposizione nelle bacheche nonché disponibile nel portale intranet e mantenuto aggiornato in relazione agli eventuali mutamenti organizzativi verificatisi)
- Definito i ruoli, le responsabilità e i principali compiti delle Funzioni aziendali coinvolte nel SGQ e nei suoi processi/attività. Tale evidenza trova riscontro nelle job descriptions, nella documentazione del SGI e nelle informazioni documentate a questo collegato. In particolare, è garantita l'indipendenza della Funzione Controllo Qualità da quella di Produzione con l'autorità di fermare, in attesa di decisioni, eventuali lavorazioni risultate non conformi ai controlli.
- Assegnato e messo a disposizione delle Funzioni coinvolte nel SGQ le necessarie risorse umane e i mezzi (tecnologici e finanziari) per svolgere al meglio i propri compiti.

Qualora si determini la necessità di apportare delle modifiche rilevanti al SGQ (ad esempio introduzione di nuovi prodotti/servizi, modifiche dei requisiti cogenti, cambiamenti organizzativi, nuovi processi) si effettua, coerentemente anche con quanto codificato dalle procedure di:

a) Change Control, un'analisi preliminare al fine di:

- Inquadrare con chiarezza la "natura/portata" delle modifiche e le loro potenziali conseguenze anche dal punto di vista dei rischi associati.
- Verificare la disponibilità di risorse (umane – tecnico/finanziarie) in modo da garantire l'efficacia delle modifiche stesse.
- Pianificare l'implementazione delle modifiche approvate dall'Alta Direzione.
- Assicurare, per quanto necessario, l'aggiornamento del SGQ.

b) Progettazione e sviluppo prodotti.

Kemon effettua a intervalli pianificati degli audit interni documentati e finalizzati a:

- Stabilire se il SGQ è conforme a quanto pianificato e ai requisiti della Norma ISO 9001 e a quelli stabiliti dalla Società.
- Accertare se le attività attinenti al SGQ vengono regolarmente svolte nel rispetto di quanto stabilito.

- Verificare se quanto predisposto è attuato efficacemente e risulta idoneo al conseguimento degli obiettivi prefissati.
- Evidenziare le necessità di intraprendere azioni correttive per risolvere le eventuali carenze riscontrate durante gli audit ed evitarne il ripetersi.
- Registrare i risultati degli audit interni effettuati e portarli all'attenzione delle Parti Interessate.

Il processo predisposto e applicato è codificato da apposita procedura PGS 04, cui si fa rinvio, che contiene anche la modulistica prevista/utilizzata. Nei punti che seguono si riportano alcuni aspetti salienti del processo:

- Gli audit interni ordinari sono pianificati sulla base di un programma annuale (resta inteso che possono essere effettuati audit straordinari).
- Il programma annuale è elaborato dalla funzione ESG tenendo conto dello stato e dell'importanza dei processi, delle aree oggetto di audit, dei cambiamenti che influiscono sull'Organizzazione e dei risultati di precedenti audit. Il programma è elaborato in modo tale da auditare tutti i processi del SGI almeno una volta/anno.
- Gli audit sono svolti da personale qualificato che non ha diretta responsabilità per i processi/attività sottoposte a verifica. Quando reputato necessario possono anche essere assegnati al personale della Società di consulenza che collabora con Kemon riguardo al SGQ.

Le informazioni documentante attestanti le attività suddette e i relativi esiti, sono archiviate e conservate nei modi e nei tempi stabiliti.

Il riesame di Direzione del SGQ è effettuato con cadenza annuale dall'Alta Direzione in seduta comune con il ESG e i Responsabili di Funzione previsti (possono partecipare, se invitati, i Collaborator/Consulenti di volta in volta ritenuti necessari).

La Società garantisce, tramite la funzione preposta UTN, un monitoraggio continuo sull'evoluzione normativa cosmetica europea.

Con particolare riferimento alla prevenzione dei rischi-reato di cui alla presente sezione di parte speciale, individuata la presenza di requisiti cogenti nella realizzazione dei prodotti e/o servizi, le principali misure di riduzione del rischio adottate consistono nella:

- gestione controllata delle prescrizioni legali applicabili al prodotto fabbricato,
- utilizzo di materie prime corredate da schede di sicurezza aggiornate,
- progettazione e sviluppo del prodotto tenendo conto dei requisiti cogenti applicabili,
- acquisizione dell'Ordine previa valutazione di fattibilità (requisiti cogenti inclusi).

Gestione della sicurezza del prodotto cosmetico

La società si è dotata di specifica procedura operativa relativa alla gestione della documentazione richiesta all'Art.10 del Regolamento (CE) n.1223/2009 sui prodotti cosmetici, che trova applicazione tutte le volte che la Società immette un nuovo prodotto sul mercato, per il quale deve essere già disponibile tutta la documentazione informativa a garanzia della sicurezza per la salute umana in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili.

Tale documentazione informativa sul prodotto (cd. relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico) è conservata per un periodo di dieci anni dopo la data in cui l'ultimo lotto del prodotto cosmetico è stato immesso sul mercato e deve essere aggiornata tenendo conto delle informazioni supplementari pertinenti disponibili successivamente all'immissione sul mercato del prodotto.

Tracciabilità dei prodotti

La Società garantisce la rintracciabilità dei propri prodotti mettendo in atto sistemi e procedure specifiche (descritte nella documentazione di sistema) che consentano in ogni momento di ricostruire l'iter di ogni prodotto, nonché di mettere a disposizione delle autorità competenti, qualora le richiedano, le informazioni al riguardo.

Le caratteristiche dei prodotti/servizi realizzati/erogati e i processi messi in atto sono tali da garantire la possibilità di verificare il risultato finale attraverso le successive attività di monitoraggio o di misurazione.

Il processo di progettazione/sviluppo del prodotto è attivato solo previa approvazione del Chief Marketing Officer e dell'Amministratore Delegato.

Ciascun progetto è coordinato dal pertinente Product Manager che per la parte tecnica di progettazione/sviluppo si avvale delle funzioni aziendali coinvolte per competenza e ruolo.

Il processo di progettazione/sviluppo del prodotto è documentato per quanto concerne gli input e gli output delle pertinenti fasi documentate. Tale documentazione è archiviata e conservata, nei modi e nei tempi stabiliti.

Per il dettaglio del processo e responsabilità correlate vedi POS 17 che richiama la pertinente documentazione.

Riguardo ad ogni progetto attivato è elaborato, di volta in volta, il relativo piano adeguato alle specifiche della richiesta correlata.

Il documento è preparato utilizzando il cosiddetto "piano di progetto e sviluppo" le cui attività e fasi di default vengono o no confermate e, se del caso, integrate.

La chiara definizione dei requisiti di ingresso su cui basare la progettazione/sviluppo dei prodotti è di primaria importanza per ottenere i risultati attesi. Le pertinenti informazioni derivano dai pertinenti Piani di Lancio approvati che tengono conto anche degli eventuali requisiti cogenti applicabili. Gli stessi sono costituiti da:

- Gli elementi di classificazione del progetto (es. nuova formulazione).
- I requisiti funzionali e prestazionali derivanti dalla specifica di prodotto.
- Gli eventuali vincoli di industrializzazione.
- I requisiti cogenti applicabili e/o le politiche che la Società si è impegnata a rispettare (ad esempio tutela dell'ambiente).
- Le eventuali informazioni derivanti da precedenti progettazioni simili.
- I limiti di accettazione e i criteri di controllo.
- Altri eventuali dati ed informazioni utili.

I suddetti dati sono formalizzati in un apposito documento denominato "Elementi in ingresso alla progettazione".

In corrispondenza di determinate fasi della progettazione e sviluppo, sicuramente al completamento del progetto, sono pianificati e condotti formali controlli.

Formazione e competenza del personale

La Società garantisce l'impiego di personale qualificato per l'esecuzione/gestione delle attività rilevanti ai fini della qualità e per l'operatività/controllo dei suoi processi (e quindi garantire la conformità del prodotto alle normative applicabili e alle richieste del Cliente) e prevede una adeguata struttura organizzativa e chiara definizione dei compiti e delle responsabilità.

Per i neo assunti è stabilita una formazione iniziale di base e un affiancamento variabile in relazione al ruolo assegnato e al grado di preparazione della persona in addestramento.

L'esperienza e l'auto apprendimento vengono integrati con attività di informazione e formazione pianificata con cadenza prestabilita.

Le attività del processo di formazione addestramento e/o di qualificazione sono stabilite tenendo conto delle necessità del caso e sono coerenti con gli obiettivi aziendali e con gli eventuali requisiti cogenti applicabili.

Adeguatezza delle infrastrutture

Le infrastrutture necessarie per il funzionamento dei processi aziendali e per ottenere la conformità dei prodotti e dei servizi forniti nel rispetto delle prescrizioni legali cogenti applicabili sono state definite, messe a disposizione e mantenute adeguate nei termini e nei modi codificati dalle pertinenti procedure di sistema applicabili.

Kemon gestisce gli ambienti di lavoro in modo tale da:

- Non compromettere la conformità dei prodotti ai requisiti specificati. I locali sono compatibili con la natura delle attività svolte, ordinati e mantenuti sistematicamente puliti coerentemente con quanto codificato dalla POS 42.
- Rispettare i requisiti GMP e quelli delle Leggi cogenti applicabili. Le norme di comportamento da adottare nelle aree GMP sono codificati nella POS 09.

Controllo sugli approvvigionamenti

La Società garantisce un approvvigionamento e utilizzo di prodotti e servizi di accertata qualità e si impegna ad assicurare che le esigenze e le aspettative del Cliente, inclusi gli eventuali requisiti cogenti applicabili al prodotto, siano individuati – definiti – compresi - comunicati alle Funzioni aziendali interessate e quindi tradotti in requisiti controllabili.

La Società, inoltre, tiene sotto controllo il processo di approvvigionamento dei cosiddetti “prodotti ISQ” al fine di assicurare che tali prodotti acquistati risultino conformi ai requisiti specificati (si considerano ISQ i prodotti e i servizi, acquistati dalla Società, che hanno Influenza Sulla Qualità (ISQ) di fornitura del prodotto realizzato dalla stessa fornito. Rientrano tra i Fornitori di prodotti ISQ quelli dai quali KEMON acquista i cosiddetti “prodotti commercializzati” (cioè quelli da KEMON acquistati e rivenduti, tal quali, a proprio nome e non).

Il dettaglio di quanto al riguardo codificato/attuato è dato dalla POS 02 e POS 03 che contengono anche la modulistica utilizzata.

Le informazioni documentate del processo di approvvigionamento sono archiviate e conservate nei modi e nei tempi stabiliti dalla Società.

La Società seleziona e qualifica i propri Fornitori di “prodotti ISQ” a seguito di valutazioni documentate svolte nel rispetto di criteri prestabiliti. Sono scelti Fornitori che risultano avere le potenzialità necessarie a soddisfare i requisiti del contratto, inclusi i requisiti di qualità.

Sono qualificati i Fornitori selezionati/scelti che dimostrano di avere le capacità di soddisfare (con continuità) i requisiti del contratto, inclusi i requisiti di qualità.

Le prestazioni dei Fornitori qualificati sono monitorate attraverso la valutazione delle situazioni contrarie alla qualità rilevate in rapporto alle forniture ricevute (determinazione annuale dell'Indice Qualità Fornitore o IQF che ne conferma il mantenimento dello stato di qualificazione attivo). L'attività di monitoraggio è svolta indicandone gli esiti all'Alta Direzione in occasione del riesame del SGQ.

La funzione ACQ elabora e mantiene aggiornato, a seguito delle attività di sorveglianza, l'elenco dei Fornitori qualificati. Tale elenco è reso disponibile alle Funzioni aziendali interessate poiché l'approvvigionamento di prodotti ISQ, fatto salvo quello per prove, è ammesso solo da Fornitori presenti in SAP.

Le ispezioni sulle forniture sono effettuate, ciascuno per la parte di competenza, sia dalla Funzione Magazzino Arrivi sia dal Controllo Qualità che dalla funzione Marketing (per alcuni tipi di controllo inerenti gli articoli/accessori e materiale promozionale). Tali controlli, nel dettaglio codificati dalla POS 03.

La tipologia dei controlli previsti è tale da non considerare ammissibile, c/o Kemon, l'ipotesi di dovere utilizzare la merce senza prima averla controllata ed accettata. Infatti tutti i prodotti, fino a che non ne è stato attestato il rilascio, non sono disponibili per le fasi successive.

Inoltre, la Società che comunque si riserva il diritto, previo preavviso scritto, di effettuare un audit al Fornitore riguardo al prodotto richiesto (prima che questo gli venga spedito). Tale condizione, ove applicabile, è codificata nei pertinenti Capitolati di fornitura e/o nei documenti di acquisto. Di fatto tale attività, qualora si rendesse necessaria, prevede che sia svolta da parte del personale Kemon incaricato che effettua controlli sul prodotto in relazione alle specifiche tecniche di acquisto concordate.

Correttezza delle informazioni fornite al cliente e gestione della proprietà intellettuale

La Società garantisce una costante, completa e corretta comunicazione con il cliente in relazione ai requisiti tecnico/funzionali del prodotto o degli articoli, accessori e materiale pubblicitario attraverso:

- Cataloghi, depliant, schede tecnico informative (prodotti),
- Invio, ove applicabile, del Capitolato Tecnico del Cliente approvato,
- Invio, per approvazione da parte del Cliente, del Capitolato Tecnico Commerciale comprensivo delle pertinenti Schede Tecniche.

La Società ha implementato una procedura per la approvazione delle etichette e della comunicazione pubblicitaria nella quale la funzione Marketing è coordinata con la funzione UTN, RES, LSM e COO.

La Società ha implementato una procedura di gestione dei marchi e altri segni distintivi, comprese ricerche di anteriorità tramite Società di consulenza specializzate, verifiche di confondibilità e ingannevolezza del marchio, acquisizione di pareri legali ove necessario.

Gestione delle non conformità

La Società ha implementato una procedura per assicurare che i prodotti non conformi non vengano involontariamente utilizzati o inviati al Cliente. La descrizione dettagliata è data dalla PGS 03 che, oltre a contenere la modulistica da utilizzare, indica le azioni da intraprendere a fronte di non conformità rilevate nell'ambito del processo di produzione (fermo restando il principio che tali azioni dovranno essere appropriate alla natura della non conformità e ai suoi effetti sulla qualità dei prodotti). Il processo è coordinato e tenuto sotto controllo dal Responsabile CQU che deve essere sempre informato ogni qualvolta si rileva una condizione di non conformità.

Di fatto l'insorgere di una non conformità determina l'apertura, da parte dei pertinenti addetti al CQU di un apposito documento (Rapporto di Non Conformità) e l'identificazione del prodotto non conforme in attesa di risoluzione da parte del Responsabile CQU. Tutta la documentazione attinente al processo di trattamento dei prodotti non conformi è archiviata e conservata nei modi e nei tempi stabiliti.

PARTE SPECIALE E

Reati societari – art. 25 ter del Decreto

Premessa

L'art. 25 ter del Decreto rubricato “*reati societari*” prevede che:

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile o da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il **delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile**, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il **delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile**, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote»;

b) per il **delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile**, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

c) lettera abrogata;

d) per la **contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile**, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

e) per il **delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile**, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;

f) per la **contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle Società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile**, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

g) per il **delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle Società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile**, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

h) per il **delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile**, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

i) per il **delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile**, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

l) per il **delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile**, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

m) per la **contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile**, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

n) per il **delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile**, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

o) per il **delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile**, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

- p) per il **delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile**, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- q) per il **delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile**, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- r) per il **delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile**, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- s) per i **delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile**, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- s-bis) per il **delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile**, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di **istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile**, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2;
- s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

I reati-presupposto

- **Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali**

Il reato sussiste se un amministratore, un direttore generale, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, un sindaco o un liquidatore della Società, nell'interesse o a vantaggio della Società stessa, [o ai componenti del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza, per le Società che abbiano adottato il sistema dualistico, e ai componenti del consiglio di amministrazione e ai componenti del comitato per il controllo sulla gestione, per le Società che abbiano adottato il sistema monistico.]

- 1) inserisce fatti inesistenti (ad es., un credito inesistente verso un'altra Società) o apposta voci diverse da quelle autentiche (ad es. l'appostazione di fondi impiegati per la corruzione alla voce "Costi della produzione. Per servizi")
oppure
- 2) non inserisce fatti esistenti (ad es., un debito nei confronti di un'altra Società) la cui comunicazione è imposta dalla legge

oppure

- 3) quando opera delle valutazioni, si discosta consapevolmente e senza fornire adeguata informazione giustificativa da criteri di valutazione normativamente fissati o da criteri tecnici generalmente accettati (ad es. valutazione di un immobile destinato alla vendita al maggiore, e non al minore come prescriverebbe l'OIC 16, tra valore netto contabile e presunto valore di realizzo desumibile dall'andamento di mercato, senza che sia addotta alcuna opportuna giustificazione in nota integrativa),

nei bilanci (ad es. bilancio ordinario e straordinario, rendiconto finanziario e situazione patrimoniale), nelle relazioni (ad es. nota integrativa, relazione dei sindaci, relazione finanziaria, relazione sul governo societario e sugli aspetti proprietari, relazione finanziaria, relazione sui pagamenti ai governi) o nelle altre comunicazioni sociali, previste dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale la stessa appartiene e che sono dirette ai soci o al pubblico.

Affinché sussista il reato, le falsità di cui ai punti 1), 2) e 3) devono essere idonee a indurre concretamente in errore i soci, i creditori o il pubblico e devono riguardare dati informativi essenziali sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo che incidono sulle determinazioni dei soci, dei creditori o del pubblico (ad es. continuità aziendale, grado di indebitamento, redditività ecc.).

Il reato sussiste e la Società è sanzionata anche se i fatti sopra descritti sono commessi, sempre nell'interesse o a vantaggio della Società, da un soggetto riconducibile alla Società che esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici di amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori.

Il reato sussiste anche qualora le falsità o le omissioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.

- **Art. 2621-bis c.c. Fatti di lieve entità.**

Se, tenuto conto della natura e delle dimensioni della Società e delle modalità o degli effetti della condotta, i fatti di cui all'art. 2621 c.c. appaiono di lieve entità, si applica alla Società una sanzione diminuita.

- **Art. 2623 c.c. Falso in prospetto**

ABROGATO. REINTRODOTTO IN ART. 173-bis TUF tuttavia la nuova disposizione ha estensione maggiore quindi non vale più richiamo¹¹.

¹¹ v. alessandri, reati materia economica.

- **Art. 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle Società di revisione.**

ABROGATO. RICHIAMO AD ART. 2624 c.c. inefficace (Cassazione penale, sez. unite, 22 settembre 2011, n. 34476).

- **Art. 2625, co. 2, c.c. Impedito controllo**

Il reato sussiste se un amministratore della Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, nascondendo documenti, rifiutandosi di esibire quelli che gli sono richiesti o attuando artifici (per la definizione, v. all'art. 640, co. 2, n. 1, c.p.), impedisce ai soci o agli altri organi sociali di eseguire i controlli che hanno il potere di svolgere per legge e i fatti che l'amministratore ha nascosto procurano un danno ai soci.

- **Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale**

Il reato sussiste se un amministratore della Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, ne formi o aumenta fittiziamente il capitale sociale attribuendo azioni ai soci per un valore complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, eseguendo operazioni di sottoscrizione reciproca di azioni con altre Società (operazioni, non necessariamente simultanee, attraverso le quali la Società acquista azioni di un'altra Società che, a sua volta, acquista azioni della Società) o sopravvalutando in maniera rilevante conferimenti in natura (materiali o immateriali) o crediti, oppure nel caso in cui, in sede di cambiamento del tipo della Società (ad es., trasformazione in s.r.l.), sopravvaluta il patrimonio netto, sovrastimando le componenti attive o sottostimando quelle negative dello stato patrimoniale.

- **Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti**

Il reato sussiste se un amministratore della Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, restituisce i conferimenti ai soci o li libera dall'obbligo di eseguirli, senza corrispettivo a favore della Società. Il reato sussiste anche se l'amministratore dissimula la restituzione o la liberazione tramite espedienti o atti di facciata, come ad es. nel caso di liberazione del socio dall'obbligo di eseguire il conferimento per compensazione con un credito inesistente del socio verso la Società.

- **Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve**

Il reato sussiste se un amministratore della Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa,

- 1) ripartisce, anche facendo ricorso a utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti (nell'esercizio in corso o in quelli precedenti), in quanto non corrispondenti a un aumento autentico del patrimonio netto;

oppure

- 2) ripartisce utili nella parte in cui sarebbero destinati per legge a riserva (ad es., quota del ventesimo degli utili destinata alla formazione della riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, ex art. 2430 c.c.)

oppure

- 3) ripartisce riserve che per legge non possono essere distribuite (ad es., riserva da sovrapprezzo azioni, ex art. 2431 c.c., prima che la riserva legale abbia superato la soglia del quinto del capitale sociale).

- **Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante**

Il reato sussiste se un amministratore della Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa,

- 1) esegue operazioni di acquisto o sottoscrizione di azioni proprie fuori dei casi consentiti dalla legge (ad es. fuori dei casi previsti dall'art. 2357 c.c., che consente alla Società di acquistare azioni proprie soltanto se interamente liberate e nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, o dall'art. 2357-bis c.c.) e con ciò causa una diminuzione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- 2) nel caso in cui la Società sia soggetta a un controllo da parte di un'altra Società con le caratteristiche di cui all'art. 2359 c.c., acquista o sottoscrive azioni o quote emesse dalla Società controllante e con ciò causa una diminuzione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

- **Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori**

Il reato sussiste se un amministratore della Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa,

- 1) effettua riduzioni del capitale sociale, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori (ad es., esecuzione della deliberazione di riduzione del capitale sociale prima dei novanta giorni stabiliti dall'art. 2445, co. 2, c.c.)
- 2) effettua operazioni di fusione o scissione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori (ad es., violando i divieti e i termini di cui all'art. 2503 c.c.)

e da tali condotte derivi un danno concreto ed economicamente apprezzabile in capo ai creditori.

- **Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori**

Il reato sussiste se un liquidatore, nell'interesse o a vantaggio della Società, ripartisce i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme

necessarie a pagarli, causando ai creditori un danno economico. Il risarcimento del danno sofferto estingue il reato.

- **Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea**

Il reato sussiste se un soggetto riconducibile alla Società, per procurare alla Società un ingiusto profitto o comunque nell'interesse o a vantaggio della stessa, determina la maggioranza in assemblea ricorrendo ad atti simulati (ad es., esercitando sotto altro nome il diritto di voto spettante alle azioni proprie oppure facendo votare un prestanome al posto del titolare reale delle azioni, nel caso in cui quest'ultimo per legge o per statuto non possa votare) o ad atti fraudolenti (qualsiasi operazione che permetta artificiosamente di alterare la formazione delle maggioranze assembleari, rendendo così possibili risultati proibiti dalla legge o dallo statuto; ad es., l'utilizzo di azioni non collocate).

- **Art. 2637 c.c. Aggiotaggio**

Il reato sussiste se un soggetto riconducibile alla Società, nell'interesse o a vantaggio della Società stessa, diffonde notizie false (a un numero potenzialmente indeterminato di persone), esegue operazioni simulate (operazioni meramente apparenti o con un'apparenza diversa dalla realtà) o attua altri artifici (può integrare l'artificio qualsiasi operazione, anche se lecita che, sola o combinata con altre, sia idonea a produrre gli effetti di cui ai punti 1) e 2)) quando tali condotte siano concretamente idonee

- 1) a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato
oppure
- 2) ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

- **Art. 2629-bis. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi**

Il reato sussiste, nel caso in cui la Società si quoti su un mercato regolamentato italiano o europeo oppure diventi emittente di strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, se, violando la disciplina dell'art. 2391 c.c.,

- 1) un amministratore della Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, omette di comunicare un proprio interesse in una determinata operazione o non ne precisa la natura, i termini, l'origine e la portata
oppure

- 2) l'amministratore delegato della Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, omette di comunicare un proprio interesse in una determinata operazione o non ne precisa la natura, i termini, l'origine e la portata e non si astiene dal compierla
oppure
- 3) l'amministratore unico della Società non dà notizia del proprio interesse in un'operazione alla prima assemblea utile

e da una delle tre condotte descritte deriva un danno per la Società o per i terzi.

- **Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza**

Il reato sussiste se un amministratore, un sindaco o un liquidatore della Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa e al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza

- 1) espone fatti non rispondenti al vero; non espone fatti esistenti oppure, nelle valutazioni, si discosta consapevolmente e senza fornire adeguata informazione giustificativa da criteri di valutazione normativamente fissati o da criteri tecnici generalmente accettati (cfr. art. 2621 c.c.), nelle comunicazioni destinate ad autorità pubbliche di vigilanza (ad es., autorità Garante della concorrenza e del mercato) e riguardanti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
oppure
- 2) sempre al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza e nell'interesse o a vantaggio della Società, occulta, con altri mezzi fraudolenti (e quindi senza limitarsi a non comunicarli ma nascondendoli fattivamente, v. art. 625 c.p.), in tutto o in parte fatti, che per legge avrebbe dovuto comunicare, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società.
oppure
- 3) anche limitandosi a non comunicare fatti che avrebbe dovuto comunicare, provoca un ostacolo alle attività di vigilanza (nelle due ipotesi precedenti, invece, è sufficiente che il soggetto abbia l'intenzione di ostacolare la vigilanza ma non è necessario che l'ostacolo si produca realmente).

Il reato sussiste anche se le informazioni nascoste o manomesse riguardano beni amministrati dalla Società per conto di terzi.

- **Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati**

Il reato sussiste se:

- 1) un amministratore, un direttore generale, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, un sindaco o un liquidatore della Società o una persona sottoposta alla direzione e alla vigilanza di tali soggetti, nell'interesse o a vantaggio della Società stessa, anche per interposta persona, sollecita o riceve, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accetta la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà

oppure

- 2) un soggetto riconducibile alla Società (compresi quelli elencati al punto 1)), nell'interesse o a vantaggio della stessa, dà o promette denaro o altra utilità non dovuta, anche per interposta persona, ad un amministratore, un direttore generale, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, un sindaco, un liquidatore o una persona sottoposta alla direzione e alla vigilanza di tali soggetti per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

- **Art. 2635 bis Istigazione alla corruzione tra privati**

La fattispecie punisce chiunque offra o prometta denaro o altra utilità alle stesse categorie di persone indicate dall'art. 2365 che operano in società o enti privati, affinché compiano od omettano un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

- **Art. 54 D. Lgs 19/2023 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza**

Il reato sussiste se un soggetto riconducibile alla Società, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29 per le operazioni di fusione transfrontaliera, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti.

Processi e attività sensibili – Reati societari

Questa categoria di reati risulta mediamente sensibile per l'attività svolta dalla Società. In considerazione delle singole fattispecie di reato di cui al Decreto e dell'attività in concreto svolta dalla Società sono emerse le seguenti attività sensibili:

- gestione dei rapporti con autorità di vigilanza quali Agenzia delle Entrate, Agenzie delle Dogane, Guardia di Finanza;
- gestione di beni mobili e immobili legati all'attività aziendale;
- gestione della contabilità, bilancio e operazioni sul patrimonio e sul capitale;

- predisposizione della documentazione societaria (bilancio, prospetti, nota integrativa etc...);
- gestione della tesoreria e della cassa;
- predisposizione delle comunicazioni a soci e/o terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- comunicazione, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee;
- gestione dei conflitti d'interesse.

Principi generali di comportamento nelle aree a rischio reato

La Società è dotata di Codice Etico contenente regole generali di comportamento (parte integrante del presente Modello cui si fa rinvio) che si ritiene idoneo a fronteggiare il rischio di comportamenti riconducibili alle fattispecie previste nella presente sezione di parte speciale.

In via generale è fatto divieto a tutti i destinatari del Modello di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino fattispecie di reato sopra elencate. Inoltre, devono tenere un comportamento corretto e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi informazioni veritiere e corrette, ed osservare le norme poste a tutela dell'integrità del capitale sociale.

È richiesto a tutti i destinatari del Modello di assicurare la tracciabilità di ogni transazione e operazione finanziaria e ottemperare a quanto stabilito da norme di legge e dalle procedure aziendali interne in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, alla gestione della cassa e alle operazioni di tesoreria.

Tutti i destinatari del presente modello devono impegnarsi a rendere dichiarazioni assolutamente veritiere ai rappresentanti della P.A.

Presidi specifici di prevenzione nelle aree a rischio reato

La Società ha adottato un sistema di controllo delle decisioni assunte nello svolgimento dell'attività di impresa in termini di tracciabilità e trasparenza (es. verbalizzazione delle riunioni, sistema di reportistica costantemente aggiornata e archiviata a livello informatico); tramite meccanismi di separazione dei ruoli (cd. segregazione delle funzioni) e coinvolgimento di più funzioni a livello decisionale, nonché tramite un sistema di flussi informativi nei confronti dell'OdV.

Inoltre, l'organizzazione societaria garantisce che:

- le funzioni che hanno rapporti con le autorità di vigilanza devono fornire report periodici al vertice aziendale sullo stato dei suddetti rapporti;
- sono previste riunioni periodiche tra Collegio Sindacale e OdV per verificare l'osservanza della normativa societaria da parte di tutti i soggetti aziendali, nonché una riunione tra gli

stessi organi prima della seduta del CdA per l'approvazione del bilancio avente ad oggetto il progetto di bilancio;

- è prevista una formazione di base sulle principali nozioni di bilancio e sui reati/illeciti amministrativi in materia societaria per i responsabili di funzione e per i dipendenti che forniscono dati ed informazioni necessari per la predisposizione dei documenti di bilancio;
- le operazioni di rilevazione e registrazione contabile devono essere effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di completezza, accuratezza e veridicità; tutti i dati e le informazioni necessarie alla redazione dei bilanci e degli altri documenti contabili devono essere completi, chiari e devono fornire una rappresentazione veritiera della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, nonché i rilievi e le valutazioni espresse dal Collegio Sindacale e/o dal revisore legale devono essere documentate e conservate dalla Società;
- le operazioni sul capitale (quali ad esempio aumenti di capitale, anche mediante conferimenti) siano effettuate nel rispetto della legge e dello statuto, fornendo agli organi societari e di controllo (Collegio Sindacale e OdV) adeguati flussi informativi, assicurando la tracciabilità dei flussi finanziari relativi; inoltre, è fatto divieto di ripartire utili o acconti di utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché di restituire ai soci conferimento (al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale);
- gli amministratori portatori di interessi in conflitto con la Società devono darne pronta informativa all'OdV, precisandone origine e portata, e devono astenersi dal votare qualunque operazione o transazione riconducibile a tale conflitto di interessi.

Processi e attività sensibili – Reato di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati

Limitatamente alla fattispecie di corruzione tra privati ex art. 2635 comma 3 c.c., le aree ritenute a rischio sono le seguenti:

- gestione di procedimenti giudiziali e accordi transattivi,
- gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi,
- gestione dei flussi monetari e finanziari (entrata e uscita),
- gestione dei conferimenti di incarichi professionali e di consulenza, in Italia e all'estero
- gestione delle regalie/donazioni/sponsorizzazioni,
- gestione dei rimborsi spese,
- gestione delle spese di rappresentanza,
- Gestione dell'organizzazione di viaggi, eventi congressuali, fiere e altre iniziative – anche all'estero - rivolte ai clienti, ai fornitori e a qualsiasi altro soggetto,

- selezione e gestione dei rapporti con sales manager, collaboratori esterni e partner commerciali,
- gestione delle attività di vendita e dei rapporti commerciali con clienti o potenziali clienti, italiani ed esteri,
- gestione del personale (compresa fase di selezione e assunzione),
- gestione della tesoreria e della cassa.

Principi generali nelle aree a rischio reato

Tutti i destinatari del presente Modello sono innanzitutto tenuti a rispettare le regole di comportamento previste dal Codice Etico nonché le procedure operative di sistema e le istruzioni di lavoro aziendali volte a garantire la trasparenza, la correttezza e l'imparzialità nel processo di approvvigionamento, di assunzione del personale.

E' fatto divieto a tutti i destinatari di porre in essere o collaborare alla realizzazione delle condotte descritte nella fattispecie di cui all'art. 2635 c.c. sopra indicata ed in particolare di offrire o ricevere regalie eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia e/o la cui finalità non sia quella di promuovere l'immagine dell'azienda (i beni devono essere di modico valore, oppure deve trattarsi di beni prodotti in azienda o servizi offerti in azienda), anche tramite agenti o collaboratori esterni alla Società; oppure di sostenere spese di rappresentanza di ammontare eccessivo in occasioni di incontri con soggetti terzi.

E' fatto divieto di promettere o elargire denaro o accordare vantaggi di altra natura quali ad esempio promesse di assunzione o promesse di consulenze e/o altri servizi in favore di soggetti terzi (o loro parenti, affini, amici) che possano avvantaggiarli a titolo personale.

E' fatto divieto di elargire compensi in favore di consulenti esterni, partner commerciali o fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contratto in relazione al tipo di incarico, all'attività svolta o ai beni e servizi acquistati.

Tutti i destinatari del presente modello devono impegnarsi a segnalare all'OdV, direttamente o tramite il proprio responsabile, eventuali ipotesi di conflitto di interessi o altre criticità.

Presidi specifici di prevenzione nelle aree a rischio reato

Nello specifico, l'organizzazione societaria garantisce che:

- la competente funzione operi un costante controllo dei flussi finanziari aziendali (in entrata e in uscita), ed in particolare delle fatture passive (nella prassi tipicamente utilizzate per procurarsi la provvista a fini corruttivi), nonché delle spese di trasferta e di rappresentanza,
- vi sia tracciabilità di offerte/regalie o di spese sostenute dalla Società in occasioni di incontri con soggetti terzi, in modo da garantire gli eventuali successivi controlli,

- non vi sia identità soggettiva tra coloro che attuano le decisioni e gestiscono i rapporti con soggetti terzi e coloro che sono tenuti a svolgere controlli previsti dalla legge o dalle procedure aziendali interne,
- la procedura di assunzione del personale segua criteri di selezione oggettivi (professionalità, competenza) e trasparenti, coinvolga le diverse funzioni aziendali che intervengono nel processo di richiesta di nuovo personale e di valutazione dello stesso, e venga archiviata la documentazione rilevante (per almeno 3 anni),
- i contratti di lavoro siano sottoscritti solo da soggetti muniti di apposita procura,
- gli incarichi conferiti a consulenti esterni siano redatti in forma scritta – verificati da almeno due soggetti appartenenti alla Società - specificando la natura dell'incarico, il compenso pattuito, e contengano un'apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello,
- i contratti stipulati con partner commerciali o fornitori siano redatti in forma scritta – verificati da almeno due soggetti appartenenti alla Società -, specificando la natura della prestazione o del rapporto, le condizioni economiche coerenti con il mercato di riferimento, e contengano un'apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello,
- nella scelta di fornitori vengano richieste almeno due offerte, salvo in casi essenziali,
- vi sia la tracciabilità del processo decisionale in merito alla scelta dei fornitori, compresa la valutazione delle offerte economiche ed il possesso dei requisiti in relazione al tipo di prestazione, ed inoltre in costanza di rapporto sia garantito il monitoraggio delle prestazioni ed il perdurante possesso dei requisiti,
- non vengano effettuati pagamenti in contanti o in natura, salvo autorizzazione e tracciabilità,
- l'OdV abbia libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritenga rilevante al fine di monitorare le attività sensibili individuate nella presenta sezione di parte speciale.

PARTE SPECIALE F

Delitti contro la personalità individuale – art. 25 quinquies del Decreto

Premessa

L'art. 25 quinquies del Decreto rubricato "Delitti contro la personalità individuale" prevede che:

1. In relazione alla commissione dei **delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale** si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i **delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis**, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i **delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies**, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i **delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies**, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

I reati-presupposto

- **Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cod. pen.)**

Il reato si configura nell'ipotesi in cui taluno eserciti, su una persona, poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà. Lo stesso delitto è attribuito a colui il quale riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento o, ancora, a sottoporsi a prelievo di organi. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata con violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità o, ancora, mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi. Il reato è procedibile d'ufficio.

- **Prostituzione minorile (art. 600-bis cod. pen.)**

La fattispecie trova applicazione qualora taluno recluti o induca alla prostituzione un minore di anni diciotto, ovvero favorisca, sfrutti gestisca, organizzi o controlli la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto o ne tragga profitto. La disposizione sanziona, altresì, la condotta di chiunque compia atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità.

- **Pornografia minorile (art. 600-ter cod. pen.)**

La fattispecie punisce la condotta di chi, utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici o produce materiale pornografico, nonché la condotta di chi recluti o induca minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli tragga profitto. La fattispecie punisce altresì colui che, con qualsiasi mezzo, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico in precedenza considerato o, ancora, distribuisce, divulga, diffonde notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori di anni diciotto. La norma censura inoltre la condotta di chi offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico considerato. Infine, punisce chiunque assista a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto.

- **pornografico Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater cod. pen.)**

La fattispecie punisce la condotta di chi, consapevolmente, si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto. Al di fuori di tali casi, è altresì punito chi, attraverso l'utilizzo della rete internet o altri mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza un giustificato motivo a contenuto pornografico relativo a soggetti minori di anni diciotto.

In tutti i casi, si procede d'ufficio.

- **Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies cod. pen.)**

L'ipotesi contemplata censura il comportamento di chi organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tali attività. Il delitto è procedibile d'ufficio.

- **Tratta di persone (art. 601 cod. pen.)**

La fattispecie censura la condotta di chi recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita, una o più persone che si trovano nelle condizioni di schiavitù o servitù. Il reato in esame trova applicazione anche nell'ipotesi in cui le stesse condotte siano realizzate su una o più persone mediante inganno,

violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o necessità. Siffatto comportamento può essere attuato mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che sui soggetti vulnerabili ha autorità al fine di indurli o costringerli a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Al di fuori di tali modalità, è punito altresì chi pone in essere le condotte descritte nei confronti di persona di minore età.

Si procede d'ufficio.

- **Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 cod. pen.)**

Il reato in esame si configura nell'ipotesi in cui taluno, fuori dai casi considerati dal disposto di cui all'articolo 601, che prevede la tratta di persone, acquista, aliena o cede una persona che si trova in condizione di schiavitù o servitù. La procedibilità è d'ufficio.

- **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis cod. pen.)**

La fattispecie sanziona la condotta di chi recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, nonché la condotta di chi utilizza, assume o impiega manodopera anche attraverso l'attività di intermediazione anzidetta sottoponendo i lavoratori a condizione di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. La pena è aumentata se il fatto è commesso mediante violenza o minaccia. Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di talune condizioni: la corresponsione di una retribuzione del tutto difforme da quanto previsto dai contratti collettivi nazionali o sproporzionata rispetto al lavoro prestato, la violazione reiterata della normativa inerente gli orari di lavoro, la violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro, la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro o metodi di sorveglianza ovvero situazioni alloggiative degradanti. La procedibilità è d'ufficio

- **Adescamento di minorenni (art. 609 undecies cod. pen.)**

La fattispecie censura la condotta di chi, al fine di commettere i reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, adesci un minore di anni sedici. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'uso della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione. La procedibilità è d'ufficio

Processi e attività sensibili

Per quanto riguarda le fattispecie di cui al paragrafo precedente, l'attività di valutazione del rischio svolta evidenzia un'esposizione limitatissima rispetto alle condotte criminose sopra elencate (pressoché unicamente in relazione ad eventuali condotte legate all'abuso degli strumenti informatici), date le caratteristiche dell'attività aziendale, i presidi di controllo esistenti ed i valori etici e morali posti a fondamento dell'agire societario. Inoltre, è altresì remota l'ipotesi di concorso con soggetti terzi che abbiano commesso o tentato di commettere le fattispecie sopra indicate, posto che la Società intrattiene rapporti di lunga durata con clienti diretti e fornitori, nella maggior parte dei casi ben rinomati nel settore, con garanzia di affidabilità circa le referenze e la conformità alla legge.

Tuttavia, in ragione dei rapporti lavorativi e commerciali tra personale societario e realtà esterne, private e pubbliche, non è possibile escludere del tutto il presentarsi di occasioni per la commissione di reati anche in forma associata e/o transnazionale.

Lo stesso dicasi per i reati compiuti tramite il mezzo informatico stante l'utilizzo quotidiano da parte di tutti degli strumenti informatici.

Non potendo escludere a priori la configurabilità di tali illeciti, le aree sensibili che possono presentare un profilo di rischio residuo risultano essere le seguenti:

- gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi,
- gestione dei rapporti con fornitori o potenziali fornitori, italiani ed esteri
- gestione dell'organizzazione di viaggi, eventi congressuali, fiere e altre iniziative – anche all'estero - rivolte ai clienti, ai fornitori e a qualsiasi altro soggetto;
- gestione dei sistemi informativi;
- gestione del personale;
- attività inerenti il marketing, la diffusione di informazioni e/o pubblicità dei prodotti e servizi.

Principi generali di comportamento nelle aree a rischio reato

Tutti i destinatari del presente Modello sono innanzitutto tenuti a rispettare le regole di comportamento previste dal Codice Etico.

E' fatto divieto a tutti i destinatari del Modello di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino fattispecie di reato sopra elencate.

La Società deve garantire il rispetto della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; e l'applicazione delle disposizioni previste nei Contratti collettivi nazionali e territoriali relativamente alle retribuzioni applicate al personale.

Presidi specifici di prevenzione nelle aree a rischio reato

La verifica sul rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali previsti per l'assunzione ed il rapporto di lavoro in generale è garantita anche mediante la collaborazione di consulenti esterni specializzati.

La Società è dotata di un regolamento aziendale per l'uso degli strumenti informatici e di comunicazione che il personale incaricato, dipendente e collaboratore, ha ricevuto in dotazione ed utilizza nello svolgimento della prestazione lavorativa, nel quale sono previste una serie di regole.

Nei contratti con i terzi (ad esempio Collaboratori, Consulenti, Fornitori, ecc.) devono essere inserite apposite clausole che impongano il rispetto del Decreto e che regolino le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello.

La Società valuta e disciplina con particolare attenzione e sensibilità l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere, con specifico riguardo alle località note per il fenomeno del cosiddetto "turismo sessuale".

PARTE SPECIALE G

Delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro – art. 25 septies del Decreto

Premessa

L'art. 25 septies del Decreto rubricato "Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro" prevede che:

1. In relazione al **delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123**, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al **delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al **delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una rata non superiore a sei mesi.

I reati-presupposto

- **Omicidio colposo con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 589, co. 2, c.p.)**

Il reato sussiste se un soggetto riconducibile alla Società, violando o non applicando le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (previste dal d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008) nell'interesse o a vantaggio della Società stessa, cagiona per colpa la morte di una persona. La morte di una persona si considera cagionata per colpa dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro quando: non è stata una conseguenza voluta da chi ha

violato le norme, rientra tra gli eventi prevedibili che la normativa antinfortunistica violata mirava a prevenire, ipotizzando che se la normativa fosse stata rispettata, la persona non sarebbe morta.

Se la morte della persona è conseguenza della violazione di una delle disposizioni riportate dall'art. 55, co. 2 del d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, le sanzioni per la Società sono aumentate.

- **Lesioni colpose con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 590, co. 3, c.p.)**

Il reato sussiste se un soggetto riconducibile alla Società, violando o non applicando le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (previste dal d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008) nell'interesse a vantaggio della Società stessa, procura per colpa a una persona lesioni gravi (malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa; malattia per un tempo superiore ai 40 giorni; indebolimento permanente di un senso o di un organo) o gravissime (malattia certamente o probabilmente insanabile; perdita di un senso; perdita di un arto; mutilazione che renda l'arto inservibile; perdita dell'uso di un organo; perdita della capacità di procreare; permanente e grave difficoltà della favella; deformazione, ovvero sfregio permanente del viso). Le lesioni si considerano cagionate per colpa dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro quando non sono state una conseguenza voluta da chi ha violato le norme, rientrano tra gli eventi prevedibili che la normativa antinfortunistica violata mirava a prevenire e, se la normativa fosse stata rispettata, la persona non avrebbe subito lesioni.

Profili rilevanti specifici in relazione a questa tipologia di reati rispetto al d.lgs. 231/01

Pare necessario, per quanto appena esposto, specificare una particolarità che distingue questo settore di reati da tutte le altre figure delittuose richiamate dal d.lgs. 231/2001. Gli altri delitti sono tutti puniti a titolo di dolo, cioè in tali casi è necessario che il soggetto agisca rappresentandosi e volendo la realizzazione dell'evento - conseguenza della propria condotta delittuosa, non essendo sufficiente un comportamento imprudente o imperito in relazione alla stessa.

La categoria di delitti di cui alla presente parte speciale è invece punibile a titolo di colpa necessariamente aggravata (ossia conseguire alla violazione di norme antinfortunistiche concernenti la tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) ai fini dell'implementazione del Modello. Pertanto, è necessario comunque considerare che:

- il rispetto degli standard minimi di sicurezza previsti dalla normativa specifica di settore non esaurisce l'obbligo di diligenza complessivamente richiesto;
- è necessario garantire l'adozione di standard di sicurezza tali da minimizzare (e, se possibile, eliminare) ogni rischio di infortunio e malattia, anche in base alle migliori tecnica e scienza conosciute, secondo le particolarità del lavoro;

- non esclude tutte le responsabilità in capo alla persona fisica o all'ente il comportamento del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando quest'ultimo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza delle cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio sotteso a un siffatto comportamento. La responsabilità è esclusa solo in presenza di comportamenti del lavoratore che presentino il carattere dell'eccezionalità, dell'abnormità o dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza (c.d. comportamento abnorme).

Sotto il profilo dei soggetti tutelati, le norme antinfortunistiche non tutelano solo i dipendenti, ma tutte le persone che legittimamente ed a qualsiasi titolo si introducono nei locali adibiti allo svolgimento della prestazione lavorativa.

In ogni caso, la responsabilità della Società per la morte o le lesioni del lavoratore potrà essere ritenuta sussistente solo in presenza di un "interesse" o di un "vantaggio" dell'ente, come detto, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 231/2001. Peraltro, secondo un fondato sviluppo interpretativo, tale "interesse" o "vantaggio" potrà essere integrato, ad esempio, da un minor costo sostenuto in fase di attuazione della normativa antinfortunistica, piuttosto che da una maggiore produttività del lavoro o da una più semplice gestione dello stesso permessa o agevolata dall'inosservanza delle norme cautelari.

Processi e attività sensibili

Premesso che l'evento infortunistico può realizzarsi nell'ambito di ogni processo produttivo e può coinvolgere lavoratori dipendenti, collaboratori interni ed esterni o soggetti che svolgono attività lavorativa per conto di terzi all'interno delle aree di pertinenza aziendali, con riferimento alle suddette fattispecie sono stati individuati i seguenti processi sensibili:

- gestione dei rapporti con Enti pubblici per adempimenti, verifiche e ispezioni, in materia di sicurezza sul lavoro
- gestione degli affidamenti in appalto di lavori, servizi e forniture
- gestione della manutenzione degli immobili
- gestione del personale
- gestione della valutazione dei rischi aziendali
 - individuazione dei rischi
 - elaborazione e aggiornamento DVR
 - elaborazione e aggiornamento del Piano di sicurezza
- gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro
 - gestione della sorveglianza sanitaria
 - gestione dei DPI e delle attrezzature di lavoro
 - verifica di conformità legislativa SSL

- gestione documentale SSL
- gestione delle certificazioni
- gestione dell'informazione, formazione e addestramento in materia di salute e sicurezza

Il sistema delle attribuzioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori – Definizioni/Ruoli

Diventa quindi rilevante specificare, in maniera riassuntiva, quali sono i soggetti coinvolti nei processi ritenuti sensibili. Dopo la individuazione generale verranno indicati gli strumenti che la Società ha predisposto per lo svolgimento dei compiti indicati. Tali strumenti costituiscono di per sé stessi un presidio di natura organizzativa finalizzato alla segregazione delle funzioni atteso che nessuna scelta in materia di prevenzione degli infortuni o degli omicidi colposi viene presa in autonomia.

Datore di lavoro (art. 2, comma 1, lett. b) d.lgs. 81/08)

Il datore di lavoro è quel soggetto che secondo il TUS nei luoghi di lavoro è titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, si deve intendere il soggetto che a seconda dell'organizzazione aziendale che dirige, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Servizio di Prevenzione e Protezione

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) (art. 2, comma 1, lett. f) - l) d.lgs. 81/08)

Questa figura, nominata dal datore di lavoro, coordina il Servizio di Prevenzione e Protezione cioè il complesso di persone, sistemi e mezzi interni ed esterni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi dei lavoratori. Possiede capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 81/08.

Una delle caratteristiche di maggior rilievo del RSPP è quella di essere un soggetto che esercita una funzione consultiva e propositiva. In particolare:

- i fattori di rischio, determina nello specifico i rischi presenti ed elabora un piano contenete le misure di sicurezza da applicare per la tutela dei lavoratori;
- presenta i piani formativi ed informativi per l'addestramento del personale;
- collabora con il datore di lavoro nella elaborazione dei dati riguardanti la descrizione degli impianti, i rischi presenti negli ambienti di lavoro, la presenza delle misure preventive e protettive e le relazioni provenienti dal medico competente, allo scopo di effettuare la valutazione dei rischi aziendali.

Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)

L'Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) è colui che aiuta il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) a svolgere le attività che riguardano la sicurezza dell'azienda.

La Società ha nominato un RSPP esterno all'organizzazione aziendale.

La Società ha formato e nominato molteplici ASPP interni all'azienda.

Nell'operatività del Servizio di Prevenzione, sono fissate riunioni settimanali tra l'RSPP e gli ASPP anche alla presenza dei responsabili di funzioni ESG ed EHS. Di tali riunioni è redatto verbale che viene custodito da EHS.

Dirigenti (art. 2, comma 1, lett. d) d.lgs. 81/08)

Il Dirigente è quella persona che a seguito delle comprovate competenze professionali rende operative le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa ed effettuando gli adeguati controlli e organizza l'attività lavorativa essendo dotato di poteri gerarchici e funzionali.

Preposti (art. 2, comma 1, lett. e) d.lgs. 81/08)

Preposto è colui che sulla base delle competenze professionali acquisite, coordina e controlla il regolare svolgimento delle attività lavorative e assicura la realizzazione delle direttive ricevute, esercitando un reale potere di iniziativa.

Medico Competente (art. 2, comma 1, lett. h) d.lgs. 81/08)

Elabora in collaborazione con il datore di lavoro il Documento di valutazione dei Rischi, lo rivede periodicamente apportando suggerimenti e migliorie, effettua un sopralluogo agli ambienti di lavoro, effettua la sorveglianza sanitaria dei lavoratori e partecipa in maniera proattiva alla riunione periodica sulla sicurezza indetta ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs 81/08 una volta all'anno.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 2, comma 1, lett. i) d.lgs. 81/08)

Soggetto eletto o designato dai lavoratori per rappresentarli in ogni decisione concernente gli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro

Lavoratori (art. 2, comma 1, lett. a) d.lgs. 81/08)

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.

Al fine di rendere fruibile e condivisibile l'assetto aziendale in materia di sicurezza, viene redatto apposito Organigramma Sicurezza.

Ogni soggetto indicato è stato investito di apposita delega, recante compiti, doveri e poteri utili alla funzione. La delega reca data certa ed è custodita dalla funzione HR.

Analisi dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori

La Società si è dotata di specifica procedura operativa (POS 51), applicata a tutte le attività svolte in azienda, avente lo scopo di fornire le modalità operative per la gestione della Pianificazione del Sistema in linea con i requisiti della ISO 45001 e le Linee Guida UNI-INAIL. In particolare, allo scopo di identificare e valutare i fattori di rischio delle attività svolte (indicati nel DVR) al fine di determinare, in riferimento ed in conformità a quanto disposto dalla “Dichiarazione di politica per il SGI”, le idonee misure di protezione e prevenzione per i lavoratori.

Formazione e mantenimento delle competenze

Ai fini della effettività dello svolgimento dei compiti assegnati e per poter rendere trasparente ed efficace il controllo della reale operatività del sistema di sicurezza, la Società si è dotata di una procedura interna (POS 13) di gestione, descrizione e documentazione del processo di formazione.

Per quanto di specifico interesse, ogni soggetto che riceve o è tenuto a mantenere specifiche competenze è tracciato da un sistema che monitora la decisione del programma formativo, le modalità di esecuzione, i principi di controllo e la registrazione/archiviazione (attraverso l'uso del SW dedicato alla gestione delle persone

Il mantenimento in efficienza è garantito da un sistema di scadenziario condiviso con tutti i soggetti coinvolti nel processo decisionale (RFU-DIR-SDP-ESG-HR).

Ogni investimento in formazione, grazie ad una specifica integrazione del sistema di contabilità, sarà tracciato dal sistema aziendale al fine di ricostruire uno storico utile come Indicatore Chiave di Prestazione (KPI). Questi dati sono valorizzati sia nella riunione periodica ex art. 35 d.lgs. 81/08, sia nella fase di revisione della Direzione.

Dei piani di formazione, delle spese annuali in formazione è creato un flusso informativo verso l'ODV.

Principi generali di comportamento nelle aree a rischio reato

Come premesso, questa categoria di reati risulta altamente sensibile considerata l'attività svolta dalla Società, la frequenza di attività/operazioni potenzialmente costituenti il presupposto di reato e la gravità delle eventuali sanzioni imposte ai sensi del Decreto. Gli infortuni/eventi degli ultimi anni, come emerge dai dati forniti sugli incidenti e quasi incidenti, hanno determinato nella quasi totalità dei casi lesioni sotto soglia di gravità dei 40 giorni dimostrando una bassa magnitudo. Sono presenti però molteplici eventi di medesima tipologia con una frequenza non irrilevante.

È necessario apprestare ogni sforzo che risulti idoneo ad eliminare o, ove ciò risulti impossibile, a ridurre il più possibile il rischio di infortunio di ogni persona che operi nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative.

A tal fine la società ha portato a termine una ristrutturazione degli spazi di lavoro con la costruzione di uno nuovo stabilimento (K3) che ha portato ad incremento di 4.600 mq distribuiti su due piani, con la creazione di un magazzino automatizzato ed un revamping delle linee di produzione al fine di consentire ai dipendenti di lavorare in ambienti più spaziosi e con maggiore comfort.

Premesso che la Società si impegna costantemente ad evitare lesioni cagionate ai propri collaboratori nello svolgimento dell'attività lavorativa, si aggiorna in tema di sicurezza e svolge ogni attività ritenuta idonea a diminuire il rischio di accadimento di infortuni, nel prosieguo, il modello intende riassumere e valorizzare anche in ottica di monitoraggio le misure del Sistema di Gestione Integrato dell'Ambiente e SSL la cui idoneità è oggetto di certificazione da soggetto accreditato e terzo.

Il modello organizzativo, al fine di rendere efficace la prevenzione degli infortuni sul lavoro, propone azioni mirate volte a garantire l'integrazione tra i sistemi aziendali già predisposti in attuazione della normativa di settore (D.lgs. 81/2008, linee guida Unilnail, norma ISO 45001) e delle direttive tecniche volontarie di controllo della Società.

Presidi specifici di prevenzione nelle aree a rischio reato

Al fine di prevenire eventi/reati di cui alla presente parte speciale, la Società è dotata fin dal luglio del 2014 della certificazione del proprio Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro secondo i requisiti della Norma BS OHSAS 18001:2007 (poi confluita nella ISO 45001).

L'adozione efficace di un Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro realizzato in conformità con la Norma BS OHSAS 18001:2007 è riconosciuta dal legislatore, nelle parti in cui può trovare applicabilità, come una modalità atta a cogliere gli obiettivi di corretta gestione della salute e sicurezza sul lavoro; pertanto, così come previsto dall'art. 30, d.lgs. 81/2008, un modello organizzativo realizzato secondo tale norma risulterebbe presumibilmente conforme ai fini esimenti previsti dal d.lgs. 231/2001.

Posto che potrebbe non essere sufficiente in ottica scriminante la mera adozione del Sistema di Gestione quanto piuttosto la effettività, la tracciabilità, il monitoraggio e la revisione dello stesso, la Società - in continuità con una storia virtuosa di sicurezza e qualità come dimostrano più di 20 anni di certificazioni dei propri sistemi aziendali (cfr. Certificazioni) - ha deciso di proseguire la strada tracciata dal legislatore tecnico europeo migrando il proprio sistema di gestione della salute e sicurezza in conformità ai requisiti della norma UNI ISO 45001, norma internazionale sostitutiva e migliorativa della norma British Standard.

Il sistema di gestione integrato ambiente e SSL

Tale migrazione ha permesso di creare il Sistema di Gestione Integrato Ambiente e SSL (SGI).

Come da indicazioni della Lettera circolare del 11/07/2011 prot. 15/VI /0015816/ MA001.A001 approvata dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro - che ha creato una “tabella di correlazione” tra la l’art. 30 d.l.gs. 81/08 e linee Guida Inail da un lato e BS OHSAS 18001:2007 dall’altro - è necessario focalizzare l’attenzione sugli strumenti (processi) utili a verificare l’effettività e conformità del sistema di gestione stesso e cioè “monitoraggio e audit interno” e “riesame della direzione”. Tali processi devono essere “documentati” e cioè tracciati ai fini della condivisione con tutti i soggetti della struttura organizzativa aziendale di sicurezza (intendendo in tal senso sia la funzione ESG, EHS, nonché l’RSPP e tutti i soggetti indicati nell’organigramma sicurezza) ed anche con l’alta Direzione.

Struttura del SGI – Sistemi di monitoraggio, controllo, tracciamento e revisione: Audit/Monitoraggio e Riesame della Direzione, Quasi incidenti e Non conformità.

Per le necessità di “effettività” e “conformità” si evidenziano tutti i processi previsti dal SGI rilevanti a tal fine.

Audit/Monitoraggio interno

La procedura PGS 04 prevede le modalità esecutive dell’AUDIT INTERNO le cui finalità sono esplicitate e chiarite sia nell’immissione dati che nel seguito degli esiti dell’audit.

Tale procedura dettaglia prevedendo l’elaborazione del programma di audit interno, almeno annuale, su tutti i processi del SGI nonché audit straordinari a seguito di eventi di interesse nel tema sicurezza.

Specificamente un capitolo è dedicato alla documentazione del processo (4.0.0) alla qualificazione degli auditors (5.0.0) e alla gestione delle attività degli audit interni (6.0.0).

Si osserva la rilevanza, in ossequio a quanto sopra specificato, della tenuta della documentazione e della notifica degli audit ai soggetti coinvolti e alla funzione ESG.

Ebbene tale sistema di audit deve essere preso in considerazione ai fini di monitoraggio della sicurezza aziendale anche ai fini del presente modello. Per questo scopo viene creato un programma di audit (punto 6.2.0 della PGS 04) al quale è associato uno scadenziario condiviso dalle funzioni che preparano il piano di audit e dai soggetti auditati. Del programma e dello scadenziario viene creato un flusso informativo verso l’ODV.

Ai fini di controllo come richiesto dal presente modello, gli esiti significativi dell’audit sono riportati in un flusso informativo verso l’ODV oltre che verso i responsabili delle funzioni auditate (punto 6.6.0 della PGS 04).

Riesame della direzione

La procedura POS 01 fa riferimento espresso al Riesame della Direzione fissando l’attività con cadenza annuale dove si prevede anche la possibilità di svolgere anche il Riesame straordinario

in caso di eventi rilevanti sia ai fini della sicurezza o di mutamenti significativi certificativi i regolamentari.

Il diretto coinvolgimento anche dell'Alta Direzione soddisfa le indicazioni della circolare menzionata soprattutto nell'effettivo coinvolgimento dei responsabili delle funzioni aziendali.

Le attività svolte in sede di Riesame sono verbalizzate e documentate, oggetto di specifico programma di miglioramento

Di specifico interesse e rilevanza è la possibilità codificata di svolgere congiuntamente anche la riunione periodica di cui all'art. 35 del d.lgs. 81/08, coinvolgendo potenzialmente molte più funzioni aziendali sui temi di sicurezza.

Ebbene tale sistema di Riesame della Direzione deve essere preso in considerazione ai fini di revisione del sistema di sicurezza aziendale ai fini del presente modello. Del termine per il Riesame della Direzione è creato uno scadenziario che diviene flusso informativo verso l'ODV.

Ai fini di controllo come richiesto dal presente modello, gli esiti del Riesame della Direzione riportati in un flusso informativo verso l'ODV.

Gestione degli incidenti, non conformità e azioni correttive

Il paragrafo 10.2 del SGI regola il comportamento del sistema rispetto alle non conformità, tra queste si annoverano anche i quasi incidenti, da ultimo viene richiamato il principio di "miglioramento continuo" peculiare della UNI ISO 45001:2018.

Gli incidenti e quasi incidenti

Riguardo alla gestione degli incidenti e soprattutto, per quanto di interesse, dei quasi incidenti è presidiata da apposita procedura operativa standard (POS 50).

Particolarmente rilevanti sono le disposizioni della POS 50 in merito alla istruttoria divisa per fasi ("segnalazione", "indagine", "analisi della causa") finalizzata all'intervento correttivo ("individuazioni azioni necessarie").

Poiché tutta l'attività descritta viene registrata, ai fini di controllo e revisione del SGI e del Modello tutta l'attività delle funzioni coinvolte entra a far parte di un flusso informativo verso l'ODV corredato di previsione delle tempistiche di intervento.

Le non conformità

Simile gestione è prevista per le non conformità al SGI rilevate nel corso delle attività aziendali.

Il processo è regolato dalla procedura generale standard (presidio quindi di portata ampia) emessa dalla Società (PGS 05).

Le azioni previste e dettagliate con l'indicazione delle responsabilità soddisfano i criteri di assegnazione dei compiti specifici peraltro condivisi tra almeno due funzioni aziendali. Le attività sono tracciate nel modulo Rapporto Azione Correttiva (RAC) il quale reca costi stimati di intervento e termine temporale di verifica dell'efficacia dell'azione.

Ai fini di controllo e revisione, la funzione incaricata competente alla “pianificazione verifica di implementazione e di efficacia” alimenta apposito flusso informativo verso l’ODV inserendo i RAC ed aggiornando l’invio.

La società si è dotata di specifica procedura operativa (POS 50) per la gestione delle indagini degli infortuni, incidenti e quasi incidenti occorsi ai lavoratori nonché, ove applicabile, la gestione della comunicazione telematica all’INAIL.

La società si è dotata di specifica procedura operativa (POS 51) dedicata all’analisi dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori finalizzata a definire criteri e modalità operative per l’esecuzione delle attività di individuazione dei pericoli, di valutazione dei rischi e di individuazione delle misure di controllo da adottarsi al fine della loro gestione; nonché a definire i requisiti minimi che devono essere soddisfatti nelle attività di redazione, emissione, revisione e gestione del Documento di Valutazione dei Rischi.

La procedura è applicata a tutte le attività e relativa valutazione dei rischi ed a tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori svolte dalla Società.

Più specificamente, la società si è altresì dotata di una procedura operativa (POS 52) redatta ai sensi dell’art. 33, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 81/08 e dell’art. 3 del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, al fine di eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, durante tutte le fasi delle lavorazioni, compresa la eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco.

La procedura si applica a tutti i lavori effettuati, direttamente o tramite ditte appaltatrici, in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli artt. 66 e 121 del D.Lgs. n. 81/2008 e negli ambienti confinati di cui all’Allegato IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo, vale a dire nei luoghi di lavoro individuati all’interno del Documento di Valutazione del Rischio e suoi successivi aggiornamenti.

Le lavorazioni negli ambienti confinati non si possono effettuare direttamente, ma è necessario farne richiesta al RSSC rappresentante del datore di lavoro committente, da questi individuato ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 177/2011, per il suo possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro nelle attività da effettuare, il quale dovrà accertarsi, prima dell’inizio dei lavori, della corretta qualificazione dell’impresa appaltatrice

Certificazione

Come illustrato la Società si è dotata di idonee certificazioni di una pluralità di sistemi aziendali. Per quanto di specifico interesse, il SGI è certificato da Società accreditata e terza.

Ai fini del Modello, la Società ha intrapreso una scelta di registrazione e archiviazione della attività di certificazione stessa.

L'attività del certificatore è documentata e tracciata nei tempi e nelle modalità di accesso secondo un verbale/rapporto specifico condiviso con le funzioni aziendali sottoposte alla certificazione.

In via generale il verbale/rapporto contiene l'indicazione delle ore/uomo utilizzate durante il processo, dei documenti consultati, dei sistemi valutati e, nel caso, dei soggetti persone fisiche ascoltate a tal fine specifico.

Il termine per la scadenza e rinnovo della certificazione viene indicato nello scadenziario attività.

Flussi informativi verso l'ODV

PIANI DI FORMAZIONE e SPESE

Dei piani di formazione, delle spese annuali in formazione è creato un flusso informativo verso l'ODV.

AUDIT – MONITORAGGIO

Del programma e dello scadenziario viene creato un flusso informativo verso l'ODV.

Ai fini di controllo come richiesto dal presente modello, gli esiti significativi dell'Audit sono riportati in un flusso informativo verso l'ODV oltre che verso i responsabili delle funzioni auditate (punto 6.6.0 della PGS 04).

RIESAME DELLA DIREZIONE

Del termine per il Riesame della Direzione è creato uno scadenziario che diviene flusso informativo verso l'ODV.

Ai fini di controllo come richiesto dal presente modello, gli esiti del Riesame della Direzione riportati in un flusso informativo verso l'ODV.

GESTIONE DEGLI INCIDENTI, NON CONFORMITÀ E AZIONI CORRETTIVE

Quasi Incidenti

Poiché tutta l'attività descritta viene registrata, ai fini di controllo e revisione del SGI e del Modello tutta l'attività delle funzioni coinvolte entra a far parte di un flusso informativo verso l'ODV corredato di previsione delle tempistiche di intervento.

Non conformità

Ai fini di controllo e revisione, la funzione incaricata competente alla "pianificazione verifica di implementazione e di efficacia" alimenta apposito flusso informativo verso l'ODV inserendo i RAC ed aggiornando l'invio.

PARTE SPECIALE H

Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti – art. 25 octies e 25octies.1 del Decreto

Premessa

L'art. 25 octies del Decreto rubricato "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio" prevede che:

1. In relazione ai reati di cui agli **articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale**, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

L'articolo 3 del D. Lgs. 184/2021, entrato in vigore il 14 dicembre, attuativo della Direttiva 2019/713 (lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti) ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-octies.1 rubricato "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti" il quale stabilisce le sanzioni nei confronti dell'ente per i delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Il rimando è agli artt. 493-ter, recante "Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito", come modificato nella rubrica nel testo dal D. Lgs. 184/2021, e 493-quater, "Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi, programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti", introdotto dallo stesso decreto.

Al secondo comma, l'art. 25 octies.1, prevede l'applicazione all'ente di talune sanzioni pecuniarie parametricate in base al periodo di reclusione disposto per la commissione di delitti contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio previsti dal codice penale, nel caso in cui abbiano ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti. Ciò salvo che il fatto integri delitto altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente.

La norma prevede, altresì, sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2.

I reati-presupposto

- **Ricettazione (art. 648 c.p.)**

Il reato sussiste se un soggetto riconducibile alla Società, al fine di procurare alla Società stessa un ingiusto profitto o comunque nell'interesse o a vantaggio della Società, consapevolmente acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto (ovverosia un reato commesso con dolo e non per colpa) da lui non commesso, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

La pena condotta è considerata più grave quando l'oggetto del reato proviene dai delitti di rapina aggravata, estorsione aggravata o furto aggravato, mentre è valutata meno gravemente quando l'oggetto del reato proviene da contravvenzione punita con l'arresto. Invece, la pena aumenta nel caso in cui il fatto sia commesso nell'esercizio dell'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, la pena è ridotta.

Le disposizioni si applicano anche nel caso in cui il soggetto agente non sia imputabile o punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferibile a tale reato.

- **Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)**

Il reato sussiste se un soggetto riconducibile alla Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto da lui non commesso; ovvero compie con tali beni altre operazioni volte a ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)**

Il reato sussiste se un soggetto riconducibile alla Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, impiega (senza volerli necessariamente nascondere) denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto in attività economiche o finanziarie (e quindi non in un singolo affare, bensì in attività produttive in senso stretto, ossia dirette a creare nuovi beni o servizi o attività di scambio e di distribuzione dei beni nel mercato del consumo oppure ancora ogni altra attività che possa rientrare in una di quelle elencate agli artt. 2082, 2135, 2195 c.c.).

- **Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)**

Il reato sussiste se un soggetto riconducibile alla Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

In tutti i casi, si procede d'ufficio.

Il D. Lgs. 195/2021 – attuativo della Direttiva UE 2018/1673 in materia di lotta al riciclaggio mediante il diritto penale entrato in vigore dal 15 dicembre 2021 è intervenuto sulle fattispecie incriminatrici di ricettazione, riciclaggio, reimpiego ed autoriciclaggio, di cui agli articoli 648 c.p., 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 c.p.

La novella amplia l'ambito di applicazione dei suddetti delitti ai proventi indistintamente derivanti da qualsiasi tipologia di reato, includendo quindi anche i beni o le altre utilità conseguenti alla commissione di contravvenzioni (e non più esclusivamente da “delitti” dolosi o colposi).

- **Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493-ter c.p.)**

La norma punisce chi utilizza, indebitamente, carte di credito o di pagamento, non essendone titolare, al fine di trarre profitto per sé o per altri. La fattispecie riguarda, altresì, qualsiasi altro documento analogo alle carte di credito che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o prestazione di servizi.

La stessa fattispecie si applica a chi falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi documento analogo, al fine trarne profitto per sé o per altri.

La norma punisce altresì chi, in alternativa, possiede, cede, o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, oppure ordini di pagamento prodotti con essi.

- **Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi, programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)**

Il reato sussiste se il soggetto agente produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono principalmente costruiti al fine di farne uso, o per consentirne ad altri l'uso, nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

Ove si proceda per tale delitto, in caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dispositivi o dei programmi informatici, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato. Ove essa non fosse possibile, si procederà alla confisca di beni, somme di denaro, altre utilità nella disponibilità del reo, nel valore equivalente a tale profitto o prodotto.

In tutti i casi, la procedibilità è d'ufficio.

- **Frode informatica (art. 640-ter c.p.)**

La sanzione di cui all'art. 25 octies.1 del presente Decreto Legislativo, si applica, in relazione al reato di cui all'art. 640 ter c.p., alla sola ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento "di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale". La procedibilità è a querela di parte, ad eccezione del comma 3, perseguibile d'ufficio.

Processi e attività sensibili

Questa categoria di reati risulta scarsamente sensibile per l'attività svolta dalla Società.

In relazione alle fattispecie sopra indicate, sono state individuate le seguenti aree di rischio:

- gestione di beni mobili e immobili legati all'attività aziendale
- gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi,
- gestione dei rapporti con fornitori, italiani ed esteri
- gestione dei flussi monetari e finanziari (entrata e uscita)
- gestione dei finanziamenti,
- gestione di incassi e pagamenti,
- gestione degli investimenti,
- gestione dei conferimenti di incarichi professionali e di consulenza, in Italia e all'estero,
- gestione delle regalie/donazioni/sponsorizzazioni,
- gestione dei rimborsi spese,
- gestione delle spese di rappresentanza,
- selezione e gestione dei rapporti con sales manager, collaboratori esterni e partner commerciali
- gestione delle attività di vendita e dei rapporti commerciali con clienti o potenziali clienti, italiani ed esteri
- Contabilità, bilancio e operazioni sul patrimonio e sul capitale
- gestione della tesoreria e della cassa

Principi generali di comportamento nelle aree a rischio reato

La Società è dotata di Codice Etico contenente regole generali di comportamento (parte integrante del presente Modello cui si fa rinvio) che si ritiene idoneo a fronteggiare il rischio di comportamenti idonei ad integrare le fattispecie previste nella presenta sezione di parte speciale. In via generale è fatto divieto a tutti i destinatari del Modello di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino fattispecie di reato sopra elencate e dunque di condotte volte a impiegare, sostituire, trasferire nell'ambito delle attività della Società e dei relativi flussi finanziari, denaro, beni o altre

utilità provenienti da delitti non colposi, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

È inoltre richiesto a tutti i destinatari del Modello di assicurare la tracciabilità di ogni transazione e operazione finanziaria e ottemperare a quanto stabilito da norme di legge e dalle procedure aziendali interne in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, alla gestione della cassa e alle operazioni di tesoreria.

I destinatari del presente Modello devono porre particolare attenzione nei casi di operazioni commerciali e/o finanziarie di qualsiasi tipo con persone fisiche e giuridiche residenti nelle zone e nei Paesi a rischio individuati nelle c.d. "Liste Paesi" e/o con persone fisiche o giuridiche collegate al terrorismo internazionale riportati nelle c.d. "Liste Nominative", entrambe rinvenibili nel sito Internet dell'Ufficio Italiano dei Cambi o pubblicate da altri organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti (es. GAFI o Banca d'Italia); o Società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopraindicati.

Nei contratti con i terzi (ad esempio Collaboratori, Consulenti, Fornitori, ecc.) devono essere contenute apposite clausole che impongano il rispetto del Decreto e che regolino le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello.

Presidi specifici di prevenzione nelle aree a rischio reato

La Società ha adottato un sistema di controllo delle decisioni assunte nello svolgimento dell'attività di impresa in termini di tracciabilità e trasparenza (es. verbalizzazione delle riunioni, sistema di reportistica costantemente aggiornata e archiviata a livello informatico); tramite meccanismi di separazione dei ruoli (cd. segregazione delle funzioni) e coinvolgimento di più funzioni a livello decisionale, nonché tramite un sistema di flussi informativi nei confronti dell'OdV. La organizzazione societaria garantisce che la competente funzione operi un costante controllo dei flussi finanziari aziendali (in entrata e in uscita) che devono essere sempre tracciati, ricostruibili ex post, motivati e rispondenti alle effettive esigenze aziendali.

Inoltre, nei rapporti con terzi la Società si è dotata di specifiche procedure operative di sistema che i destinatari del presente Modello sono tenuti ad osservare in relazione alla gestione degli approvvigionamenti di beni o servizi, in relazione alla gestione del processo di acquisizione degli Ordini relativi ai prodotti, articoli/accessori e servizi.

La Società si è anche dotata di specifiche istruzioni di lavoro in relazione alla gestione dei pagamenti ai fornitori e gestione delle fatture estere con entrata materiali e/o servizi che i destinatari del presente Modello sono tenuti ad osservare.

Quanto ai presidi specifici volti a prevenire la commissione delle condotte sopra elencate, la Società impone che:

- le transazioni finanziarie presuppongano la conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma e presuppongano l'esistenza di un documento giustificativo

(es. fattura, nota spese, etc..) nel quale vi sia corrispondenza tra soggetto beneficiario, importo, tempistiche,

- siano evitati o comunque limitati i pagamenti in forma anticipata,
- siano evitati pagamenti in contanti o in natura, salvo autorizzazione e tracciabilità,
- le operazioni sul capitale (quali ad esempio aumenti di capitale, anche mediante conferimenti) siano effettuate nel rispetto della legge e dello statuto, fornendo agli organi societari e di controllo (Collegio Sindacale e OdV) adeguati flussi informativi, assicurando la tracciabilità dei flussi finanziari relativi,
- le operazioni connesse ad investimenti, all'acquisto di beni materiali o immateriali, siano effettuate nel rispetto della legge, formalizzate in appositi atti o contratti, autorizzate dagli organi o soggetti a ciò espressamente delegati, assicurando la tracciabilità dei flussi finanziari relativi, nel rispetto del principio dell'economicità e sostenibilità dell'operazione rispetto alle esigenze di natura strategica e operativa della Società, fornendo agli organi societari e di controllo (Collegio Sindacale e OdV) adeguati flussi informativi e documentazione a supporto,
- le operazioni di rilevante entità siano concluse con persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli e accertamenti (ad esempio, verifica della assenza dalle liste nominative, referenze personali, eccetera),
- nel caso in cui nell'operazione siano coinvolti soggetti i cui nominativi sono contenuti nelle liste, o che siano notoriamente controllati da soggetti contenuti nelle liste medesime, siano automaticamente sospese o interrotte, per essere sottoposte alla valutazione da parte dell'OdV e verifica dell'attendibilità commerciale e professionale della controparte e comunque nel rispetto di quanto previsto dal D.L. n. 40/2010 convertito nella Legge n. 73/2010,
- i dati raccolti, relativamente ai rapporti con clienti e collaboratori esterni, siano completi ed aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei soggetti, che per una valida valutazione del loro profilo.

PARTE SPECIALE I

Delitti in materia di violazione del diritto di autore – art. 25 novies del Decreto

Premessa

L'art. 25 novies del Decreto rubricato "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore" prevede che:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti **dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633**, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

I reati-presupposto

- **Messa a disposizione in sistemi di reti telematiche di opera dell'ingegno protetta (art. 171 comma 1, lett. A-bis e comma 3 Legge n. 633/1941)**

La norma censura la condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, diffonde, immettendola in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa. In altri termini, censura:

- *File sharing*: condivisione o scambio di file in violazione della normativa del diritto d'autore e, comunque, al di fuori degli ordinari e leciti circuiti commerciali dei beni oggetto di proprietà intellettuale.
- *Upload/download*: immissione o condivisione, senza averne diritto, di contenuti protetti da diritti d'autore in un sistema di reti telematiche.
- Riproduzione, messa a disposizione, diffusione, vendita, rappresentazione di un'opera altrui non destinata alla pubblicazione.

- **Duplicazione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi in supporti non contrassegnati dalla SIAE (art. 171 bis Legge n. 633/1941)**

La fattispecie sanziona la condotta di chi, per trarne profitto, duplica abusivamente programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene, a scopo commerciale o imprenditoriale, o concede in locazione, programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori e editori (SIAE); nonché di chi utilizzi qualsiasi mezzo idoneo a consentire o facilitare la rimozione o l'elusione di dispositivi applicati a protezione di un

programma per elaboratori. La disposizione censura, inoltre, la condotta di chi, su supporti non contrassegnati SIAE, riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, o ancora, distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Sinteticamente la norma censura:

- *Undelicensing*: violazioni delle condizioni di licenza di un *software*.
 - *Hard disk loading*: vendita e relativo acquisto per l'azienda di computer sui quali sono installati *software* piratati.
 - Utilizzazione non autorizzata di banche dati.
- **Duplicazione, trasmissione, diffusione, distribuzione di opere dell'ingegno (art.171 ter Legge n. 633/1941)**

Il primo comma della disposizione in esame sanziona chiunque abusivamente diffonde un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, ovvero dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive. Risulta censurata, altresì, la condotta di chi abusivamente riproduce o trasmette opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati. La disposizione sanziona chi introduce nel territorio dello Stato e distribuisce le duplicazioni o le riproduzioni abusive di cui sopra.

La fattispecie sanziona anche chi detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, cede a qualsiasi titolo, o trasmette con ogni procedimento, qualsiasi supporto, privo di contrassegno o dotato di contrassegno falso, contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione di contrassegno da parte della S.I.A.E. Rileva, inoltre, il comportamento di chi, in assenza di accordo con il legittimo distributore, trasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto attraverso apparati idonei alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato. È punita la condotta di chi introduce nel territorio dello Stato strumenti idonei a decodificare un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto, nonché a chi cede, a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Si censura inoltre il comportamento di colui che abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano

state rimosse o alterate le informazioni elettroniche. Il secondo comma della norma in esame sanziona il comportamento di chi riproduce, duplica, trasmette abusivamente, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore, a fini di lucro. Sanziona inoltre, chi comunica al pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi.

- **Omessa o falsa comunicazione alla SIAE (art. 171 septies Legge n. 633/1941)**

La disposizione punisce i produttori che non comunichino alla SIAE i dati necessari alla identificazione dei dispositivi posti in commercio, nonché chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181 bis della legge.

- **Vendita, installazione, utilizzo di decodificatori di trasmissioni ad accesso condizionato (art. 171 octies Legge n. 633/1941)**

La fattispecie sanziona la condotta di chi, a fini fraudolenti produce o pone in vendita apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti.

Processi e attività sensibili

- attività di sorveglianza in ordine al diritto d'uso di marchi e brevetti
- attività inerenti il marketing, la diffusione di informazioni e/o pubblicità dei prodotti e servizi offerti dalla Società,
- attività di ricerca e sviluppo per la ideazione e realizzazione di prodotti/servizi,
- attività di definizione e attuazione delle politiche commerciali,
- gestione dei sistemi informativi.

Si fa rinvio ai principi e presidi indicati nella parte speciale relativa all'art. 24bis e 25 bis Decreto.

PARTE SPECIALE L

Delitti di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria – art. 25 decies del Decreto

Premessa

L'art. 25 decies del Decreto rubricato "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" prevede che:

1. In relazione alla commissione del **delitto di cui all'art. 377-bis del codice penale**, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

I reati-presupposto

- **Induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).**

La norma censura la condotta di chi, mediante violenza o minaccia, ovvero per il tramite di offerta di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o induce a rendere dichiarazioni false colui che deve rilasciare dichiarazioni utilizzabili in un processo penale innanzi alla autorità giudiziaria.

La condotta del reato in questione (cioè di avvalersi della facoltà di non rispondere ovvero di rendere dichiarazioni false) è a forma vincolata (i.e. mediante violenza o minaccia, ovvero con l'offerta di danaro o di qualunque altra utilità). Il soggetto passivo è necessariamente un soggetto al quale la legge attribuisca la facoltà di non rispondere: l'indagato (o l'imputato) di reato connesso o collegato (sempre che gli stessi non abbiano già assunto l'ufficio di testimone), nonché a quella ristretta categoria di testimoni (i prossimi congiunti), cui l'art. 199 c.p.p. conferisce la facoltà di astenersi dal testimoniare.

ad esempio, è ipotizzabile il caso di un dipendente imputato o indagato che venga indotto a rendere false dichiarazioni (o ad astenersi dal renderle) per evitare un maggior coinvolgimento nella responsabilità risarcitoria dell'ente stesso collegata al procedimento penale nel quale il dipendente è coinvolto. La procedibilità è d'ufficio.

Processi e attività sensibili

Questa categoria di reati risulta scarsamente sensibile per l'attività svolta dalla Società e limitata alla seguente attività sensibile:

- gestione di procedimenti giudiziali.

Principi e norme specifiche di comportamento nelle aree a rischio reato

Tutti i destinatari del presente Modello sono innanzitutto tenuti a rispettare le regole di comportamento previste dal Codice Etico nonché le procedure operative di sistema e le istruzioni di lavoro aziendali volte a garantire la trasparenza, la correttezza e l'imparzialità in relazione ad ogni eventuale rapporto con l'autorità giudiziaria.

Tutti i destinatari del presente Modello devono astenersi da qualunque forma di pressione o induzione, anche indiretta, nei confronti di chi sia chiamato a rendere dichiarazioni innanzi alla autorità giudiziaria.

Presidi specifici di prevenzione nelle aree a rischio reato

La Società prevede l'obbligo di informare l'OdV di eventuali notizie riguardanti provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, dalle quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti.

Inoltre, è garantito un costante aggiornamento circa lo stato di eventuali procedimenti in corso di natura civile, tributaria, giuslavoristica, amministrativa e penale a carico della Società o a carico di dipendenti, anche mediante la collaborazione di professionisti esterni.

PARTE SPECIALE M

Reati ambientali – art. 25 undecies del Decreto

Premessa

L'art. 25 undecies del Decreto rubricato "Reati ambientali" prevede che:

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la **violazione dell'articolo 452-bis**, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- b) per la **violazione dell'articolo 452-quater**, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- c) per la **violazione dell'articolo 452-quinquies**, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d) per i **delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies**, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- e) per il **delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies**, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- f) per la **violazione dell'articolo 727-bis**, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- g) per la **violazione dell'articolo 733-bis**, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei **reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i **reati di cui all'articolo 137**:

- 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i **reati di cui all'articolo 256**:

- 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i **reati di cui all'articolo 257:**

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la **violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo**, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la **violazione dell'articolo 259, comma 1**, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il **delitto di cui all'articolo 260 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21)**, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la **violazione dell'articolo 260-bis**, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la **violazione dell'articolo 279, comma 5**, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei **reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150**, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei **reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549**, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei **reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202**, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei **reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202**, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

I reati-presupposto

Inquinamento idrico

- **scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione (rispettivamente art. 137, commi 2 e 3, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)**

Si riferisce a chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del Decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4.

- **scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137, comma 5, primo e secondo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)**

Si riferisce a chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del Decreto suindicato, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte

terza del Decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1.

- **violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, comma 11, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)**

Si riferisce a chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee).

- **scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (art. 137, comma 13, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)**

Si applica se lo scarico avviene nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili e contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Rifiuti

- **raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)**

Si riferisce a chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216.

- **realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, primo e secondo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);**

Si riferisce a chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4).

- **inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti (art. 256, comma 4, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)**

Si riferisce a chiunque infrange delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni alla gestione di una discarica o altre attività concernenti i rifiuti nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

- **miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)**

Si riferisce a chiunque effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti in violazione del divieto di cui all'articolo 187.

- **deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)**

Si riferisce a chiunque effettui il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1.

- **predisposizione od uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (art. 258, comma 4 e art. 260-bis, commi 6 e 7, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)**

Si riferisce alle imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, e non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti

Si riferisce a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisca un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

- **traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)**

Si riferisce a chiunque effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettui una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento.

- **attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)**

Si riferisce a chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, ceda, riceva, trasporti, esporti, importi, o comunque gestisca abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività la pena è aumentata.

- **violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 8, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).**

si riferisce al trasportatore che ometta di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea o alterata della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti

Alla fine del 2018 è stato definitivamente abolito il Sistri, il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. La soppressione è diventata effettiva quando il Decreto "Semplificazioni" è stato convertito in legge. Il RENTRI (Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti), introdotto dal DLGS 3 settembre 2020 n. 116, sostituisce il SISTRI dal 15 dicembre 2024

Bonifica siti inquinati

- **Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee ed omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (art. 257, commi 1 e 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).**

Si riferisce a chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio o non effettua la comunicazione di cui all'art. 242, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose, la pena è aumentata.

Inquinamento atmosferico

- **Superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (art. 279, comma 5, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).**

Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (c.d. Convenzione di a Washington del 3 marzo 1973)

- **importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente (art.1, commi 1 e 2 e art. 2, commi 1 e 2, l. 7 febbraio 1992, n. 150)**

L'art. 1 si riferisce a chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza d'importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritto, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base al Regolamento (CE) n. 338/97 e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

L'art. 2 si riferisce a chiunque, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritto, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

- **falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, l. 7 febbraio 1992, n. 150).**

Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

Ozono

- **Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6, l. 28 dicembre 1993, n. 549).**

Si riferisce a chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività che costituisce illecito.

Inquinamento navi

- **sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202)**

Si riferisce al Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, la sanzione è maggiore.

- **sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, commi 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202).**

Si riferisce al Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, ai membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, la sanzione è maggiore.

Fattispecie introdotte dal d.lgs. n. 121/2011

- **uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette (art. 727-bis, c.p.)**

Si riferisce a chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, fuori dai casi consentiti, uccida, catturi o detenga esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Si riferisce altresì a chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugga, prelevi o detenga esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

NB: Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

- **distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis, c.p.).**

Si riferisce a chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugga un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Fattispecie introdotte dalla legge n. 68/2015:

- **Inquinamento ambientale (452-bis c.p.)**

La fattispecie punisce chi abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Il delitto è perseguibile d'ufficio.

- **Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)**

Commette tale reato (delitto) chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p., abusivamente cagiona un disastro ambientale.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

- **Delitti colposi contro l'ambiente (art.452-quinquies c.p.)**

La fattispecie dei delitti colposi contro l'ambiente la responsabilità amministrativa anche se taluno dei fatti di cui ai reati di "inquinamento ambientale" e "disastro ambientale" (rispettivamente artt.452-bis e 452-quater c.p.) è commesso **per colpa**.

- **Traffico ed abbandono materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)**

Il reato punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

In tutti i casi, si procede d'ufficio.

- **Associazione per delinquere finalizzata al compimento di ecoreato (art. 452-octies c.p.)**

La fattispecie introduce la c.d. aggravante ambientale per le fattispecie associative. Al comma 1 è contemplata l'ipotesi di associazione ex art. 416 c.p. che sia diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal nuovo titolo VI-bis; il comma 2 tratteggia una ipotesi sostanzialmente analoga, ma riferita all'associazione di tipo mafioso finalizzata alla commissione di ecodelitti, nonché di altri comportamenti (acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale); il terzo comma prevede una aggravante – a differenza delle precedenti, soggettiva e ad efficacia speciale – in caso di coinvolgimento di

pubblici agenti. I delitti associativi così aggravati costituiscono reato presupposto della responsabilità dell'ente.

Processi e attività sensibili

Questa categoria di reati risulta altamente sensibile per l'attività svolta dalla Società.

- gestione degli adempimenti in materiale ambientale
 - gestione delle autorizzazioni necessarie in materia ambientale
 - gestione dei rifiuti
 - gestione scarichi acque reflue industriali e del sistema fognario
 - gestione delle emissioni in atmosfera
- gestione dei rapporti con i fornitori incaricati di adempimenti rilevanti in materiale ambientale
- gestione degli affidamenti in appalto di lavori, servizi e forniture

Principi generali di comportamento nelle aree a rischio reato

È fatto divieto a tutti i destinatari del Modello di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino fattispecie di reato sopra elencate.

È fatto obbligo a tutti i destinatari del Modello di espletare le attività sensibili in materiale ambientale in conformità:

- alle regole del Codice Etico;
- alle disposizioni contenute nel d.lgs. 156/2006 (T.U. Ambiente) e s.m.i. ed ogni altra legge, regolamento o provvedimento in materiale ambientale previsto a livello locale;
- alle prescrizioni di cui alle autorizzazioni rilasciate in materiale ambientale alla Società.

È fatto obbligo a tutti i destinatari del Modello di adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo in materiale ambientale (es, A.S.L., Vigili del Fuoco, ARPA, Comune, Provincia, ecc.) in occasione di accertamenti / procedimenti ispettivi cartolari o in loco. In relazione ai rapporti con la P.A. si fa rinvio alle norme comportamentali previste al parte speciale A.

Nonostante il d.lgs.231/2001 non preveda, al pari di quanto previsto in materiale di sicurezza e salute, indicazioni specifiche circa i requisiti che il Modello deve soddisfare per poter efficacemente prevenire la commissione dei reati presupposto sopra elencati, data l'affinità metodologica tra standard ambientali e standard in materia di sicurezza sul lavoro, la Società ha deciso di dotarsi di un sistema di gestione integrato per il quale ha ottenuto la certificazione ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.

Presidi di prevenzione nelle aree a rischio reato

La Società garantisce un sistema di gestione ambientale ispirato ai seguenti principi:

- **politica ambientale** nell'ambito della quale:
 - ridurre l'impatto ambientale dei propri prodotti e servizi, con riferimento alle materie prime, ai prodotti, ai processi, alle emissioni e ai rifiuti collegati all'attività dell'impresa;
 - minimizzare le conseguenze ambientali nell'ambito della produzione di rifiuti e della loro eliminazione, mediante la progettazione, lo sviluppo e la gestione degli impianti e considerando un uso efficiente e sicuro dell'energia, dei materiali, delle sostanze e preparati pericolosi e di un uso sostenibile delle risorse rinnovabili;
- **analisi ambientale e pianificazione** nell'ambito delle quali:
 - valutare gli aspetti/impatti ambientali diretti ed indiretti durante la produzione e la progettazione di nuove attività;
 - implementare un approccio di gestione dei processi aziendali in grado di prevedere e prevenire gli effetti ambientali e aggiornare costantemente l'organizzazione aziendale in modo da migliorare le prestazioni ambientali;
- **monitoraggio** nell'ambito del quale:
 - verificare su base periodica del corretto funzionamento, adeguatezza ed efficacia dei presidi tecnici a tutela dell'ambiente;
 - acquisire e conservare la documentazione inerente agli adempimenti a leggi, regolamenti o autorizzazioni in materia ambientale;
 - conservare la documentazione inerente agli iter autorizzativi, alle autorizzazioni, alle certificazioni e ogni documentazione inerente, nonché gli eventuali atti aggiuntivi o di modifica;
 - verifica del rispetto delle prescrizioni imposte per legge, regolamento o autorizzazione anche tramite analisi di laboratorio e audit interni su base periodica;
 - conservare la documentazione inerente alla regolamentazione interna aziendale;
 - prevedere un adeguato sistema di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle misure di sicurezza ambientale da parte dei lavoratori (sistema sanzionatorio), individuando all'interno di ciascun stabilimento specifiche figure a ciò deputate;
 - monitorare la normativa ambientale e gli adempimenti dalla stessa richiesti;
 - informare tempestivamente l'OdV di eventi dannosi/incidenti rilevanti ai fini dell'applicazione della normativa ambientale e dell'apertura e chiusura di procedimenti relativi a violazioni in materia ambientale;
- **informazione e formazione** nell'ambito delle quali:
 - divulgare la "politica ambientale" attraverso l'informazione, la formazione, la consultazione dei destinatari;
 - prevedere delle attività di formazione dei dipendenti, che operano nell'ambito delle attività a rischio di reato, in relazione alla normativa applicabile e ai protocolli aziendali finalizzati ad assicurare il pieno rispetto della normativa applicabile;

- eventualmente prevedere attività di informazione ai lavoratori delle ditte esterne che operano negli stabilimenti;
- **riesame della direzione** del sistema di gestione con cadenza periodica.

Un presidio di fondamentale importanza, in relazione a tutte le fattispecie di reato di cui alla presenta parte speciale, è rappresentato dalla accurata analisi ambientale svolta dalla Società, raccolta nel cd. “dossier ambientale” ossia il fascicolo costituito dall’insieme dei seguenti documenti (la cui emissione e gestione è regolata da apposita procedura operativa):

- Tabella di individuazione preliminare fattori di impatto¹² e aspetti ambientali¹³ indiretti¹⁴ da considerare applicabili.
- Tabella di correlazione aree – aspetti ambientali diretti¹⁵ / fattori di impatto.
- Tabella di correlazione fattori di impatto / Indici Di Significatività (IDS)¹⁶.
- Tabella di correlazione aspetti ambientali indiretti / Indici Di Significatività (IDS).
- Eventuali tabelle di Valutazione dei Rischi correlate a interventi di riduzione del livello “IDS critico”.
- Piano Principale dei Rischi (PPR).
- Relazione sulla Valutazione dei Rischi (RVR).
- Schede di configurazione.

Presidi specifici di prevenzione nelle aree a rischio reato

In relazione alla gestione dei rifiuti

La Società si è dotata di specifica IDL (IDL 1 AMB¹⁷) in relazione alla gestione dei rifiuti speciali prodotti all’interno del Sito specificando le modalità esecutive delle seguenti fasi:

¹² **Fattore di Impatto Ambientale:** elemento materiale (es. prodotti, residui) o immateriale (es. energia, agenti fisici quali rumore, vibrazioni) che può causare, per la sua quantità e/o qualità, impatti sull’ambiente.

¹³ **Aspetto Ambientale:** elemento delle attività o dei prodotti o dei servizi di una Organizzazione, che interagisce o può interagire con l’ambiente.

¹⁴ **INDIRETTI**, quelli che possono derivare dall’interazione di un’Organizzazione con “soggetti terzi” che possono essere influenzati, in misura ragionevole dall’Organizzazione stessa (es.: trasporti; destinazione finale del prodotto)

¹⁵ **DIRETTI**, quelli associati alle attività o ai prodotti e ai servizi dell’Organizzazione sui quali la stessa ha un controllo di gestione diretto

¹⁶ **Indice Di Significatività (IDS):** indicatore del “peso” attribuito a ciascun fattore d’impatto e ad ogni aspetto ambientale indiretto, al fine di identificare quelli più significativi su cui concentrare gli sforzi e le risorse.

¹⁷ non si applica ai rifiuti generati da Servizi Esterni che sono gestiti direttamente dagli stessi i quali provvedono infatti alla loro rimozione e allo smaltimento (condizione che viene loro comunicata, in modo documentato, all’inizio del rapporto / commessa) e ai rifiuti assimilabili agli urbani.

- Individuazione / identificazione e classificazione del rifiuto;
- Raccolta nell'ambito dei vari Reparti / Uffici di Stabilimento e movimentazione / deposito temporaneo nelle apposite aree a tale scopo predisposte e identificate;
- Ritiro dei rifiuti da parte di Società di Servizi a tale scopo autorizzate e gestione della documentazione;
- Denuncia annuale alla CCIAA competente (Modello Unico di Dichiarazione o MUD);
- Gestione rifiuti sottoposti ad ADR;
- Archiviazione e conservazione della documentazione applicabile;

fissando altresì la distribuzione delle responsabilità e dei compiti in capo ai key officers.

In relazione al rischio di inquinamento idrico e del suolo

La Società si è dotata di specifica IDL (IDL 3 AMB) in relazione alle attività pertinenti:

- la conduzione, gestione e controllo del funzionamento dell'impianto chimico-fisico e biologico di trattamento delle acque reflue industriali e delle analisi interne (di autocontrollo);
- la gestione delle situazioni anomale;
- la manutenzione dell'impianto di depurazione;

fissando altresì la distribuzione delle responsabilità e dei compiti in capo ai key officers.

Le situazioni di emergenza sono codificate e tenute sotto controllo documentato dal processo di gestione delle emergenze che comprende anche quelle potenzialmente derivanti o correlate all'impianto di trattamento acque reflue.

La società si è dotata di specifica procedura operativa (POS 04) in relazione alle operazioni di manutenzione programmata (ordinaria) e straordinaria dell'impianto di depurazione. La Società si è dotata di specifica IDL (IDL 10 AMB) nella quale sono indicate le modalità operative da adottare e le regole da rispettare per fronteggiare situazioni di emergenza dovute a sversamenti di prodotti chimici e di soluzioni di essi, che si possono verificare durante lo stoccaggio e/o la movimentazione di cisternette, fusti e contenitori, in modo da garantire le corrette procedure d'intervento ed evitare situazioni che possano arrecare danni all'ambiente.

In particolare, la Società si è dotata di specifici presidi antisversamento nelle aree adibite allo stoccaggio, movimentazione e manipolazione di sostanze e miscele pericolose ove sono presenti i Kit di Pronto Intervento Ambientale da utilizzare in caso di sversamento (IDL 1 AMB. All.to N. 1, 1/A, 1/B "Planimetria tutela ambientale Kit per sversamenti") diversificati in funzione delle sostanze sversate.

Al fine di garantire la facile ed immediata la comprensione dell'etichettatura di sostanze e miscele pericolose, nell'ottica della riduzione dei rischi relativi alla salute e sicurezza dei lavoratori e alla protezione dell'ambiente, la Società si è dotata di specifica IDL (IDL 8 AMB) in relazione alle attività inerenti la gestione dei processi di stoccaggio, movimentazione e manipolazione/utilizzo delle materie prime impiegate per la fabbricazione dei prodotti; la manutenzione degli impianti,

delle infrastrutture e degli ambienti di lavoro.

La Società si è dotata di una specifica IDL (IDL 5 SIC) allo scopo di regolamentare lo stoccaggio di materiale a terra e definire le principali regole tecniche per l'impilamento di pallet/bancali in modo da ridurre al minimo possibili rischi di caduta di materiali a terra, nonché le modalità operative da seguire durante le operazioni scarico e prelievo dei prodotti da magazzino.

In relazione al rischio di inquinamento atmosferico

La Società si è dotata di specifica IDL (IDL 9 AMB) in relazione alle attività pertinenti la gestione e il controllo del funzionamento degli impianti e delle attività che generano o possono generare emissioni in atmosfera generate da:

- Impianti industriali;
- Impianti termici;
- Apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria.

Tutti i punti di emissione sono identificati e mappati (IDL 9 AMB, All.to N.1A Quadro riassuntivo emissioni e All.to N.2 Lay-out emissioni in atmosfera).

La Società disciplina le modalità operative di controllo e manutenzione delle emissioni industriali, degli impianti termici e delle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria, oggetto di relativa autorizzazione ai sensi della parte quinta del D.Lgs. 152/06, fissando altresì la distribuzione delle responsabilità e dei compiti in capo ai key officers.

In relazione al trasporto merci

La Società si è dotata di specifica IDL (IDL 7 AMB), in relazione alle attività operative da eseguire per un corretto trasporto dei prodotti pericolosi, in "Quantità Limitata" e non solo, nella quale sono indicate le modalità operative da rispettare nelle spedizioni via strada (ADR), via mare (IMDG), via aerea (DGR IATA).

In relazione ai rapporti con terzi nelle suddette aree di rischio

- è previsto nei contratti con soggetti terzi nella gestione/prevenzione dei rischi in materia ambientale l'inserimento di apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.lgs. n. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;
- nella valutazione e scelta del fornitore è verificato il possesso di certificazioni ambientali, ove la natura della fornitura lo renda possibile e opportuno;
- la scelta di soggetti esterni all'azienda incaricati di adempimenti connessi alla materia ambientale (es. nella gestione dei rifiuti, il trasportatore e la Società incaricata dello smaltimento) sono scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura aziendale;

- è previsto l'inserimento di specifiche clausole sul rispetto della normativa ambientale nell'ambito dei contratti di appalto, d'opera e di fornitura di servizi;
- nell'ambito delle procedure acquisitive di prodotti, macchine e attrezzature che a fine ciclo vita potrebbero essere classificati come potenzialmente pericolosi per l'ambiente, vengono preventivamente richieste al potenziale fornitore la "scheda di sicurezza/pericolosità del prodotto" ed il codice CER da utilizzare per il corretto smaltimento dello stesso;
- è previsto che gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni siano redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e debbano essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti alla Società.

PARTE SPECIALE N

Reato di impiego di lavoratori terzi privi di permesso di soggiorno – art. 25 duodecies del Decreto

Premessa

L'art. 25 duodecies del Decreto rubricato "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" prevede che:

1. In relazione alla commissione del **delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286**, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei **delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286**, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei **delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286**, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

I reati-presupposto

- **Impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno (art. 22, comma 12-bis, del d.lgs. 286/98)**

La fattispecie in commento statuisce che, qualora il datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato. La condotta del datore è considerata più grave se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

- **Immigrazione clandestina (art. 12, commi 3¹⁸, 3-bis e 3-ter, 5 del d.lgs. 286/98)**

¹⁸ La Corte Costituzionale, con sent. n. 63 dell'8 febbraio 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, lett. d).

La norma in esame punisce chiunque provveda al trasporto di uno straniero all'interno dello Stato ovvero ne consenta in alcun modo l'ingresso. Ciò avviene nel caso in cui: il fatto riguardi l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; la persona trasportata sia stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; la persona trasportata sia stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; il fatto sia commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o illegalmente ottenuti; gli autori del fatto abbiano la disponibilità di armi o materie esplodenti. La fattispecie punisce anche chi commetta i fatti di cui sopra al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero di fare entrare nello Stato minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento e al fine di trarne profitto, anche indiretto.

Processi e attività sensibili

Questa categoria di reati è scarsamente sensibile in relazione all'attività svolta della Società.

- gestione del personale (degli adempimenti in materia di assunzioni, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali, relativi a dipendenti collaboratori)
- gestione dei rapporti, anche tramite consulenti esterni, con Enti pubblici per adempimenti, verifiche e ispezioni (INPS, INAIL, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro ecc. per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento);
- gestione dei conferimenti di incarichi professionali e di consulenza, in Italia e all'estero
- gestione degli affidamenti in appalto di lavori, servizi e forniture a Società italiane o estere presso i locali Kemon che impiegano personale provenienti da Paesi terzi (extra UE).

Principi generali e norme specifiche di comportamento nelle aree a rischio reato

E' fatto divieto a tutti i destinatari del Modello di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino fattispecie di reato sopra elencate.

E' fatto obbligo alla funzione risorse umane, nel caso di assunzione di soggetti provenienti da Paese terzo (extra UE), di garantire il rispetto della legislazione in materia di immigrazione (Testo Unico sull'Immigrazione, ecc.); verificare l'esistenza e la regolarità del permesso di soggiorno esibito in sede di assunzione e durante la permanenza in azienda. Laddove la selezione avvenga tramite agenzia di recruiting, la società ha previsto l'inserimento di specifica clausola nel contratto sul rispetto del testo unico dell'immigrazione.

Presidi specifici di prevenzione nelle aree a rischio reato

Nei contratti di assunzione il dipendente deve firmare apposita dichiarazione per l'accettazione delle regole e dei comportamenti previsti nel Modello e nel Codice Etico.

Nei contratti di assunzione sono inserite specifiche misure sanzionatorie conseguenti alla scadenza del permesso di soggiorno o al mancato rispetto dei termini previsti per l'invio della domanda di rinnovo.

La Società garantisce idonei sistemi di gestione della documentazione e della sua archiviazione, preferibilmente informatica, che consenta la tracciabilità delle attività effettuate.

Nel caso in cui la Società si rivolga ad agenzie è previsto l'inserimento di clausole specifiche nel contratto con l'agenzia, la quale deve impegnarsi ad operare nel rispetto delle disposizioni del Testo Unico sull'Immigrazione e a garantire la veridicità delle informazioni.

PARTE SPECIALE P

Reati di razzismo e xenofobia - art. 25 terdecies del Decreto

Premessa

L'art. 25 terdecies del Decreto rubricato "razzismo e xenofobia" prevede che:

1. In relazione alla commissione dei **delitti di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21)**, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Reati-presupposto

- **Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (604-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21).**

La fattispecie punisce la condotta di chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (compresa la negazione, la minimizzazione in modo grave o l'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra). La disposizione vieta, altresì, ogni organizzazione avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza. Inoltre, coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni sono puniti, per ciò solo.

Processi e attività sensibili

Per quanto riguarda le fattispecie di cui alla presente sezione di parte speciale, si ritiene sussistente solo un rischio remoto di commissione trattandosi di condotte del tutto estranee all'attività tipica aziendale e contrarie ai valori etici e morali posti a fondamento dell'agire societario.

Tuttavia, in ragione dei rapporti lavorativi e commerciali tra personale societario e realtà esterne, private e pubbliche, nonché in ragione dell'importante attività di marketing aziendale (soprattutto attraverso l'utilizzo di immagini e contenuti audiovisivi) non è possibile escludere il presentarsi di occasioni per la commissione del reato.

Le attività sensibili sono le seguenti:

- attività inerenti il marketing, la diffusione di informazioni e/o pubblicità dei prodotti e servizi offerti dalla Società
- gestione dei sistemi informativi
- gestione del personale

Al fine di prevenire la commissione della fattispecie si ritiene esaustivo il richiamo ai principi del Codice Etico, cui tutti i destinatari del presente Modello sono tenuti ad uniformarsi nello svolgimento delle rispettive mansioni, nonché ai presidi di cui alla parte speciale N.

PARTE SPECIALE Q

Reati tributari - art. 25 quinquiesdecies del Decreto

Premessa

L'art. 25 quinquiesdecies del Decreto¹⁹ rubricato "reati tributari" prevede che:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
 - c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
 - f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
 - g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
- 1bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'art. 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
 - b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'art. 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
 - c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'art. 10 quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

¹⁹ Introdotta dall'articolo 39, comma 2, del d.l. 124/2019 cd. **Decreto Fiscale** pubblicato in **Gazzetta Ufficiale** il 26 ottobre 2019, convertito in legge con modificazioni in data 17 dicembre 2019.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1 e 1 bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
3. Nei casi previsti dai commi 1, 1 bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Reati-presupposto

- **Art. 1, d.lgs. n. 74 del 10 marzo 2000. Definizioni**

Agli effetti delle disposizioni richiamate dall'art. 25 del d.lgs. 231 dell'8 giugno 2001, valgono le seguenti definizioni:

1) per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture (ovverosia i documenti fiscali che presentano i requisiti di cui all'art. 21, co. 2, d.P.R. 633 del 26 ottobre 1972, ivi comprese anche note, conti parcelle e simili) o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte (l'operazione è inesistente anche quando riceve nella fattura o nel documento)

oppure

che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale

oppure

che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi, perché inesistenti o non partecipanti all'operazione dichiarata;

2) per "operazioni oggettivamente simulate" si intendono accordi o negozi giuridici che sono stati effettivamente conclusi, a differenza delle operazioni inesistenti descritte sub 1), con l'intenzione, però, di non adempiere le obbligazioni che ne deriverebbero, o di adempierle solo in parte o in maniera difforme da quanto formalmente concordato [operazioni che sono effettivamente compiute ma risultano meramente apparenti, perché poste in essere con la volontà di non realizzarle o di realizzarle, in tutto o in parte, in maniera difforme]. Per operazioni "soggettivamente simulate" le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti. Vi è interposizione fittizia quando si indica come parte dell'operazione un soggetto che, in realtà, non vi partecipa (ad es., nella compravendita di un bene si indica quale acquirente un soggetto diverso da chi paga e acquista effettivamente la proprietà del bene). Non rientrano nella nozione di "operazioni simulate" e sono penalmente irrilevanti le "operazioni elusive", descritte dall'art. 10-bis, l. 212 del 27 luglio 2000. A differenza delle operazioni inesistenti e delle operazioni simulate, le operazioni elusive sono interamente esistenti e volute dalle parti tramite accordi realmente conclusi e non simulati, perché a esse seguono prestazioni effettivamente rese. Esse sono

nondimeno “elusive” perché l’effetto essenziale delle stesse è esclusivamente il conseguimento di un indebito vantaggio fiscale e non quello per il quale l’operazione o, più spesso, le operazioni congiunte sono disciplinata dall’ordinamento (ad es., dividend washing per utili effettivamente conseguiti).

3) per “elementi attivi o passivi” si intendono sia le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto sia le componenti che incidono sulla determinazione dell’imposta dovuta (ad. es., crediti d’imposta o ritenute);

4) per “dichiarazioni” si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di Società, enti o persone fisiche o di sostituto d’imposta, nei casi previsti dalla legge;

5) il “fine di evadere le imposte” e il “fine di consentire a terzi l’evasione” si intendono comprensivi, rispettivamente, anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d’imposta, e del fine di consentirli a terzi;

6) riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di Società, enti o persone fisiche, il “fine di evadere le imposte” ed il “fine di sottrarsi al pagamento” si intendono riferiti alla Società, all’ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce;

7) per “imposta evasa” si intende la differenza tra l’imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l’intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta perché collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell’esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili, ogniqualevolta non vi sia un reale risparmio d’imposta;

8) le soglie di punibilità riferite all’imposta evasa si intendono estese anche all’ammontare dell’indebito rimborso richiesto o dell’inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione;

9) per “mezzi fraudolenti” si intendono condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà.

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Art. 2, d.lgs. 74 del 10 marzo 2000.**

Il reato sussiste se un soggetto riconducibile alla Società, registrando nelle scritture contabili obbligatorie o detenendo a fine di prova nei confronti dell'amministrazione fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica, in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all'imposta sul valore aggiunto, elementi passivi fittizi, perseguendo il fine di evadere tali imposte nell'interesse o a vantaggio della Società.

Il reato sussiste anche se poi l'imposta non è concretamente evasa (ad es., perché l'amministrazione scopre la falsità della dichiarazione).

Il bene giuridico tutelato coincide con **l'interesse dell'Erario alla percezione dei tributi** e il **soggetto attivo** del reato può essere unicamente colui il quale è contribuente ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, oppure è amministratore, liquidatore o rappresentante del contribuente soggetto a imposizione (**art. 1, comma 1, lett. c), D.lgs. 74/2000**).

- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. Art. 3, d.lgs. 74 del 10 marzo 2000.**

Il reato sussiste quando un soggetto riconducibile alla Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto,

1) compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente

oppure

2) registrando documenti falsi nelle scritture contabili obbligatorie o comunque li conserva a fini di prova nei confronti dell'amministrazione tributaria

oppure

3) avvalendosi di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria (non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali)

indica elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, quando, congiuntamente:

1) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila

e

2) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione

cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Art. 8, co. 1 e 2-bis, d.lgs. 74 del 10 marzo 2000.**

Il reato sussiste se un soggetto riconducibile alla Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

- **Occultamento o distruzione di documenti contabili. Art. 10, co. 1 e 2-bis, d.lgs. 74 del 10 marzo 2000.**

Il reato sussiste se un soggetto riconducibile alla Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. Art. 11, d.lgs. 74 del 10 marzo 2000.**

Il reato sussiste se un soggetto riconducibile alla Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa,

1) al fine di sottrarre la Società oppure un terzo al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva

oppure

2) al fine di ottenere per la Società o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila

Le fattispecie di seguito richiamate configurano responsabilità della Società soltanto se commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri.

- **Dichiarazione infedele Art. 4, d. lgs. 74 del 10 marzo 2000.**

Il reato sussiste se un soggetto riconducibile alla Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo pari o superiore a € 10.000.000,00, indica in una delle dichiarazioni annuali relative all'I.V.A. elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo (anche mediante sottofatturazione, ovverosia indicazione nelle fatture emesse di importi inferiori a quelli effettivi, o omessa fatturazione di prestazioni eseguite) o elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- 1) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 100.000,00
e
- 2) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a € 2.000.000,00.²⁰

La differenza tra questa fattispecie e quelle di "dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti", di cui all'art. 2, d. lgs. 74 del 19 marzo 2000, e di "dichiarazione fraudolenta mediante altre artifici" descritta all'art.3, d. lgs. 74 del 19 marzo 2000 è che, nel caso descritto dall'art. 4, le indicazioni non veritiere all'interno delle dichiarazioni non dipendono dal ricorso a fatture per operazioni inesistenti o ad altri mezzi fraudolenti (v. definizioni riportate sub ART. 25). Nel caso di cui all'art. 4, il soggetto si limita a riportare indicazioni non veritiere nelle dichiarazioni, tutt'al più supportandole (v. supra) con fatture che riportano importi inferiori rispetto al dovuto.

Non costituiscono reato ex art. 4:

- 1) la scorretta classificazione o valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, se i criteri di valutazione e di classificazione concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio o in altra documentazione rilevante ai fini fiscali (ad es., in nota integrativa);
- 2) anche fuori dai casi di cui al punto precedente, le valutazioni che, complessivamente considerate, conducono a stime differenti in misura inferiore al 10% da quelle corrette;
- 3) la violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza degli elementi passivi inseriti in dichiarazione;
- 4) l'inserimento in dichiarazione di elementi passivi non inerenti;

²⁰ Nel calcolo sul superamento di tali soglie, non si tiene conto degli importi sottratti all'imposizione a causa le valutazioni che, complessivamente considerate, conducono a stime differenti in misura inferiore al 10% da quelle corrette. Nel caso le valutazioni abbiano condotto a stime differenti da quelle corrette in misura superiore al 10%, concorre nel calcolo sul superamento della soglia di € 2.000.000,00 soltanto la differenza tra la "franchigia" del 10% della differenza di valutazione e la maggior differenza da valutazione rilevata.

- 5) l'inserimento di elementi passivi realmente esistenti ma non deducibili ai fini della determinazione del reddito imponibile.

N.B.: Tali ultime condotte (p. 1-4) saranno comunque punibili ai sensi degli artt. 2 e 3 d.lgs. 74 del 19 marzo 2000, ricorrendone gli altri presupposti, quando siano strumento di un complessivo disegno criminoso finalizzato all'evasione delle imposte tramite uso di fatture per operazioni inesistenti o altri artifici (ad es. utilizzo di una fattura falsa, nella quale è indicato l'acquisto di un oggetto diverso da quello effettivamente compravenduto, di modo che il costo d'acquisto possa essere classificato come deducibile).

- **Omissa dichiarazione. Art. 5, d. lgs. 74 del 10 marzo 2000.**

Il reato sussiste se un soggetto riconducibile alla Società, obbligato a presentare le dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto (ivi compresi gli amministratori o il rappresentante legale della Società), al fine di evadere detta imposta per un importo pari o superiore a € 10.000.000,00, non presenta una dichiarazione I.V.A., quando l'imposta evasa è superiore a € 50.000. Rientrano in tale ipotesi anche i casi di cd. esterovestizione, in cui si stabilisce fittiziamente la residenza fiscale della Società all'estero, così sottraendosi indebitamente all'obbligo di presentare le dichiarazioni fiscali, e pagare le relative imposte, in Italia.

Non si considerano omesse le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritte o non redatte su uno stampato conforme al modello prescritto.

- **Indebita compensazione. Art. 10-quater, d. lgs. 74 del 10 marzo 2000.**

Il reato sussiste se un soggetto riconducibile alla Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo pari o superiore a € 10.000.000,00, non versa all'erario le somme dovute a titolo di imposta sul valore aggiunto, utilizzando in compensazione crediti inesistenti o non spettanti per un importo superiore a € 50.000,00. Per "crediti inesistenti" si intendono crediti d'imposta inventati o spettanti a soggetti diversi; "crediti non spettanti" sono, ad esempio, crediti d'imposta esistenti e spettanti al dichiarante, ma ancora non esigibili o utilizzabili solo a partire dall'anno di imposta successivo a quello in cui vengono utilizzati.

Processi e attività sensibili

Questa categoria di reati è mediamente sensibile in relazione all'attività svolta della Società.

- gestione dei rapporti con Enti pubblici per adempimenti, verifiche e ispezioni, in materia tributaria (Agenzia delle Entrate ecc.)
- gestione dei processi amministrativi, contabili e finanziari,
- gestione dei flussi economico-finanziari con Società italiane ed estere

- gestione di incassi e pagamenti
- gestione della tesoreria e della cassa
- gestione della fiscalità, anche tramite consulenti esterni
- gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi,
- gestione dei conferimenti di incarichi professionali e di consulenza, in Italia e all'estero,
- gestione dei rimborsi spese,
- gestione delle spese di rappresentanza
- gestione delle regalie/donazioni/sponsorizzazioni,
- gestione dei rapporti con clienti, italiani ed esteri
- gestione dei rapporti con fornitori, italiani ed esteri
- gestione dei rapporti con sales manager, collaboratori esterni e partner commerciali

Principi generali e norme specifiche di comportamento nelle aree a rischio reato

La Società è dotata di Codice Etico contenente regole generali di comportamento (parte integrante del presente Modello cui si fa rinvio) che si ritiene idoneo a fronteggiare il rischio di comportamenti riconducibili alle fattispecie previste nella presente sezione di parte speciale.

In via generale è fatto divieto a tutti i destinatari del Modello di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino fattispecie di reato sopra elencate.

È richiesto a tutti i destinatari del Modello di assicurare la tracciabilità di ogni transazione e operazione finanziaria e ottemperare a quanto stabilito da norme di legge e dalle procedure aziendali interne in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, alla gestione della cassa e alle operazioni di tesoreria.

Nei contratti con i terzi (ad esempio Collaboratori, Consulenti, Fornitori, ecc.) devono essere contenute apposite clausole che impongano il rispetto del Decreto e che regolino le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello.

Presidi specifici di prevenzione nelle aree a rischio reato

La Società ha adottato un sistema di controllo delle decisioni assunte nello svolgimento dell'attività di impresa in termini di tracciabilità e trasparenza (es. verbalizzazione delle riunioni, sistema di reportistica costantemente aggiornata e archiviata a livello informatico); tramite meccanismi di separazione dei ruoli (cd. segregazione delle funzioni) e coinvolgimento di più funzioni a livello decisionale (comitati), nonché tramite un sistema di flussi informativi nei confronti dell'OdV.

La organizzazione societaria garantisce che la competente funzione operi un costante controllo dei flussi finanziari aziendali (in entrata e in uscita) che devono essere sempre tracciati, ricostruibili ex post, motivati e rispondenti alle effettive esigenze aziendali.

Inoltre, nei rapporti con terzi la Società si è dotata di specifiche procedure operative di sistema che i destinatari del presente Modello sono tenuti ad osservare in relazione alla gestione degli approvvigionamenti di beni o servizi, in relazione alla gestione del processo di acquisizione degli Ordini relativi ai prodotti, articoli/accessori e servizi.

La Società si è anche dotata di specifiche istruzioni di lavoro in relazione alla gestione dei pagamenti ai fornitori e gestione delle fatture estere con entrata materiali e/o servizi che i destinatari del presente Modello sono tenuti ad osservare.

Inoltre, la Società disciplina la gestione dei rimborsi spese attraverso specifiche previsioni contenute nel Regolamento aziendale.

Quanto ai presidi specifici volti a prevenire la commissione delle condotte sopra elencate, la Società impone che:

- sia registrata ed archiviata tutta la documentazione inerente agli incontri ed ai contatti avuti con gli Enti pubblici in sede di verifiche o ispezioni,
- sia monitorata l'evoluzione e siano chiariti dubbi sull'interpretazione della normativa fiscale e contabile anche mediante il ricorso a consulenti esterni, al Collegio Sindacale o ad associazioni di categoria,
- siano monitorati, attraverso costante aggiornamento dei dipendenti addetti nonché il ricorso a consulenti esterni, gli adempimenti fiscali di legge,
- sia verificata, nelle dichiarazioni fiscali, la corretta identificazione del soggetto firmatario, e siano apposte sulle copie cartacee archiviate dalla Società le firme autografe previste,
- sia tracciabile il soggetto che ha provveduto ad inserire contabilmente ciascuna scrittura contabile,
- sia correttamente archiviata la documentazione a supporto delle scritture contabili effettuate, nonché le scritture contabili e i registri obbligatori ,
- siano effettuate adeguate verifiche preventive sull'identità dei fornitori e dei consulenti esterni, nonché periodici successivi aggiornamenti, coinvolgendo più funzioni nei processi di acquisto; le operazioni connesse ad investimenti, all'acquisto di beni materiali o immateriali, siano effettuate nel rispetto della legge, formalizzate in appositi atti o contratti, autorizzate dagli organi o soggetti a ciò espressamente delegati, assicurando la tracciabilità dei flussi finanziari relativi, nel rispetto del principio dell'economicità e sostenibilità dell'operazione rispetto alle esigenze di natura strategica e operativa della Società, fornendo agli organi societari e di controllo (Collegio Sindacale e OdV) adeguati flussi informativi e documentazione a supporto,
- siano valutate, per ciascuna decisione di acquisto, almeno due offerte alternative da fornitori presenti nell'albo,
- sia verificata la corrispondenza tra l'ordine o la richiesta di beni e la quantità presente in magazzino del bene, e tra la richiesta e il servizio fornito,

- siano richieste, per acquisti superiori ad una determinata soglia prestabilita, autocertificazioni sul casellario giudiziale e sui carichi pendenti, nonché sulla regolarità contributiva, e siano previsti una doppia firma o differenti livelli organizzativi,
- sia previsto un accesso limitato all'anagrafica dei fornitori e dei clienti per la modifica o l'aggiunta da parte delle varie funzioni,
- ciascun pagamento sia associato ad un Ordine di acquisto ed alla relativa fattura, e sia verificato che il pagamento ricevuto provenga dallo stesso soggetto intestatario della fattura,
- sia effettuato un monitoraggio sui rimborsi e sulle spese di valore eccessivo o ricorrente,
- le transazioni di natura commerciale e finanziaria con le altre Società del gruppo siano effettuate nel rispetto dei valori di mercato.

PARTE SPECIALE R

Contrabbando - art. 25 sexiesdecies del Decreto

Premessa

Con il decreto legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 è stata inserita nel Decreto la fattispecie di cui all'art. 25 sexiesdecies che prevede che:

1. In relazione alla commissione dei **reati previsti dal d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43** si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. quando i diritti di confine dovuti superano 100.000,00 euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
3. nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Reati presupposto

- **Art. 282, d. P.R. 43 del 23 gennaio 1973. Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali**

Il reato sussiste se un soggetto riconducibile alla Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa,

1) introduce nel territorio nazionale merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, d. P.R. 43 del 23 gennaio 1973 ovvero:

1.1) introduce merci estere attraversando la frontiera terrestre in punti diversi da quelli stabiliti

1.2) nel caso in cui presso il punto di attraversamento della frontiera non esista una dogana o una sezione doganale, trasporti merci estere lungo vie diverse da quelle espressamente indicate con decreto dal Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 9, d. P.R. 43 del 23 gennaio 1973

1.3) introduce merci estere in orari notturni in violazione di divieti espressamente stabiliti dal direttore dell'Ufficio delle dogane territorialmente competente

1.4) carica, scarica, trasborda merci estere in ore notturne e all'interno di porti o aeroporti internazionali, in violazione di divieti espressamente impartiti dal direttore dell'Ufficio delle dogane territorialmente competente

oppure

2) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la dogana più vicina

oppure

3) è sorpreso con merci estere nascoste sulla propria persona, nei bagagli, nei colli, nei suppellettili, fra merci di altro genere o in qualunque altro mezzo di trasporto, al fine di sottrarle alla visita doganale

oppure

4) dopo aver dichiarato correttamente il carico merci all'atto dell'introduzione nel territorio doganale, asporta merci estere dagli spazi doganali senza aver corrisposto i diritti di confine dovuti o senza averne garantito il pagamento (salvi i casi in cui la garanzia non è richiesta)

oppure

5) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nei punti precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine,

oppure

6) detiene merci estere all'interno di zona di vigilanza terrestre senza poterne dimostrare, ai sensi dell'art. 25, d. P.R. 43 del 23 gennaio 1973, la legittima provenienza

- **Art. 283, d. P.R. 43 del 23 gennaio 1973. Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine**

Il reato sussiste quando un soggetto riconducibile alla Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa,

1) induce, collabora o costringe il capitano di un'imbarcazione, che non abbia un ufficio doganale a bordo, a introdurre merci estere nel territorio nazionale attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine;

oppure

2) induce, collabora o costringe il capitano di un'imbarcazione che trasporta merci estere nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane a rasentare le sponde nazionali opposte a quelle estere, a gettare, a stare alla cappa ovvero comunque a mettersi in comunicazione con il territorio

doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, senza il permesso della dogana e fatta eccezione comunque dei casi di forza maggiore;

oppure

3) nasconde merci estere in una nave che attraversa il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

- **Art. 284, d. P.R. 43 del 23 gennaio 1973. Contrabbando nel movimento marittimo delle merci**

Il reato sussiste se un soggetto riconducibile alla Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa,

1) induce, collabora o costringe il capitano di un'imbarcazione che trasporta merci estere in mare senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore in cui non sono dogane a rasentare le sponde nazionali opposte a quelle estere, a gettare, a stare alla cappa ovvero comunque a mettersi in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, senza il permesso della dogana e fatta eccezione comunque dei casi di forza maggiore

oppure

2) salvi i casi di forza maggiore, induce, collabora o costringe il capitano di un'imbarcazione che trasporta merci estere in mare ad approdare in luoghi dove non sono dogane, sbarcare o trasbordare le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, d.P.R. 43 del 23 gennaio 1973, ovvero induce, collabora o costringe il capitano:

1.1) a introdurre merci estere attraversando la linea doganale marittima in punti diversi da quelli stabiliti

1.2) nel caso in cui presso il punto di attraversamento della frontiera marittima non esista una dogana o una sezione doganale, a trasportare merci estere lungo vie diverse da quelle espressamente indicate con decreto dal Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 9, d. P.R. 43 del 23 gennaio 1973

1.3) a introdurre merci estere in orari notturni in violazione di divieti espressamente stabiliti dal direttore dell'Ufficio delle dogane territorialmente competente

1.4) a caricare, scaricare, trasbordare merci estere in ore notturne e all'interno dei porti, in violazione di divieti espressamente impartiti dal direttore dell'Ufficio delle dogane territorialmente competente

oppure

3) induce, collabora o costringe il capitano a trasportare merci estere in mare con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate [e non rientrante in quelle indicate dall'art. 129, co. 1, d.P.R. 43 del 23 gennaio 1973] senza manifesto di carico conforme ai requisiti di cui all'art. 106, d.P.R. 43 del 23 gennaio 1973, nei casi in cui il manifesto è prescritto (ovverosia per tutte le imbarcazioni, a eccezione di quelle indicati dall'art. 129, co. 1, d.P.R. 43 del 23 gennaio 1973)

oppure

4) induce, collabora o costringe il capitano a non avere a bordo della nave destinata a trasportare merci estere in mare, al momento della partenza, le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali

oppure

5) induce, collabora o costringe il capitano della nave a trasportare in mare merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;

oppure

6) induce, collabora o costringe il capitano a imbarcare merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254, d.P.R. 43 del 23 gennaio 1973 per l'imbarco di provviste di bordo

oppure

7) nasconde nella nave che attraversa il mare merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

- **Art. 285, d. P.R. 43 del 23 gennaio 1973. Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea**

Il reato sussiste se un soggetto riconducibile alla Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa,

1) induce, collabora o costringe il comandante di un aeromobile [non rientrante nelle categorie elencate all'art. 129, co. 2, d. P.R. 43 del 23 gennaio 1973] a trasportare merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto di carico, ove prescritto (ovverosia per tutti gli aeromobili, a eccezione di quelle indicati dall'art. 129, co. 2, d.P.R. 43 del 23 gennaio 1973)

oppure

2) induce, collabora o costringe il comandante di un aeromobile a non avere a bordo, al momento della partenza, le merci estere che si dovrebbero trovare sull'aeromobile secondo il manifesto e gli altri documenti doganali

oppure

3) induce, collabora o costringe il comandante di un aeromobile che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali

oppure

4) induce, collabora o costringe il comandante di un aeromobile, mentre atterra fuori da un aeroporto doganale, a denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio [al più vicino ufficio doganale, comando della guardia di finanza o altro organo di polizia oppure al sindaco] alle Autorità indicate dall'art. 114, d. P.R. 43 del 23 gennaio 1973.

5) da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere oppure le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

- **Art. 286, d. P.R. 43 del 23 gennaio 1973. Contrabbando nelle zone extra-doganali**

Il reato sussiste se un soggetto riconducibile alla Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, costituisce depositi di merci estere soggette a diritti di confine non permessi o di misura superiore a quella consentita all'interno dei territori extradoganali di cui all'art. 2, d. P.R. 43 del 23 gennaio 1973 (i comuni di Livigno e Campione d'Italia, le acque nazionali del lago di Lugano; depositi franchi; punti franchi; macchinari, materiali e altri prodotti destinati a essere impiegati in attività di prospezione, ricerca, coltivazione di giacimenti sottomarini di idrocarburi e di minerali o per l'installazione di opere fisse o relative a pertinenze per l'ormeggio, il carico o lo scarico di navi, la riparazione o la posa di cavi e tubazioni).

- **Art. 287, d. P.R. 43 del 23 gennaio 1973. Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali**

Il reato sussiste se un soggetto riconducibile alla Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, imprime, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti

stessi una destinazione o un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo il caso in cui rispetti le procedure e i limiti previsti dall'art. 140, d. P.R. 43 del 23 gennaio 1973. (ad es., il soggetto importa merci estere dichiarandone la destinazione all'inserimento in cicli produttivi per i quali è previsto il riconoscimento di particolari agevolazioni doganali e, successivamente, invece di destinare le merci importate al ciclo produttivo dichiarato, la rivende al dettaglio).

- **Art. 288, d. P.R. 43 del 23 gennaio 1973. Contrabbando nei depositi doganali**

Il reato sussiste se un soggetto riconducibile alla Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, induce, collabora o costringe il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata a detenervi merci estere che non sono state riportate nella dichiarazione d'introduzione di cui all'art. 150 d. P.R. 43 del 23 gennaio 1973 o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito. Il reato sussiste anche quando siano stati correttamente pagati i diritti di confine per le merci non assunte in carico nei registri di deposito.

- **Art. 289, d. P.R. 43 del 23 gennaio 1973. Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione**

Il reato sussiste se un soggetto riconducibile alla Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, dichiarando di introdurre nello Stato merci nazionali o nazionalizzate (comunitarie o in libera pratica) in cabotaggio (ovverosia, via mare da un porto all'altro dello Stato, ex art. 222, co. 1, d.P.R. 43 del 23 gennaio 1973) o in circolazione (ovverosia, da un luogo all'altro della frontiera, percorrendo un tratto di territorio estero, o una zona extradoganale, ovvero attraversando le acque estere, o quelle nazionali del lago di Lugano poste fuori del territorio doganale, ex art. 222, co. 2, d.P.R. 43 del 23 gennaio 1973), vi introduca in realtà merci estere.

- **Art. 290, d. P.R. 43 del 23 gennaio 1973. Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti**

Il reato sussiste se un soggetto riconducibile alla Società usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere, al momento dell'esportazione del prodotto lavorato, l'indebita restituzione, totale o parziale, dei diritti di confine corrisposti al momento dell'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione del prodotto esportato.

- **Art. 291, d. P.R. 43 del 23 gennaio 1973. Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea**

Il reato sussiste se, nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, un soggetto riconducibile alla Società, sottopone le merci a manipolazioni artificiose (ovverosia, diverse da quelle oggetto di autorizzazione

doganale – esplicita o implicita – e prive di giustificazione economica diversa dalla finalità di sottrarre le merci al pagamento dei diritti di confine) ovvero usa altri mezzi fraudolenti allo scopo di sottrarre le merci stesse al pagamento di diritti che sarebbero dovuti (ad. es., integra il reato la condotta di colui il quale, per esigenze fieristiche, importi in regime temporaneo determinate merci e poi esporti merci di valore e genere diverso da quelle originariamente importate).

- **Art. 291-bis, d. P.R. 43 del 23 gennaio 1973. Contrabbando di tabacchi lavorati esteri**

Il reato sussiste se un soggetto riconducibile alla Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo superiore ai dieci chilogrammi di tabacco lavorato estero di contrabbando oppure un quantitativo superiore ai 1776, 2 ml di liquido da inalazione per sigarette elettroniche

- **Art. 291-quater, d. P.R. 43 del 23 gennaio 1973. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri**

Il reato sussiste se un soggetto riconducibile alla Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, promuove, costituisce, dirige, organizza, finanzia o semplicemente partecipa a un'associazione costituita allo scopo di commettere più delitti di contrabbando di tabacchi lavorati esteri o di liquidi da inalazione per sigarette elettroniche (art. 291-bis, d. P.R. 43 del 23 gennaio 1973).

Art. 292, d. P.R. 43 del 23 gennaio 1973. Altri casi di contrabbando

Il reato sussiste in tutti i casi, diversi da quelli descritti nelle disposizioni precedenti, in cui un soggetto riconducibile alla Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, sottragga merci al pagamento dei diritti di confine dovuti.

Art. 295-bis, d. P.R. 43 del 23 gennaio 1973. Sanzioni amministrative per le violazioni di lieve entità.

Art. 296, d. P.R. 43 del 23 gennaio 1973. Recidiva nel contrabbando.

A esclusione di quella prevista dall'art. 291-bis e 291-quater, le fattispecie di cui al d.P.R. 43 del 23 gennaio 1973 richiamate dall'art. 25-sexiesdecies costituiscono reato esclusivamente se:

- 1) le condotte ivi descritte comportano la sottrazione al pagamento dei diritti di confine dovuti per un importo superiore a € 49.993,03
oppure, anche laddove le condotte non determinino la sottrazione al pagamento dei diritti di confine per un importo superiore a € 49.993,03
- 2) mentre tiene la condotta, o comunque fin quando permane all'interno zona di vigilanza doganale, il colpevole è in possesso di armi da guerra, da sparo, mazze ferrate o bastoni

ferrati, sfollagente, noccoliere, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona;

- 3) sono sorpresi, mentre tengono la condotta, o comunque fin quando permangono all'interno della zona di vigilanza doganale, tre o più colpevoli, concorrenti nel reato e il fatto di essere in tre sia d'ostacolo all'intervento delle forze di polizia (ad es. perché, date le condizioni di luogo o di tempo, agevola la fuga dei singoli colpevoli)
- 4) la condotta è connessa con altro reato contro la fede pubblica o contro la Pubblica amministrazione (ad es. perché il reato contro la fede pubblica o la P.A. è commesso per eseguire la condotta di contrabbando, come nel caso in cui sia presentata una dichiarazione mendace all'autorità doganale)
- 5) la condotta è tenuta da un soggetto appartenente a un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti di contrabbando, come quelli richiamati da quest'articolo
- 6) la condotta è tenuta da un soggetto che abbia già compiuto uno degli illeciti richiamati dall'art. 25-sexiesdecies, anche nel caso in cui non costituiscano reato per mancanza delle condizioni elencate ai punti precedenti.

Processi e attività sensibili

Per quanto riguarda le fattispecie di cui alla presente sezione di parte speciale, si esclude il rischio per le fattispecie di cui agli artt. 291, 291 *bis* e 291 *quater* e per le altre fattispecie si ritiene sussistente solo un rischio molto remoto di commissione, trattandosi di condotte del tutto estranee all'attività tipica aziendale e contrarie ai valori etici e morali posti a fondamento dell'agire societario. Inoltre, in ragione della specifica attività svolta, la Società intrattiene rapporti di lunga durata con clienti diretti e fornitori, nella maggior parte dei casi ben rinomati nel settore, con garanzia di affidabilità circa le referenze e la conformità alla legge.

La Società inoltre privilegia la scelta di fornitori locali o comunque con sede su territorio nazionale. Tuttavia, in ragione dei rapporti lavorativi e commerciali tra personale societario e realtà esterne non è possibile escludere *tout court* il presentarsi di occasioni per la commissione dei suddetti reati.

Pertanto, sono state individuate le seguenti attività sensibili:

- gestione dei rapporti con fornitori o potenziali fornitori esteri,
- gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi;
- gestione dei rapporti con autorità di vigilanza (quali Agenzie delle Dogane, Guardia di Finanza);
- gestione della fiscalità, anche tramite consulenti esterni,
- gestione dei flussi finanziari con soggetti esteri (in entrate e uscita),

- gestione dei conferimenti di incarichi professionali e di consulenza all'estero.

Principi generali e norme specifiche di comportamento nelle aree a rischio reato

La Società è dotata di Codice Etico contenente regole generali di comportamento (parte integrante del presente Modello cui si fa rinvio) che si ritiene idoneo a fronteggiare il rischio di comportamenti riconducibili alle fattispecie previste nella presente sezione di parte speciale.

In via generale è fatto divieto a tutti i destinatari del Modello di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino fattispecie di reato sopra elencate.

Tutti i destinatari del presente Modello sono innanzitutto tenuti a rispettare le procedure operative standard e le istruzioni di lavoro aziendali volte a garantire la trasparenza, la correttezza e l'imparzialità nel processo di approvvigionamento (POS 16 - POS 33 - POS 2 - IDL 1 RES - IDL 2 CBI) ed in relazione a ogni eventuale rapporto con la P.A. (intesa in senso lato e comprendente anche la P.A. di Stati esteri) ed interazione con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Si fa rinvio ai principi generali e norme specifiche di comportamento nelle aree a rischio reato di cui alla parte speciale A e C.

Presidi specifici di prevenzione nelle aree a rischio reato

In generale, si fa rinvio ai:

- presidi specifici di cui alla parte speciale A in relazione ai rapporti con la P.A. (intesa in senso lato e comprendente anche la P.A. di Stati esteri) ed interazione con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.
- presidi specifici di cui alla parte speciale C in relazione ai rapporti con i fornitori.

In relazione alla attività svolta dalla Società, è stata implementata una specifica procedura operativa standard in relazione all'acquisto, all'interno e all'esterno dell'Unione Europea, di Sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele oppure contenute in articoli/accessori in ossequio al Regolamento Europeo N.1907/2006 e succ. modifiche e integrazioni (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals cd. REACH).

L'Azienda riunisce tutte le informazioni di cui necessita per assolvere gli obblighi che gli impone il Regolamento REACH e ne assicura la disponibilità per un periodo di almeno 10 anni dopo che ha utilizzato per l'ultima volta la sostanza o la miscela.

La conformità al Regolamento garantisce la tracciabilità e verifica della procedura di importazione di sostanze dall'estero.

Le fattispecie non rilevanti

Nella fase di valutazione dei rischi relativamente, ai reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo (art. 25 *bis* del Decreto), ai reati in materia di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori e omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 25 *ter* del Decreto), ai reati in materia di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater.1* del Decreto), ai reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco e di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 *quaterdecies* del Decreto), ai reati in materia di Abuso di Mercato (art. 25 *sexies* del Decreto) si è ritenuto che la specifica attività svolta dalla Società (non quotata su mercati regolamentati, non emittente strumenti finanziari quotati, non in liquidazione) non presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa. Si stima pertanto esaustivo il richiamo ai principi contenuti sia nel presente Modello che nel Codice Etico, ove si vincolano gli esponenti aziendali, i collaboratori ed i partners commerciali al rispetto dei valori di solidarietà, tutela della personalità individuale, correttezza, moralità e rispetto delle leggi e resta ferma la facoltà dell'OdV di richiedere informazioni in ogni momento al fine di confermare la sussistenza della non rilevanza attribuita ai suddetti reati.